

Sentenza n.
del

data del deposito
05/02/2015

N. 27753/12 R.G. notizie di reato
N. 5244/12 R.G. Tribunale Torino

Camp. pen. _____
Redatta scheda il

Rilasciati estratti n.
per _____

VO PG 11/02/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- PRIMA SEZIONE PENALE -

In composizione collegiale, in persona di
Dott. Cristina Domaneschi
Dott. Paola Odilia Meroni
Dott. Melania Eugenia Cafiero

Presidente
giudice
giudice

Alla pubblica udienza del 7 novembre 2014 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

S E N T E N Z A

nei confronti di:

1) **CALTAGIRONE BELLAVISTA Francesco**, nato il 18.2.1939 a Roma, elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l'avv. Nerio Diodà con studio in Milano, Viale Piave n. 12 difeso di fiducia dall'avv. Franco Coppi del Foro di Roma e dall'avv. Nerio Diodà del Foro di Milano
-libero, presente-

2) **CALZIA Ilvo**, nato il 14.9.1956 a Pontedassio (IM), elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l'avv. Roberto Frank con studio in Genova, via Assarotti n. 4 difeso di fiducia dall'avv. Roberto Frank del Foro di Genova e dall'avv. Paolo Frank del Foro di Genova
-libero, presente-

3) **CALZIA Paolo**, nato il 13.1.1943 a Pontedassio (IM), elettivamente domiciliato presso l'avv. Erminio Annoni con studio in Imperia via Viesseux n. 18/5 difeso di fiducia dall'avv. Erminio Annoni del Foro di Imperia
-libero, presente-

4) **CARLI Gianfranco**, nato il 18.10.1947 a Imperia, elettivamente domiciliato presso l'avv. Alberto Mittone con studio in Torino, corso Matteotti n. 31 difeso di fiducia dall'avv. Alberto Mittone del Foro di Torino e dall'avv. Mario Napoli del Foro di Torino
-libero, presente-

5) **CONTI Carlo**, nato il 28.4.1947 a Rovasenda (VC), dichiaratamente domiciliato ex 161 c.p.p. in Sanremo (IM) fraz. Bussana, Via delle Fonti n. 10 difeso di fiducia dall'avv. Alessandro Mager del Foro di Sanremo
-libero, presente-

6) **DEGL'INNOCENTI Stefano**, nato il 7.10.1968 a Roma, elettivamente domiciliato presso l'avv. Pier Francesco Bruno con studio in Roma via Giuseppe Gioachino Belli, 39 difeso di fiducia dall'avv. Pier Francesco Bruno del Foro di Roma
-libero, presente-

7) **GANDOLFO Domenico**, nato il 26.3.1942 a Borgomaro (IM), elettivamente domiciliato presso l'avv. Erminio Annoni con studio in Imperia via Viesseux n. 18/5 difeso di fiducia dall'avv. Erminio Annoni del Foro di Imperia
-libero, presente-

8) **GOTTI LEGA Andrea**, nato il 4.2.1944 a Roma, dichiaratamente domiciliato in Roma via Antonio Bertoloni n. 26, piano 3 interno 6. difeso di fiducia dall'avv. Matteo Sergio Calori del Foro di Milano
-libero, presente-

9) **MERLONGHI Delia**, nata il 26.2.1946 a Roma, elettivamente domiciliata ex art. 161 c.p.p. presso l'avv. Federico Luppi con studio in Milano, viale Piave n. 12
difesa di fiducia dall'avv. Federico Luppi del Foro di Milano
-libera, presente-

9) **MORASSO Emilio**, nato il 7.3.1951 a Genova, elettivamente domiciliato presso l'avv. Cesare Manzitti con studio in Genova, via Fieschi 6/16,
difeso di fiducia dall'avv. Cesare Manzitti del Foro di Genova e dall'avv. Monica Toscani del Foro di Torino
-libero, contumace-

10) **ACQUAMARE S.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Lungotevere Aventino n. 5, ivi domiciliata ex art. 161 c.p.p.,
difesa di fiducia dall'avv. Francesco Compagna del Foro di Roma
- presente -

11) **ACQUA PIA ANTICA MARCIA S.p.a.**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Lungotevere Aventino n. 5, ivi domiciliata ex art. 161 c.p.p.,
difesa di fiducia dall'avv. Francesco Compagna del Foro di Roma,
- presente -

IMPUTATI

GANDOLFO Domenico, CARLI Gianfranco, CONTI Carlo, CALTAGIRONE BELLAVISTA Francesco, GOTTI LEGA Andrea, MERLONGHI Delia, DEGL'INNOCENTI Stefano

A) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 40 comma II, 110, 117, 323 comma II c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, senza che il fatto costituisca più grave reato, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità come in epigrafe indicate e sotto ulteriormente specificate, nello svolgimento delle loro pubbliche funzioni e del pubblico servizio cui erano preposti - GANDOLFO Domenico, CARLI Gianfranco, CONTI Carlo quali pubblici ufficiali in violazione delle seguenti norme di legge:

Art. 1 l. 241/90 in tema di economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa;
art. 113 comma V lett. b) D. Lgs. 267/2000 sulla scelta tramite evidenza pubblica del socio privato di società mista deputata allo svolgimento di servizi pubblici aventi rilevanza economica

art. 116 D. Lgs. 267/2000 sulla scelta tramite evidenza pubblica del socio privato di società miste deputate all'esercizio di servizi pubblici ed alla realizzazione di infrastrutture ed opere di interesse pubblico

art. 2 comma II let. B) l. 109/94 sulla scelta tramite evidenza pubblica del socio privato di società mista per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio pubblico

art. 1 comma II D. Lgs. 163/2006 sulla scelta tramite evidenza pubblica del socio privato di società mista per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio pubblico


artt. 6, 9 e 10 e da 20 *bis* a 20 *undecies* D. Lgs. 189/2002 (ora 161 – 194 D. Lgs. 163/2006 relativi alla disciplina e alle modalità di scelta, tramite evidenza pubblica del *general contractor* (qualifica assunta da ACQUAMARE s.r.l.)

art. 10 D. Lgs. 190/2002 parimenti sulla modalità di scelta tramite evidenza pubblica del *general contractor*

45 *bis* e 46 R.D. 327/42 secondo i quali il concessionario può affidare ad altri soggetti le attività della concessione solo previa autorizzazione dell'Autorità concedente

intenzionalmente procuravano a Francesco BELLAVISTA CALTAGIRONE, GOTTI LEGA Andrea, MERLONGHI Delia e DEGL'INNOCENTI Stefano – in questa fase concorrenti *extranei* - un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nell'attribuzione ad ACQUAMARE s.r.l. de:

- l'appalto per la realizzazione dell'intera opera pubblica in assenza di gara alcuna sia al momento dell'ingresso di ACQUAMARE s.r.l. quale socio privato in Porto di Imperia s.p.a., sia al momento dell'affidamento dell'appalto medesimo, decisione peraltro già formalizzata tramite accordi contrattuali risalenti al 28.06.2005 - e dunque precedenti di un anno e mezzo il rilascio della concessione medesima dall'Ufficio Demanio del Comune alla Porto di Imperia s.p.a., sull'evidente certo presupposto che - nonostante il formale rispetto delle inidonee (Cfr. Delibera Conte dei Conti n. 5/2005) forme di pubblicità previste dal DPR 509/97 - la società avrebbe ottenuto la concessione;
- il corrispettivo stabilito in data 12.02.2007 in 160.000.000 di euro – pur indicando la concessione demaniale marittima quale costo totale dell'opera 80.000.000 di euro - poi lievitato a 209.000.000 di euro e contestualmente permutato nel 70% dei diritti di concessione (attribuiti alla Porto di Imperia s.p.a. dalla Concessione Demaniale Marittima n. 5/2006 del 28.12.2006) ed aventi in realtà il valore di euro 338.058.000,00 (tra l'altro corrispondenti al 76% del valore) a fronte di costi di



costruzione pari a euro 77.475.000,00 (sostanzialmente coincidenti con quanto indicato nell'atto di concessione).

contestualmente arrecando un correlativo e grave danno ingiusto a Porto di Imperia s.p.a. la quale dunque conferiva l'appalto di costruzione dell'opera pubblica ad ACQUAMARE s.r.l. pagandole un corrispettivo pari a euro 338.058.000,00 (corrispondenti al 76% dei cennati diritti di concessione) ricevendo in cambio una controprestazione del valore di euro 77.475.000,00, come meglio evidenziato al successivo capo B) della rubrica e senza svolgere GANDOLFO Domenico, CARLI Gianfranco, CONTI Carlo, controllo alcuno sulla congruità del corrispettivo medesimo (cfr. Cass. 26057/2004)

Più in particolare:

GOTTI LEGA Andrea, in qualità di Amministratore Unico di ACQUAMARE s.r.l., in data 28.06.2005 inviava a Porto di Imperia s.p.a. ed in particolare a GANDOLFO Domenico quale Amministratore Delegato (pubblico ufficiale) – facendo riferimento a pregresse intese - una promessa unilaterale a realizzare a propria cura e spese tutte le opere a terra e a mare previste nel progetto del porto, indicando quale corrispettivo in favore di ACQUAMARE s.r.l. medesima il 70% dei diritti di concessione (poi di fatto concretizzati nel 70% delle opere a terra ed a mare costruite)

CARLI Gianfranco e GANDOLFO Domenico, in qualità di legali rappresentanti di Porto di Imperia s.p.a. (pubblici ufficiali) e GOTTI LEGA Andrea quale legale rappresentante di ACQUAMARE s.r.l., in data 07.10.2005 sottoscrivevano un Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento ad ACQUAMARE s.r.l. della realizzazione delle opere a terra ed a mare del Porto di Imperia e stabilivano il corrispettivo per quest'ultima nel 70% dei diritti che la concessione demaniale avrebbe attribuito alla Porto di Imperia s.p.a. (peraltro solo in data 28.12.2006), omettendo CARLI e GANDOLFO di svolgere alcun controllo sulla congruità del corrispettivo.

GANDOLFO Domenico, nella sua qualità di Direttore Generale e comunque di legale rappresentante di Porto di Imperia s.p.a. (pubblico ufficiale), redigeva e sottoscriveva la Relazione illustrativa degli Amministratori per l'Assemblea Straordinaria ex art. 2441 comma I c.c. del 01.07.2005 – poi richiamata e recepita integralmente della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Imperia n. 56 del 27.06.2005 – ed attestava falsamente che il nuovo socio ACQUAMARE s.r.l. avrebbe reperito tutte le risorse necessarie per realizzare l'intero progetto “*senza ulteriori necessità finanziarie*”, fatto non corrispondente al vero, essendo ACQUAMARE s.r.l. remunerata con il 70% dei diritti di concessione, circostanza nota al GANDOLFO che, in tale qualità, in data 07.10.2005 aveva sottoscritto

l'Accordo Quadro di cui sopra. In conseguenza di ciò – e nell'erroneo convincimento dell'indifferenza, per il Comune di Imperia, dell'ammontare dei costi di costruzione dell'opera- il Consiglio Comunale di Imperia rinunciava all'esercizio del diritto di opzione sulla quota del 4% ceduta ad ACQUAMARE s.r.l. dal terzo socio Imperia Sviluppo s.r.l., consentendone l'ingresso nella società mista.

GANDOLFO Domenico, nella sua qualità di Direttore Generale di Porto di Imperia s.p.a. (pubblico ufficiale), nel corso del Consiglio di Amministrazione del 27.01.2006 illustrava il contenuto degli accordi intercorsi con ACQUAMARE s.r.l. dichiarando che l'ingresso di ACQUAMARE s.r.l. nella compagine societaria di Porto di Imperia s.p.a. *“ha rappresentato una scelta ben precisa”* che *“l'entità della permuta anch'essa discussa a suo tempo era parsa congrua, così come appare tuttora congrua”* (cfr. pag 89 del verbale del CdA, il quale, in conseguenza di ciò – e sulla base del falso presupposto della congruità della permuta evidenziato dal GALDOLFO - approvava l'Accordo Quadro già sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale in data 07.10.2005)

CARLI Gianfranco, in qualità di Presidente di Porto di Imperia s.p.a. (pubblico ufficiale), in data 28.12.2006 sottoscriveva con il Comune di Imperia la Concessione Demaniale Marittima n. 5/2006 in cui si prevedeva quale *“costo stimato delle opere tutto compreso”* la somma di euro 80.000.000,00 di euro (art. 4 comma VII)

CARLI Gianfranco e GANDOLFO Domenico, in qualità di legali rappresentanti di Porto di Imperia s.p.a. (pubblici ufficiali e senza svolgere alcun controllo sulla congruità del corrispettivo) e MERLONGHI Delia in qualità di legale rappresentante di ACQUAMARE s.r.l. – società controllata da Acqua Pia Antica Marcia s.p.a. – in data 12.02.2007 sottoscrivevano:

- contratto di affidamento a *contraente generale*, della realizzazione dell'intera opera, pattuendo il corrispettivo di 160.000.000,00 di euro –che Porto di Imperia s.p.a si impegnava a pagare con acconti semestrali (di euro 21.375.000,000 ciascuno) a decorrere dal 30.06.2007 con saldo finale al 30.06.2010;
- contestuale contratto preliminare con cui Porto di Imperia s.p.a concedeva ad ACQUAMARE s.r.l. per 50 anni, il 70% dei diritti che la concessione demaniale marittima le aveva attribuito dietro il pagamento da parte di ACQUAMARE s.r.l. del corrispettivo di 160.000.000 di euro, da pagarsi con le medesime modalità ed alle medesime scadenze di cui sopra;
- la scrittura privata di raccordo in cui si stabiliva la compensazione tra i due precedenti accordi sul presupposto della coincidenza tra i due valori.



GOTTI LEGA Andrea, divenuto membro del Comitato esecutivo di Porto di Imperia s.p.a, (pubblico ufficiale), CONTI Carlo quale Amministratore Delegato (pubblico ufficiale), CALZIA Paolo, Segretario dell'Assemblea e contemporaneamente Segretario Generale del Comune di Imperia (pubblico ufficiale) in data 28.05.2007 (unitamente a ISNARDI Pietro, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed AMABILE Teodoro Enzo in rappresentanza del Comune di Imperia per le quali due posizioni si procede separatamente) procedevano alla cessione del 70% delle opere a terra ad ACQUAMARE s.r.l. per un valore totale stimato in di euro 161.995.920,00 di cui 113.394.611,54 (pari al 70%) a ACQUAMARE s.r.l. e 48.601.308,46 (30%) a Porto di Imperia s.p.a.

CONTI Carlo, in qualità di Amministratore Delegato di Porto di Imperia s.p.a. (pubblico ufficiale) – previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione presieduto da CALZIA Paolo (pubblico ufficiale) del 30.06.2008 - concludeva con ACQUAMARE s.r.l. – ora in persona di DEGL'INNOCENTI Stefano – in data 30.04.2009 tre accordi dal contenuto speculare rispetto a quelli del 12.02.2007 ove il corrispettivo per ACQUAMARE s.r.l. saliva a euro 209.000.000 a seguito di asserite *“esigenze di ottimizzazione e razionalizzazione delle edificande strutture portuali”* – falsamente rappresentate con missiva a firma di MERLONGHI Delia datata il medesimo giorno 30.04.2009 (ed in relazione alla quale tra l'altro non si ha riscontro delle effettive modalità di invio da Roma a Porto di Imperia s.p.a. che tramite il CONTI, sottoscriveva i cennati, speculari accordi in Imperia, in pari data)

CONTI Carlo, in qualità di Direttore Generale di Porto di Imperia s.p.a. (pubblico ufficiale), e MERLONGHI Delia in qualità di legale rappresentante di ACQUAMARE s.r.l. in data 19.03.2010 sottoscrivevano ulteriori accordi dal contenuto speculare rispetto a quelli del 12.02.2007 e 30.04.2009 ove il corrispettivo per ACQUAMARE s.r.l. per le sole opere a mare saliva ad euro 145.480.000,00

CONTI Carlo, in qualità di Direttore generale e Legale rappresentante di Porto di Imperia s.p.a e MERLONGHI Delia legale rappresentante di ACQUAMARE s.r.l., in data 23.03.2010 sottoscrivevano atto di sub-concessione a rogito notaio Gianni DONETTI con il quale la società concessionaria concedeva ad ACQUAMARE s.r.l. per tutta la durata della concessione demaniale - 55 anni – le opere a mare ivi meglio descritte (tra cui posti barca, posti auto scoperti, posti auto coperti, interrati e cave nautiche) per un corrispettivo pari a euro 145.480.000,00 di euro da ritenersi già pagato da parte di ACQUAMARE s.r.l. con le modalità convenute (e cioè con la realizzazione delle opere medesime nel falso presupposto della coincidenza tra i due valori costo di costruzione/ valore delle opere costruite).

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Reato commesso in Imperia dall'anno 2005 al 05.03.2012, data dell'esecuzione della misura cautelare.

CALTAGIRONE BELLAVISTA Francesco, GOTTI LEGA Andrea, CARLI Gianfranco, GANDOLFO Domenico, MERLONGHI Delia, CONTI Carlo, DEGL'INNOCENTI Stefano, CALZIA Paolo

B) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 comma II, 61 nn. 7 e 9, 640 comma II n. 1 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro nelle rispettive qualità come in epigrafe indicate, dopo l'ingresso - nell'anno 2005 - nella compagine societaria di Porto di Imperia s.p.a. di ACQUAMARE s.r.l. amministrata di fatto da Francesco BELLAVISTA CALTAGIRONE al fine di attribuire ad essa l'appalto per la realizzazione "chiavi in mano" delle opere costituenti il Porto Turistico di Imperia ed oggetto della concessione demaniale marittima che la Porto di Imperia s.p.a. avrebbe ottenuto dal Comune il 28.12.2006, nonché, dopo aver consentito l'ingresso nel C.d. A. della medesima, tra gli altri, di Francesco BELLAVISTA CALTAGIRONE (amministratore di fatto di ACQUAMARE s.r.l.) e di Andrea GOTTI LEGA, **CALTAGIRONE BELLAVISTA, GOTTI LEGA, DEGLI INNOCENTI e MERLONGHI**, agendo inoltre con la riserva mentale di non adempiere, da parte di ACQUAMARE agli obblighi assunti nei tempi e nei modi previsti contrattualmente e di ottenere la cessione dei diritti da parte di PORTO DI IMPERIA in pagamento delle fatture, in modo svincolato dall'effettiva progressione dei lavori*, dopo aver stipulato, in data 12.02.2007 (precisamente tra le persone di Gianfranco CARLI e Domenico GANDOLFO per Porto di Imperia s.p.a. e MERLONGHI Delia per ACQUAMARE) due contratti in cui si prevedeva che il corrispettivo spettante ad ACQUAMARE - fissato in 160.000.000 di euro - fosse contestualmente permutato nel 70% delle costruende opere, nel falso presupposto della congruità di tale permuta, corrispettivo poi lievitato in 209.000.000 di euro con ulteriori contratti stipulati il 30.04.2009 tra CONTI Carlo per Porto di Imperia s.p.a. e DEGL'INNOCENTI Stefano per ACQUAMARE S.r.l.), con artifici e raggiri consistiti nell'occultare l'esistenza di tale corrispettivo al Comune di Imperia- il quale anche su tale falso presupposto emanava la Delibera n. 56 del 27.07.2005 che consentiva l'ingresso di ACQUAMARE nella compagine societaria di Porto di Imperia s.p.a., rinunciando all'esercizio del diritto di opzione sulle quote alla stessa cedute dall'altro socio privato, Imperia Sviluppo s.r.l. - nell'occultare i costi reali - assai inferiori - omettendo (CARLI Gianfranco, GANDOLFO Domenico, CONTI Carlo e CALZIA Paolo) qualsivoglia controllo sulla congruità del corrispettivo fissato, redigendo i progetti definitivi dell'opera - pure regolarmente depositati presso l'Ufficio urbanistica del Comune diretto da CALZIA Ilvo - in violazione

del DM 14.04.1998 (in particolare omettendo di indicare il dettaglio delle quantità ed indicando prezzi unitari fuori prezziario e privi di giustificazione), nella mancata redazione dei progetti esecutivi e dei SAL, nella creazione di una catena di sub-appalti fittizi tra società non operative (PESCHIERA Edilizia s.r.l., SIELT s.r.l. ed EUROAPPALTI s.r.l.), tutte riconducibili a Francesco BELLAVISTA CALTAGIRONE con corrispettivi progressivamente calanti così da lucrare sulla mera intermediazione, inducendo in errore la Commissione di Vigilanza e Collaudo – organo pubblico deputato alla verifica dei costi di costruzione - presentandole fatture, asseriti SAL ed asseriti computi metrici del tutto inattendibili, taluni privi di sottoscrizione e comunque recanti costi di costruzione non giustificabili, procuravano un ingiusto profitto ad ACQUAMARE s.r.l. consistito nella differenza tra l'ammontare del corrispettivo conseguito nei confronti della committente Porto di Imperia s.p.a. (pari al 70% valore complessivo dell'opera, stimato in 444.707.000,00 di euro, **opera che comunque si aveva in animo di non completare**)* ed i costi effettivamente sostenuti (pari a euro 22.836.272,54 alla data del 01.08.2011) - con correlativo danno per la Porto di Imperia s.p.a., **(dato dallo squilibrio di prezzo in astratto e dallo scarto in concreto tra quanto ceduto ad ACQUAMARE e quanto acquisito dalla stessa)*** per il Comune (socio della stessa), in tal modo defraudati delle opere loro legittimamente spettanti, nonché con danno per il Demanio, proprietario delle aree sulle quali le stesse sono state costruite, essendo la durata della concessione basata sul rapporto costi/ricavi che nella fattispecie è stato fraudolentemente, oltremodo alterato.

Più in particolare:

GOTTI LEGA Andrea, in qualità di Amministratore Unico di ACQUAMARE s.r.l., in data 28.06.2005 inviava a Porto di Imperia s.p.a. ed in particolare a GANDOLFO Domenico quale Amministratore Delegato – facendo riferimento a pregresse intese - una promessa unilaterale a realizzare a propria cura e spese tutte le opere a terra e a mare previste nel progetto indicando quale corrispettivo in favore di ACQUAMARE s.r.l. medesima il 70% dei diritti di concessione (poi di fatto concretizzati nel 70% delle *costruende* opere a terra ed a mare)


CARLI Gianfranco e GANDOLFO Domenico, in qualità di legali rappresentanti di Porto di Imperia s.p.a. e GOTTI LEGA Andrea quale legale rappresentante di ACQUAMARE s.r.l., in data 07.10.2005 – e dunque un anno e mezzo prima che tale società ottenesse la concessione demaniale - sottoscrivevano un Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento ad ACQUAMARE s.r.l. della realizzazione delle opere a terra ed a mare del Porto di Imperia ed corrispettivo per quest'ultima il 70% dei diritti che la concessione demaniale avrebbe attribuito alla prima, omettendo qualsivoglia verifica sulla congruità del corrispettivo.



GANDOLFO Domenico, nella sua qualità di Direttore Generale e comunque di legale rappresentante di Porto di Imperia s.p.a., redigendo e sottoscrivendo la Relazione illustrativa degli Amministratori per l'Assemblea Straordinaria ex art. 2441 comma I c.c. del 01.07.2005 – poi richiamate e recepite integralmente della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Imperia n. 56 del 27.06.2005 – attestava falsamente che il nuovo socio ACQUAMARE s.r.l. avrebbe reperito tutte le risorse necessarie per realizzare l'intero progetto *“senza ulteriori necessità finanziarie”* con ciò volendo, evidentemente, significare che si sarebbe accollato l'intero onere finanziario, fatto non corrispondente al vero, essendo ACQUAMARE s.r.l. remunerato con il 70% dei diritti di concessione da parte di Porto di Imperia s.p.a., circostanza ben nota al GANDOLFO che, in tale qualità, in data 07.10.2005 aveva sottoscritto l'Accordo Quadro di cui sopra. Il Consiglio Comunale di Imperia, pertanto, anche sulla base di tale falso presupposto, contenuto nella citata relazione fatta pervenire al Comune medesimo, consentiva l'ingresso di ACQUAMARE s.r.l. nella compagine societaria di Porto di Imperia s.p.a.

GANDOLFO Domenico, nella sua qualità di Direttore Generale di Porto di Imperia s.p.a., nel corso del Consiglio di Amministrazione del 27.01.2006 illustrava il contenuto degli accordi intercorsi con ACQUAMARE s.r.l. dichiarando che l'ingresso di ACQUAMARE s.r.l. nella compagine societaria di Porto di Imperia s.p.a. *“ha rappresentato una scelta ben precisa”* che *“l'entità della permuta anch'essa discussa a suo tempo era parsa congrua, così come appare tuttora congrua”*, circostanza non corrispondente al vero in quanto alcun controllo sulla verifica della congruità di tale corrispettivo è mai stata fatta (cfr. pag 89 del verbale del CdA, il quale, in conseguenza di ciò – e sulla base del falso presupposto della congruità della permuta evidenziato dal GANDOLFO - approvava l'Accordo Quadro già sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale in data 07.10.2005)

CALZIA Paolo, in qualità di Direttore Generale del Comune di Imperia s.p.a., redigeva e sottoscriveva le note datate 15.05.2006 e 21.06.2006 con cui falsamente rappresentava all'Autorità per la Vigilanza sui LLPP - nel frattempo intervenuta su richiesta di un gruppo di Consiglieri Comunali – che Porto di Imperia s.p.a era un soggetto di diritto privato, operante in regime di libera concorrenza, non destinata alla gestione ed erogazione di servizi pubblici bensì deputata *“allo svolgimento di attività imprenditoriali e promozionali nel settore portuale e del turismo nautico”*, e che l'opera sarebbe stata realizzata da ACQUAMARE s.r.l. con risorse sue proprie, così omettendo di indicare il corrispettivo che quest'ultima aveva già concordato con Porto di Imperia s.p.a e consistente nel 70% dei diritti di concessione, circostanza nota al CALZIA (cfr. verbale di interrogatorio del 14.09.2010: *“Io ho sempre saputo che come corrispettivo ad ACQUAMARE doveva andare il 70% delle opere realizzate, fino alla scadenza della concessione”*) e comunque omettendo anche successivamente di comunicare all'Autorità la presenza di un



corrispettivo monetario permutato in diritti di concessione in favore di ACQUAMARE s.r.l.


CARLI Gianfranco, in qualità di Presidente di Porto di Imperia s.p.a., in data 28.12.2006 sottoscriveva con il Comune di Imperia la Concessione Demaniale Marittima n. 5/2006 in cui si prevedeva quale “costo stimato delle opere tutto compreso” la somma di euro 80.000.000,00 di euro (art. 4 comma VII)

CARLI Gianfranco e GANDOLFO Domenico, in qualità di legali rappresentanti di Porto di Imperia s.p.a. (omettendo qualsivoglia controllo sulla congruità) e MERLONGHI Delia in qualità di legale rappresentante di ACQUAMARE s.r.l. – società controllata da Acqua Pia Antica Marcia s.p.a. – in data 12.02.2007 sottoscrivevano:

- contratto di affidamento a *contraente generale*, della realizzazione dell’intera opera pattuendo il corrispettivo di 160.000.000 di euro –che Porto di Imperia s.p.a si impegnava a pagare con acconti semestrali (di euro 21.375.000,00 ciascuno) a decorrere dal 30.06.2007 con saldo finale al 30.06.2010;
- contestuale contratto preliminare con cui Porto di Imperia s.p.a concedeva ad ACQUAMARE s.r.l. per 50 anni, il 70% dei diritti che la concessione demaniale marittima le aveva attribuito dietro il pagamento da parte di ACQUAMARE s.r.l. del corrispettivo di 160.000.000 di euro, da pagarsi con le medesime modalità ed alle medesime scadenze di cui sopra;
- la scrittura privata di raccordo in cui si stabiliva la compensazione tra i due precedenti accordi sul presupposto della coincidenza tra i due valori.

Quindi, appena due giorni dopo, in data 14.02.2007 MERLONGHI Delia concludeva un contratto con il medesimo contenuto (realizzazione “chiavi in mano” delle opere a terra e a mare del Porto Turistico di Imperia) con PESCHIERA Edilizia s.r.l. di cui la medesima era legale rappresentante, fissando il corrispettivo di 110.000.000,00 di euro e concludendo un contratto con se stessa, essendo contemporaneamente legale rappresentante di entrambe le società;

successivamente, in qualità di legale rappresentante di PESCHIERA Edilizia s.r.l. la medesima MERLONGHI Delia sub-appaltava ulteriormente l’intera opera a SIELT s.r.l. (opere marittime, impiantistiche e di urbanizzazione al corrispettivo di 55.000.000 di euro) e ad EUROAPPALTI s.r.l. (autorimessa interrata, le opere a terra, a verde ed impianti di irrigazione al prezzo di 54.500.000 di euro), entrambe rappresentate da GIOVAGNOLI Emanuele, dipendente di Acqua Pia Antica Marcia s.p.a. che a sua volta concludeva ulteriori contratti di sub-appalto con corrispettivi ulteriormente calanti.



GOTTI LEGA Andrea, membro del Comitato esecutivo di Porto di Imperia s.p.a, CONTI Carlo quale Amministratore Delegato, CALZIA Paolo, Segretario dell'Assemblea e contemporaneamente Segretario Generale del Comune di Imperia, in data 28.05.2007 (unitamente a ISNARDI Pietro, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed AMABILE Teodoro Enzo in rappresentanza del Comune di Imperia per le quali due posizioni si procede separatamente) procedevano alla cessione del 70% delle opere a terra ad ACQUAMARE s.r.l. per un valore totale stimato in di euro 161.995.920,00 di cui 113.394.611,54 (pari al 70%) a ACQUAMARE s.r.l. e 48.601.308,46 (30%) a Porto di Imperia s.p.a. (senza svolgere il CONTI ed il CALZIA alcun controllo sulla congruità del corrispettivo).

CONTI Carlo in qualità di Amministratore Delegato di Porto di Imperia s.p.a. – previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione presieduto da CALZIA Paolo del 30.06.2008 - concludeva con ACQUAMARE s.r.l. – ora in persona di DEGL'INNOCENTI Stefano – in data 30.04.2009 tre accordi dal contenuto speculare rispetto a quelli del 12.02.2007 ove il corrispettivo per ACQUAMARE s.r.l. saliva a euro 209.000.000 a seguito di asserite *“esigenze di ottimizzazione e razionalizzazione delle edificande strutture portuali”* – falsamente rappresentate con missiva a firma di MERLONGHI Delia datata il medesimo giorno 30.04.2009 (ed in relazione alla quale tra l'altro non si ha riscontro alcuno delle effettive modalità di invio e ricezione da Roma a Porto di Imperia s.p.a., che tramite il CONTI, sottoscriveva i cennati, speculari accordi in Imperia, in pari data). Omettendo il CONTI ed il CALZIA ogni controllo sulla verifica della congruità economica dell'accordo).

In seguito a ciò, MERLONGHI Delia, in qualità di legale rappresentante di ACQUAMARE s.r.l. sottoscriveva un accordo modificativo in data 20.01.2009 o 27.02.2009 (sussistendone due copie apparentemente identiche ma con date diverse) in cui il corrispettivo per PESCHIERA s.r.l. – in questo caso rappresentata dalla di lei figlia FOCI Emanuela - saliva a 160.000.000 di euro.

CONTI Carlo, in qualità di Direttore generale di Porto di Imperia s.p.a. e MERLONGHI Delia in qualità di legale rappresentante di ACQUAMARE s.r.l. in data 19.03.2010 sottoscrivevano ulteriori accordi dal contenuto speculare rispetto a quelli del 12.02.2007 e 30.04.2009 ove il corrispettivo per ACQUAMARE s.r.l. per le sole opere a mare saliva ad euro 145.480.000,00

CONTI Carlo in qualità di Direttore Generale e Legale rappresentante di Porto di Imperia s.p.a e MERLONGHI Delia legale rappresentante di ACQUAMARE s.r.l., in data

23.03.2010 sottoscrivevano atto di sub-concessione a rogito notaio Gianni DONETTI con il quale la società concessionaria concedeva ad ACQUAMARE s.r.l. per tutta la durata della concessione demaniale - 55 anni – le opere a mare ivi meglio descritte (tra cui posti barca, posti auto scoperti, posti auto coperti, interrati e cave nautiche) per un corrispettivo pari a euro 145.480.000,00 di euro da ritenersi già pagato da parte di ACQUAMARE s.r.l. con le modalità convenute (e cioè con la realizzazione delle opere medesime nel falso presupposto della coincidenza tra i due valori costo di costruzione/ valore delle opere costruite) e senza svolgere il CONTI alcuna verifica sulla congruità di tale corrispettivo.

CONTI Carlo induceva in errore la Commissione di Vigilanza e Collaudo producendo asseriti Stati Avanzamento Lavori da lui stesso sottoscritti datati 31.08.2007 – 30.05.2008 – 30.11.2008 - 30.10.2009 – 28.02.2010 - 15.03.2010 l'ultimo dei quali indicante la somma di 145.480.000.000 quali asseriti costi di costruzione per le sole opere a mare e successivamente con missiva Prot. N. 223/2010 del 25.06.2010 inviata alla commissione medesima, nel vano tentativo di giustificare l'esorbitanza della cifra rispetto a quanto indicato nei progetti (documento STI03 in cui il costo delle opere marittime era di soli 29.329.804,23), riferiva che tale cifra doveva intendersi in realtà riferita a tutte le opere e non solo a quelle a mare, inoltre partecipava alla seduta della commissione del 13.01.2011 e consegnava un documento denominato allegato 11, attestando che ciò esauriva la documentazione tecnico-contabile, così riuscendo nel proprio intento in quanto la commissione, con il verbale n. 32 redatto in tale data attestava di aver "finalmente" acquisito la documentazione richiesta, salvo poi con successivo verbale n. 33 del 20.01.2011 rilevarne la totale inattendibilità, concetto ampiamente ribadito nel verbale n. 345 del 18.02.2011 con il quale per tale motivo sospendeva ufficialmente la propria attività. Inoltre, poneva in essere ulteriori artifici e raggiri ai danni della Commissione di Vigilanza e Collaudo redigendo, sottoscrivendo e producendo alla stessa:

- le note prot. n. 223/2010 del 25.06.2010; 224/2010 del 25.06.2010, 227/2010 del 28.06.2010, 242 del 07.07.2010,
- una copia del Piano Economico Finanziario- Variante 2007 ed il Progetto Definitivo variante;
- la "Stima lavori impianti elettrici" STI04 datato 19.11.2008;
- n. 6 Stati di Avanzamento Lavori falsamente attestanti lo stato di esecuzione delle opere nelle date 31.08.2007, 30.05.2008, 30.11.2008, 31.10.2009, 28.02.2010, 15.03.2010

tutti dal contenuto ideologicamente falso come meglio descritto ai successivi capi F), G), H); I), L), M), N), O) e P).

GOTTI LEGA Andrea concorreva a indurre in errore la Commissione di Vigilanza e Collaudo sottoscrivendo – in questo caso quale legale rappresentante della Porto di Imperia s.p.a. - la nota n. 225/2010 del 26.06.2010 in cui, a fronte dei rilievi mossi dalla

Commissione di Vigilanza e Collaudo con riguardo al certificato di pagamento n. 6 del 15.03.2010 contenente la cifra di 145.480.000 di euro per le opere a mare (che non era congruo con quanto indicato nel progetto approvato, documento STI03, in cui il costo delle opere marittime era di soli 29.329.804,23), attestava che tale "disallineamento" era dovuto ad una "differente impostazione del computo metrico del documento STI03" e più in generale che si trattava di un equivoco.

Con l'aggravante per CALTAGIRONE BELLAVISTA Francesco, GOTTI LEGA Andrea, CARLI Gianfranco, GANDOLFO Domenico, CONTI Carlo, DEGL'INNOCENTI Stefano, CALZIA Ilvo, CALZIA Paolo per aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio in quanto membri del Consiglio di Amministrazione di Porto di Imperia s.p.a. ed in tale qualità autorizzando, sottoscrivendo ovvero, comunque fornendo il proprio contributo causale attivo ed omissivo, come sopra descritto, alla stipula dei contratti con ACQUAMARE s.r.l. senza verificare la congruità economica delle permuthe né l'effettivo svolgimento delle prestazioni contrattuali assunte nella qualità di *general contractor* da parte di quest'ultima né la sussistenza delle caratteristiche richieste dalla legge per assumere tale qualifica da parte di ACQUAMARE s.r.l. (che - infatti - si limitava a sub-appaltare l'intera commessa ad un corrispettivo inferiore di 50.000.000,00 di euro senza svolgere alcunché a PESCHIERA Edilizia s.r.l. rappresentata ora dalla MERLONGHI stessa, ora dalla di lei figlia FOCI Emanuela, lucrando sulla mera intermediazione), avendo l'atto di concessione trasferito alla Porto di Imperia s.p.a. i compiti dell'ente concedente Demanio ed essendo pertanto essi obbligati ad agire per pervenire alla corretta attuazione dell'opera di primario interesse per la collettività con il più razionale impiego delle risorse pubbliche (cfr. Cass. 26057/2004).

Con l'aggravante - per tutti gli indagati - di aver cagionato alla Porto di Imperia s.p.a ed al suo socio Comune un danno patrimoniale di rilevante gravità, costituito dalla differenza tra i costi in oggi effettivamente sostenuti, pari a euro 22.836.272,54 (a fronte di un totale di euro 77.475.000,00) ed il corrispettivo già pagato *in acconto* ad ACQUAMARE s.r.l. per la costruzione dell'intera opera, pari al 70% del valore complessivo prudenzialmente valutato in 444.707.000,00 di euro.

Reato commesso in Imperia dall'anno 2005

fino al pagamento da parte di Porto di Imperia delle seguenti fatture emesse da ACQUAMARE

Data	Numero	Imponibile	I.V.A. aliq. 20%	Totale
11/09/2007	5	21.375.000	4.275.000	25.650.000
03/06/2008	2	21.375.000	4.275.000	25.650.000

04/12/2008	13	21.375.000	4.275.000	25.650.000
31/12/2008	28	21.375.000	4.275.000	25.650.000
19/09/2009	31	21.375.000	4.275.000	25.650.000
11/03/2010	5	21.375.000	4.275.000	25.650.000
23/03/2010	8	17.230.000	3.446.000	20.676.000
TOTALE	====	145.480.000	29.096.000	174.576.000

E quindi fino al 23.3.2010 con cessione di diritti fatturati per importi identici.*

e fino al 05.03.2012, in cui, in seguito all'arresto di Francesco BELLAVISTA CALTAGIRONE, GOTTI LEGA Andrea e MERLONGHI Delia veniva, di fatto, sospesa l'attività di vendita del 70% delle opere a mare ed a terra da parte di ACQUAMARE s.r.l. e quindi del conseguimento dei relativi incassi che configurano l'ingiusto profitto del reato fino a quel momento in atto con il progressivo danno per Porto di Imperia s.p.a., Comune di Imperia, Demanio. (In particolare le opere a terra sono state formalmente attribuite ad ACQUAMARE s.r.l. con scrittura privata del 20.07.2007 sottoscritta da CONTI e MERLONGHI in esecuzione delle disposizioni del comitato esecutivo della Porto di Imperia del 28.05.2007, composto tra gli altri da GOTTI LEGA Andrea e CONTI Carlo; le opere a mare sono state invece conseguite da ACQUAMARE s.r.l., con atto notarile di sub - concessione sottoscritto da CONTI e MERLONGHI rogitato dal notaio Gianni DONETTI il 23.03.2010)**.

** (in corsivo imputazione originaria ex art. 429 c.p.p.)

* (in grassetto modifica dell'imputazione del P.M. all'udienza del 7.4.2014)

CALTAGIRONE BELLAVISTA Francesco

C) del reato di cui all'art. 338 c.p. perché usava minaccia nei confronti del Comune e del Consiglio Comunale di Imperia per impedirne e per turbarne l'attività. In particolare durante le conversazioni telefoniche che di seguito in parte si riportano ed intercorse principalmente con CONTI Carlo, dichiarava reiteratamente che se il Comune non avesse fatto blocco unico e non avesse difeso il Porto lui avrebbe "sparato a zero" contro il Comune, che l'On. Claudio SCAJOLA doveva intervenire e "mettere in riga i suoi uomini" all'interno del Comune, in quanto in caso contrario lui gli avrebbe "rigirato la frittata", che si sarebbe alleato con l'opposizione ad avrebbe fatto ricadere tutta la responsabilità sul Comune:

" tu dì a LANTERI dì a LANTERI che se mi rompono i coglioni sparo a zero contro di lui sparo a zero contro il Comune e poi vedrai alla sinistra che cosa succede" (Conv. Progr. n. 145 del 20.08.2010 con CONTI Carlo)

Handwritten signature and initials, possibly 'P. M.' or similar, located at the bottom right of the page.

“bene però allora digli che non facciano altri provvedimenti quelli del Comune scusami”
(conv. progr. 330 del 23.08.2010 con CONTI Carlo)

“Il Comune deve fare blocco con noi” (progr. 426 del 24.08.2010)

Reiteratamente pretendeva che l'On. Claudio SCAJOLA mettesse in riga i suoi uomini all'interno del Comune (Progr. n. 426 del 24.08.2010 con CONTI Carlo *“ma sono sue le teste di cazzo mica son di altri” “sono gente sua è lui che li deve mettere un pochino in riga scusami” “il ragionamento è uno solo o facciamo blocco tutti insieme oppure ognuno va per conto suo ma ognuno dice quello che vuole!” “e quindi siamo d'accordo siamo assolutamente d'accordo però è lui che deve mettere a posto il Comune è il Comune che ci rompe il cazzo con LANTERI con tutte 'ste stronzate qui” “allora il punto focale è che il Comune deve stare allineato,” “il Comune si deve allineare e deve difendere il porto”* (progr. n. 426 del 24.08.2010);

“voglio andare in Comune e dirgli proprio questo...ragazzi dite quello che volete fare perché se voi volete mettervi contro di noi e fare pure voi quelli che criticano allora noi parliamo e allora il discorso cambia poi vediamo cosa succede” “una cosa è sicura che noi non è che ci facciamo mettere sulla graticola così da soli eh” (progr. n. 542 del 25.08.2010 con CONTI Carlo);

“ma guarda che se noi siamo compatti non salta proprio niente, te lo dico io che cominciamo che il Comune vuole cercare di svicolare e allora comincia a fare il Catone il censore allora le cose si mettono male ecco te lo dico molto chiaramente” (progr. 290 del 25.08.2010, con Luca LANTERI)

“anche Claudio che stia ben attento perché o allinea il Comune o a me non me ne frega niente” “...siccome stanno facendo questo giochetto io questo giochetto non lo accetto io gli rigiro la frittata e gli ricade addosso a loro è!” “comunque il concetto è se tu parli con LANTERI e con STRESCINO digli: guardate l'ingegnere è pronto alla collaborazione massima ma se pensate di girare la frittata... allora vi sbagliate perché dopo veramente rigira tutto contro di voi perché poi son loro i responsabili veri” (progr. 692 del 26.08.2010 con CONTI Carlo)

“l'importante io ti avevo pregato parla con LANTERI parla con il Sindaco.. e vedi di chiarire una volta per tutte che o si allineano oppure io vengo fuori veramente duro” “loro si devono allineare non devono fare quelli che si sfilano e lasciano il cerino in mano a noi hai capito?” (progr. n. 710 del 26.08.2010)

“allora mi raccomando di andare da Paolo a dargli questo messaggio a Paolo che noi siamo sempre voglio dire c'ho grande rispetto per lui, non facciamo scherzi diglielo chiaro e tondo perché non è proprio il caso, ma glielo devi dire tu, ma proprio di brutto muso eh” (progr. 751 del 26.08.2010 con CONTI Carlo)

“Claudio Claudio arriva domenica e domenica vediamo cosa succede io comunque io ti dico una cosa molto semplice io sto bello tranquillo e sereno perché io non ho fatto niente

però o il Comune o Claudio si allinea e il Comune si allinea o io sparo a zero contro il Comune" ... "questo è sicuro" (progr. n. n. 792 del 27.08.2010 con CONTI Carlo).

Inoltre, venuto a conoscenza del fatto che il Comune di Imperia aveva fissato per il 23.09.2010 un Consiglio Comunale cd. "monotematico" sul Porto, si faceva passare da CONTI Carlo il testo della Delibera prima che fosse passata all'esame del Consiglio medesimo e ne modificava il contenuto in quanto aveva un "tono da commissariamento" a lui non gradito e d inoltre dichiarava che il Comune non avrebbe dovuto permettersi di inserire una limitazione a possibili, futuri aumenti di capitale della Porto di Imperia s.p.a., in quanto "se ci vuole un aumento di capitale per altre valutazioni è chiaro che si deve fare":

"senti io ho visto questa bozza del Comune".. "come si permette il Comune di.. voglio dire l'aumento di capitale per quanto ci riguarda.." "ma perché non ci deve essere l'aumento di capitale eh, scusami" (progr. n. 1268 del 17.09.2010 con Ing. ALBORNO)

"si tutte robe che noi che il Comune come si permette di entrare nel senso è l'aumento di capitale per quanto riguarda le opere e tutti i nostri accordi sicuramente certo che no ma se poi invece ci vuole un aumento di capitale per altre valutazioni è chiaro che si deve fare" ... "e e c'è l'aumento di capitale è c'è ci sono al punto 8 e 9 mi pare due frasi incomprensibili in cui chiedono.. l'ultima poi me l'ha spiegata Carlo CONTI dice così chiedono una verifica del tipo che i locali commerciali le attività commerciali che si mettono dentro al porto non devono depauperare le attività della città di Imperia che voglio dire è una cosa che veramente...è una cosa sibillina che vuol dire tutto e niente..." "inaccettabile" (progr. n. 1269 del 17.09.2010 con Ing. CAPITELLI)

"allora diciamo, ho visto questa cosa, questa diciamo bozza di delibera del Comune"..." allora questa roba qui messa così sembra quasi un commissariamento e quindi secondo me la forma deve essere messa un pochino meglio" "quello che è abbastanza importante sono due cose uno è il tono questa è una delibera di commissariamento e non va bene scusami eh proprio non va bene e tu sare.. dovresti essere il primo a ribellarti a una cosa di questo genere qui, quindi il tono (...) con cui viene fatta questa cosa non va bene per niente perché noi non abbiamo fatto niente che non andava bene ci son.. c'è qualche precisazione da dare la diamo ma non è che ci dev'essere imposto, poi bisogna manda..questo punto qua di dare mandato al Sindaco anche per tramite dei rappresentanti del Comune in seno a Porto di Imperia al fine di avviare le forme più opportune un confronto con i soci..per definire un accordo che impieghi i soci stessi a non a non approvare aumenti di capitale della società alt: aumenti di capitale della società che riguardino i lavori e gli accordi fatti ok, ma tutto il resto..se la società fa un lavoro extra" ... "non esiste che il Comune intervenga" (progr. n. 3319 del 18.09.2010 con CONTI Carlo)

Reato commesso in Imperia nei mesi di agosto e settembre 2010.

GOTTI LEGA Andrea

D) del reato di cui all'art. 479 in relazione all'art. 476 comma II c.p. perché, in qualità di legale rappresentante di Porto di Imperia s.p.a e dunque di pubblico ufficiale, formava e sottoscriveva la nota n. 225/2010 del 26.06.2010 indirizzandola al Presidente della Commissione di Vigilanza e Collaudo, al presidente della Giunta Regionale, al Sindaco del Comune di Imperia, alla Capitaneria di Porto di Imperia nonché alla Procura della Repubblica di Imperia in cui, a fronte dei rilievi mossi dalla Commissione di Vigilanza e Collaudo con riguardo al certificato di pagamento n. 6 del 15.03.2010 contenente la cifra di 145.480.000 di euro per le opere a mare (che non era congruo con quanto indicato nel progetto approvato, documento STI03, in cui il costo delle opere marittime era di soli 29.329.804,23), attestava che tale "disallineamento" era dovuto ad una "*differente impostazione del computo metrico del documento STI03*" e più in generale che si trattava di un equivoco, nonchè attestava falsamente che la Porto di Imperia s.p.a. aveva sempre fornito la documentazione contabile completa alla data di riferimento, volendo evidentemente significare che era stata fornita attendibile documentazione attestante i costi dell'opera.

Con l'aggravante per aver commesso il fatto in relazione ad un atto facente fede fino a querela di falso in quanto attestante un'attività di verifica del pubblico ufficiale.

Reato commesso in Imperia il 26.06.2010

E) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 389 c.p. perché, avendo riportato, in data 14.02.2004, condanna dalla Corte di Appello di Milano alla pena finale di anni tre e mesi dieci di reclusione per reati di bancarotta fraudolenta dalla quale conseguiva la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali nonché l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni dieci, in più occasioni, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, trasgrediva a detti obblighi ed ai divieti inerenti a tale pena essendo amministratore di ACQUAAMARE s.r.l., membro del Consiglio di Amministrazione di Porto di Imperia s.p.a. e legale rappresentante di quest'ultima.

Reato commesso in Roma e Imperia dal 2005 al 21.03.2012 (data in cui rassegnava le dimissioni)

CONTI Carlo

F) del reato di cui agli artt. 48-479 in relazione all'art. 476 comma II c.p., perché, in qualità di Direttore Generale di Porto di Imperia s.p.a., dichiarando alla Commissione di Vigilanza e Collaudo nel corso della seduta del 13.01.2010 di aver depositato presso il Comune di



Imperia documentazione - denominata "Allegato I" - contenente la documentazione contabile per i lavori a tutto il 15.03.2010 attestando che la stessa avrebbe consentito alla commissione l'accertamento dei costi sostenuti da Porto di Imperia s.p.a. per la costruzione delle opere a tale data, induceva in errore la Commissione medesima che, nel verbale n. 32 del 13.01.2010, a sua volta falsamente attestava di avere finalmente acquisito la documentazione che le necessitava per verificare i costi.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in relazione ad un atto facente fede fino a querela di falso essendo il verbale della commissione di vigilanza e collaudo un documento attestante una attività di verifica del pubblico ufficiale.

Reato commesso in Imperia il 13.01.2010

G) del reato di cui all'art. 479 in relazione all'art. 476 comma II c.p., perché, nella sua qualità di Direttore Generale di Porto di Imperia s.p.a. e dunque di pubblico ufficiale, nella nota Prot. N. 223/2010 del 25.06.2010 indirizzata al Presidente della Commissione di Vigilanza e Collaudo, al Presidente della Giunta Regionale, al Sindaco del Comune di Imperia, alla Capitaneria di Porto di Imperia nonché alla Procura della Repubblica di Imperia attestava falsamente fatti dei quali tale atto era destinato a provare la verità e cioè che il certificato di pagamento n. 6 del 15.03.2010 riportava "per un errore di imputazione che appare evidente nonché per la sua macrospecificità, il valore di tutte le opere del porto pari a euro 145.800.000 e non delle sole opere marittime" così artatamente sovrapponendo i due concetti costo delle opere e loro valore all'evidente fine di confondere la Commissione di Vigilanza alla quale interessavano unicamente i costi dell'opera.

Con l'aggravante per aver commesso il fatto in relazione ad un atto facente fede fino a querela di falso in quanto attestante un'attività di verifica del pubblico ufficiale.

Reato commesso in Imperia il 25.06.2010

H) del reato di cui all'art. 479 in relazione all'art. 476 comma II c.p., perché, nella sua qualità di Direttore Generale di Porto di Imperia s.p.a. e dunque di pubblico ufficiale, nella nota Prot. N. 224/2010 del 25.06.2010 indirizzata al Presidente della Commissione di Vigilanza e Collaudo, al presidente della Giunta Regionale, al Sindaco del Comune di Imperia, alla Capitaneria di Porto di Imperia nonché alla Procura della Repubblica di Imperia attestava falsamente fatti dei quali tale atto era destinato a provare la verità e cioè che in data 03.06.2010 con nota prot. n. 199/2010 Porto di Imperia s.p.a. aveva trasmesso i SAL con i relativi certificati di pagamento debitamente sottoscritti dal Direttore dei lavori e dalla concessionaria medesima unitamente alle fatture emesse dal Contraente Generale ad esauritivo adempimento della richiesta pervenuta, che in data 24.06.2010 erano stati inviati SAL al 15.03.2010 con la suddivisione percentuale su ogni categoria di lavori, i computi di SAL per le opere a mare con le quantità di ogni categoria dei lavori suddivisi per ogni settore, e che comunque l'opera in concessione veniva integralmente realizzata con mezzi



finanziari esclusivamente privati e senza alcun ricorso a contributi e capitoli pubblici di qualsiasi natura, volendo in tal modo evidentemente significare che era stata trasmessa idonea documentazione attestante i costi delle opere realizzate ed omettendo di indicare che Porto di Imperia s.p.a. aveva corrisposto ad ACQUAMARE quale corrispettivo il 70% dei diritti di concessione.

Con l'aggravante per aver commesso il fatto in relazione ad un atto facente fede fino a querela di falso in quanto attestante un'attività di verifica del pubblico ufficiale.

Reato commesso in Imperia il 25.06.2010

I) del reato di cui all'art. 479 in relazione all'art. 476 comma II c.p. perché, nella sua qualità di Direttore Generale di Porto di Imperia s.p.a. e dunque di pubblico ufficiale, nella nota Prot. N. 227/2010 del 28.06.2010 indirizzata alla Commissione di Vigilanza e Collaudo, al Presidente della Giunta Regionale, al Sindaco del Comune di Imperia, alla Capitaneria di Porto di Imperia ed alla Procura della Repubblica di Imperia attestava falsamente fatti dei quali tale atto era destinato a provare la verità e cioè che la Porto di Imperia s.p.a. aveva sempre fornito alla Commissione di Vigilanza *“tutte le informazioni utili, l'assistenza necessaria e la massima disponibilità per i controlli cui la Commissione è tenuta per legge”* che *“il porto è interamente realizzato con capitali privati”* e che ogni aumento degli stessi *“si traduce in una maggiore qualità, bellezza e durata dell'opera e resta a carico della società sub-concessionaria [ACQUAMARE s.r.l.] senza alcuna incidenza sulla natura, sulla durata e sui termini del rapporto concessorio con l'ente pubblico”*, paventano addirittura il ricorso a peraltro non meglio precisate azioni che si rendessero necessarie per la tutela da ogni danno di immagine. All'esatto opposto di quanto attestato in questa nota:

- alla Commissione di Vigilanza e Collaudo sono stati sistematicamente occultati i costi reali dell'opera – rimasti ad oggi ignoti – è stata prodotta documentazione totalmente falsa ed inattendibile;
- Il Porto non viene realizzato con capitali privati in quanto la *“sub-concessionaria”* ACQUAMARE s.r.l. ha ottenuto da Porto di Imperia s.p.a. quale corrispettivo per la costruzione dell'opera la somma 209.000.000 di euro permutati nel 70% dei diritti di concessione (risorse di natura intrinsecamente pubblicistica trattandosi di diritti ottenuti dalla Porto di Imperia s.p.a. dal Demanio).
- Con l'aggravante per aver commesso il fatto in relazione ad un atto facente fede fino a querela di falso in quanto attestante un'attività di verifica del pubblico ufficiale.

Reato commesso in Imperia il 28.06.2010.

L) del reato di cui all'art. 479 in relazione all'art. 476 comma II c.p., perché, nella sua qualità di Direttore Generale di Porto di Imperia s.p.a. e dunque di pubblico ufficiale, nella

nota Prot. N. 242/2010 del 07.07.2010 indirizzata al Sindaco del Comune di Imperia, al Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria, al Comandante del Compartimento Marittimo di Imperia, al Direttore dell'Agenzia del Demanio Filiale di Genova, al Presidente della Commissione di Vigilanza e Collaudo nonché alla Procura della Repubblica di Imperia attestava falsamente fatti dei quali tale atto era destinato a provare la verità e cioè la cifra di 145.800.000 euro indicata nel 6 ° SAL si riferiva non già alle sole opere marittime bensì ad un non meglio precisato complesso di altre opere e lavori stigmatizzando quale sleale e scorretto l'operato della Commissione di Vigilanza e Collaudo che, a fronte di ciò, invece di chiedere i dovuti chiarimenti aveva paventato l'opportunità che da parte del Comune di Imperia si avviasse il procedimento di decadenza della concessione ed ancora affermando non essere un'opera pubblica né un'opera finanziata con fondi pubblici e che comunque, erano stati debitamente trasmessi tutti i SAL relativi alle singole opere e percentuali di avanzamento di ciascuna lavorazione fino al 15.03.2010.

Con l'aggravante per aver commesso il fatto in relazione ad un atto facente fede fino a querela di falso in quanto attestante un'attività di verifica del pubblico ufficiale.

Reato commesso in Imperia il 07.07.2010.

M) del reato di cui all'art. 479 in relazione all'art. 476 comma II c.p., perché, nella sua qualità di Direttore Generale di Porto di Imperia s.p.a. e dunque di pubblico ufficiale, redigeva e sottoscriveva una copia del Piano Economico Vinanziario-Variante 2007 attestando falsamente fatti dei quali tale atto era destinato a provare la verità e cioè che i costi di realizzazione del Porto di Imperia ammontavano a euro 162.705.771,71 - fortemente sovrastimati - con una differenza rispetto ai ricavi da cessioni opere a mare ed a terra (pari di euro 162.998.540,00, fortemente sottostimati) di soli euro 292.768,71. Ulteriore copia di tale documento priva di sottoscrizione alcuna veniva rivenuta dalla p.g. operante presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Imperia (diretto dall'Arch. Ilvo CALZIA, il quale al momento dell'accesso si affrettava ad apporvi addirittura il proprio timbro e la propria sottoscrizione, nell'evidente consapevolezza di trattarsi di un documento anonimo ed inattendibile).

Con l'aggravante per aver commesso il fatto in relazione ad un atto facente fede fino a querela di falso in quanto attestante un'attività di verifica del pubblico ufficiale.

Reato accertato in Imperia il 08.03.2011 data dell'acquisizione del documento da parte della p.g. operante e commesso in data imprecisata, mancando altresì qualsivoglia attestazione di deposito da parte del Comune e non essendo pertanto possibile verificare né la data di redazione né quella dell'effettivo deposito presso l'ente.

N) del reato di cui all'art. 479 in relazione all'art. 476 comma II c.p. perché nella sua qualità di Direttore Generale di Porto di Imperia s.p.a. e dunque di pubblico ufficiale

redigeva e sottoscriveva il Progetto Definitivo variante "Stima lavori impianti elettrici" STI04 datato 19.11.2008 e contenente consistenti aumenti di quantità dei materiali totalmente privi di giustificazione in quanto falsi.

Con l'aggravante per aver commesso il fatto in relazione ad un atto facente fede fino a querela di falso in quanto attestante un'attività di verifica del pubblico ufficiale.

Reato commesso in Imperia il 19.11.2008

O) del reato di cui agli artt. 61 nn. 9 e 11, 353 comma I c.p., perché, abusando dei poteri e violando i doveri inerenti la propria qualità di Direttore Generale della Porto di Imperia s.p.a., con il mezzo fraudolento consistito nell'inviare al Comune di Imperia - che aveva indetto un'asta pubblica per la cessione delle proprie azioni detenute nella Porto di Imperia s.p.a. medesima - una busta contenente l'offerta di acquisto apparentemente proveniente dalla società Screw Travel Ltd, turbava - per finalità rimaste oscure - la predetta gara.

Reato commesso in Imperia il 26.10.2009.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto con abuso dei poteri e violazioni dei doveri inerenti al propria qualità di incaricato di pubblico servizio e ai danni del Comune di Imperia.

P) del reato di cui agli artt. 61 nn. 9 e 11, 48-479 in relazione all'art 476 comma II c.p., perché, nella qualità meglio descritta al capo che precede, inviava al Comune di Imperia - che aveva indetto un'asta pubblica per la cessione delle azioni detenute nella Porto di Imperia s.p.a. - una busta contenente l'offerta di acquisto apparentemente proveniente da dalla società estera Screw Travel Ltd, così traendo in inganno i pubblici ufficiali del Comune medesimo i quali in data 03.11.2009 inviavano una missiva intestata *Città di Imperia Settore Servizi Finanziari* all'indirizzo della citata società estera invitandola a manifestare eventuale interesse per procedere all'acquisto delle predette azioni a trattativa privata.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto con abuso dei poteri e violazioni dei doveri inerenti al propria qualità di incaricato di pubblico servizio e ai danni del Comune di Imperia.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in relazione ad un atto facente fede fino a querela di falso in quanto attestante un'attività di verifica del pubblico ufficiale.

Reato commesso in Imperia il 03.11.2009

CONTI Carlo e MORASSO Emilio

Q) del reato di cui gli artt. 81 cpv., 110, 479 in relazione all'art 476 comma II c.p., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, il primo in qualità



di legale rappresentante di Porto di Imperia s.p.a. ed il secondo quale Direttore dei lavori – entrambi pubblici ufficiali trattandosi di un’opera pubblica commissionata da un ente pubblico (quale è il concessionario, Cass. 36641/2008) - sottoscrivevano n. 6 asseriti Stati di Avanzamento Lavori falsamente attestanti lo stato di esecuzione delle opere a mare nelle date 31.08.2007 – 30.05.2008 – 30.11.2008 - 31.10.2009 – 28.02.2010 - 15.03.2010: in particolare attestanti falsamente l’esecuzione di opere a mare da parte di ACQUAMARE s.r.l. per il costo complessivo di 145.480.000,00.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto in relazione ad un atto facente fede fino a querela di falso in quanto attestante una attività di verifica del pubblico ufficiale.


Reato commesso in Imperia il 31.08.2007 – 30.05.2008 – 30.11.2008 - 31.10.2009 – 28.02.2010 - 15.03.2010.

CALZIA Ilvo

R) del reato di cui all’art. 323 c.p. perché, senza che il fatto costituisca più grave reato, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento di approvazione della variante in sede di Conferenza dei Servizi ex art. 6 DPR 509/97, in violazione degli artt. 6, 14, 14 *bis*, 14 *ter* e 14 *quater* l. 241/90 dichiarava conclusa la conferenza ed il procedimento con provvedimento dirigenziale del 22.12.2009 pur essendosi l’Agenzia del Demanio di Genova – assente alla Conferenza – con due note a firma rispettivamente di BLANCO Riccardo e TERZAGHI Luca e dirette all’Arch. Ilvo CALZIA - riservata di esaminare il piano economico finanziario 2007 “*in relazione alla durata della concessione*” ed aver altresì richiesto una specifica integrazione di dettaglio chiedendo “*opportune specifiche per tutte quante le voci difformi da quanto precedentemente presentato*”, nonché di valutare detti elaborati e dedurre le relative conclusioni entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi (mai trasmessi) - ed intenzionalmente arrecava al Demanio un danno ingiusto consistito nella impossibilità di esprimersi sulla durata della concessione demaniale formulando il proprio obbligatorio parere all’Ufficio Demanio del Comune di Imperia, essendo tale durata basata sul rapporto costi/ricavi che il Piano Economico Finanziario di variante 2007 indicava in maniera falsa e fraudolenta (costi dell’opera ammontanti a oltre 160.000.000 di euro a fronte di ricavi dalla vendita delle opere a terra e a mare sostanzialmente coincidenti).

Reato commesso in Imperia il 22.12.2009

S) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 40 comma II, 479 in relazione all’art. 476 comma II c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di Dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Imperia, ricevendo, nell’esercizio delle sue funzioni, i progetti esecutivi del Porto Turistico di Imperia relativi al progetto iniziale



ed alla successiva variante - in particolare gli elaborati contenuti la stima dei lavori delle opere ed i piani economici finanziari - nel permesso di costruire nn. 1/07 del 09.01.2007 attestava falsamente fatti dei quali tali atti erano destinati a provare la verità e cioè che i progetti erano stati redatti in conformità del DM 14.04.1998, mentre nel permesso di costruire n. 23/10 del 05.02.2010 relativo alla variante non attestava tale conformità, omettendo tale controllo in relazione ad atti che pure aveva ricevuto, così implicitamente avallandoli: in particolare il piano economico finanziario di variante 2007, redatto su mere fotocopie e privo di sottoscrizione da parte di alcuno reca addirittura il suo timbro e la sua sottoscrizione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in relazione ad un atto facente fede fino a querela di falso in quanto attestante una attività di verifica da parte del pubblico ufficiale stesso.

Reato commesso in Imperia il 09.01.2007 e il 05.02.2010.

CALZIA Paolo

T) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 479 in relazione all'art. 476 comma II c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in qualità di Direttore Generale di Porto di Imperia s.p.a. redigeva e sottoscriveva le note datate 15.05.2006 e 21.06.2006 con cui falsamente rappresentava all'Autorità per la Vigilanza sui LLPP - nel frattempo intervenuta su richiesta di un gruppo di Consiglieri Comunali - che Porto di Imperia s.p.a. era un soggetto di diritto privato, operante in regime di libera concorrenza, non destinata alla gestione ed erogazione di servizi pubblici bensì deputata "*allo svolgimento di attività imprenditoriali e promozionali nel settore portuale e del turismo nautico*" e che il porto sarebbe stato realizzato da ACQUAMARE s.r.l. unicamente con risorse sue proprie, mentre all'esatto opposto di ciò ACQUAMARE s.r.l. aveva già concordato con Porto di Imperia s.p.a. il proprio corrispettivo consistente nel 70% dei diritti di concessione - risorse pubbliche (circostanza nota al CALZIA anche per averla lui stesso ammessa: cfr. verbale di interrogatorio del 14.09.2010: "*Io ho sempre saputo che come corrispettivo ad ACQUAMARE doveva andare il 70% delle opere realizzate, fino alla scadenza della concessione*").

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in relazione ad un atto facente fede fino a querela di falso in quanto attestante un'attività di verifica compiuta dal pubblico ufficiale
Reato commesso in Imperia il 21.06.2006

U) del reato di cui agli artt. 48 - 479 in relazione all'art. 476 comma II c.p., perché, nella sua qualità come descritta al capo che precede, trasmetteva le note del 15.05.2006 e 21.06.2006 alla Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici Servizio Ispettivo sedente in

Roma così traendo in inganno la stessa che, con parere del 05.09.2006, prendeva atto di quanto sopra e concludeva per la legittimità della procedura seguita per l'affidamento della costruzione e gestione del Porto Turistico di Imperia e per la non necessità dello svolgimento di una gara pubblica di appalto.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in relazione ad un atto facente fede fino a querela di falso in quanto attestante un'attività di verifica del pubblico ufficiale.

Reato commesso in Roma il 05.09.2006

V) del reato di cui all'art 323 comma II c.p. perché, senza che il fatto costituisca più grave reato, in qualità di Direttore Generale del Comune di Imperia, nello svolgimento di tali sue pubbliche funzioni, in violazione dell'art. 2 D.M. 28.11.2000 in tema di imparzialità e indipendenza del pubblico dipendente, sottoponeva al Dirigente dell'ufficio Porti e Demanio del Comune di Imperia LUNGHI Pierre Marie, di fatto costringendolo a firmare, l'autorizzazione per la costituzione di ipoteca sulle costruende opere da parte di Porto di Imperia s.p.a in favore di ACQUAMARE s.r.l., intenzionalmente procurando a quest'ultima un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nell'ottenimento da parte del sistema bancario, del finanziamento per la realizzazione delle opere pari a 140.000.000 di euro. In sostanza, così facendo, la committente Porto di Imperia s.p.a diveniva terzo datore di ipoteca in favore degli istituti bancari finanziatori del suo appaltatore ACQUAMARE s.r.l. e garantiva con il proprio patrimonio le obbligazioni di quest'ultima in evidente conflitto di interesse (ovvero perseguendo in via esclusiva l'interesse della propria controparte contrattuale ACQUAMARE s.r.l.).

Con l'aggravante per la rilevante gravità del vantaggio.

Reato commesso in Imperia il 27.02.2007

Z) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 1161 R.D. 327/42 perché, in concorso con gli esecutori materiali rimasti ignoti, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Porto di Imperia s.p.a., arbitrariamente occupava uno spazio del demanio marittimo in Imperia loc. S. Lazzaro e ne impediva l'uso pubblico in particolare depositandovi consistenti accumuli di materiale terroso e di terra di risulta proveniente dai lavori relativi alla realizzazione del Porto Turistico di Imperia.

Reato commesso in Imperia, in corso alla data odierna.

GANDOLFO Domenico

A1) del reato di cui all'art 479 in relazione all'art. 476 comma II c.p. perché, in qualità Direttore Generale di porto di Imperia s.p.a. con nota del 09.06.2006, rispondendo ad una nota del Servizio Ispettivo dell'Autorità per la Vigilanza sui LLPP avente ad oggetto la



verifica della legittimità dell'affidamento dei lavori per la costruzione e gestione del porto, dichiarava falsamente che il nuovo socio della Porto di Imperia s.p.a ACQUAMARE s.r.l. - peraltro scelto dal gruppo privato - avrebbe reperito tutte le risorse per la realizzazione dell'interno progetto senza ulteriori necessità finanziarie, in quanto la Porto di Imperia s.p.a. si era già impegnata, con Accordo Quadro del 07.10.2005, sottoscritto dal GANDOLFO medesimo (unitamente a CARLI Gianfranco) a cedere quale corrispettivo in favore di ACQUAMARE s.r.l. il 70% dei diritti di concessione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in relazione ad un atto facente fede fino a querela di falso in quanto attestante una attività di verifica da parte del pubblico ufficiale stesso.

Reato commesso in Imperia il 09.06.2006

A3) ACQUAMARE s.r.l. con sede in Roma Lungotevere Aventino n. 5, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*

Della violazione del D.Lgs. 231/2001 artt. 5 e 24 in relazione al reato di cui al capo B) della rubrica che qui si intende integralmente riportato, commesso nel suo interesse ed a suo vantaggio da:

- MERLONGHI Delia legale rappresentante della società e
- Francesco BELLAVISTA CALTAGIRONE, presidente del Consiglio di Amministrazione di ACQUA PIA ANTICA MARCIA s.p.a. da cui ACQUAMARE s.r.l. è controllata nonché nella sua qualità di amministratore di fatto della stessa

In particolare ACQUAMARE s.r.l., dopo aver concluso con Porto di Imperia s.p.a. in data 12.02.2007 un contratto di affidamento a contraente generale per la realizzazione "chiavi in mano" di tutte le opere a terra e a mare costituenti il porto di Imperia, corrispettivo aumentato con successivo contratto del 30.04.2009 a 209.000.000 di euro e permutato nel 70% dei diritti che Porto di Imperia s.p.a. aveva ottenuto dal Demanio, con artifici e raggiri consistiti nel presentarsi falsamente quale general contractor ovvero quale soggetto dotato di un'organizzazione imprenditoriale adeguata alla complessità dell'opera, nell'occultare i costi reali - assai inferiori - redigendo i progetti definitivi dell'opera - pure regolarmente depositati presso l'Ufficio urbanistica del Comune diretto da CALZIA Ilvo - in violazione del DM 14.04.1998 (in particolare omettendo di indicare il dettaglio delle quantità ed indicando prezzi unitari fuori prezzario e privi di giustificazione), nell'omettere di redigere i progetti esecutivi (redatti dalle società realmente operative che si collocano al terzo livello della catena dei sub-appalti) e i SAL, nel creare una catena di sub-appalti fittizi - e occultati a Porto di Imperia s.p.a. - tra società non operative (PESCHIERA Edilizia s.r.l., SIELT s.r.l. ed EUROAPPALTI s.r.l.), tutte riconducibili ad ACQUA PIA ANTICA MARCIA s.p.a. con corrispettivi progressivamente calanti così da lucrare sulla



mera intermediazione, inducendo in errore la Commissione di Vigilanza e Collaudo – organo pubblico deputato alla verifica dei costi di costruzione - presentandole fatture, asseriti SAL ed asseriti computi metrici del tutto inattendibili, taluni privi di sottoscrizione e comunque recanti costi di costruzione non giustificabili, si procurava un ingiusto profitto consistito nella differenza tra l'ammontare del corrispettivo conseguito nei confronti della committente Porto di Imperia s.p.a. (pari al 70% valore complessivo dell'opera, stimato in 444.707.000,00 di euro) ed i costi effettivamente sostenuti (pari a euro 22.836.272,54 alla data del 01.08.2011) - con correlativo danno per la Porto di Imperia s.p.a., per il Comune (socio della stessa), in tal modo defraudati delle opere loro legittimamente spettanti, nonché con danno per il Demanio, proprietario delle aree sulle quali le stesse sono state costruite, essendo la durata della concessione basata sul rapporto costi/ricavi che nella fattispecie è stato fraudolentemente, oltremodo alterato.

Reato commesso in Imperia dall'anno 2005 al 05.03.2012

Ed in relazione al quale le fonti di prova sono costituite da tutti gli accordi ed i contratti conclusi tra Porto di Imperia s.p.a. ed ACQUAMARE s.r.l. e quindi da quest'ultima nei confronti della sub-appaltatrice PESCHIERA Edilizia s.r.l. e quindi da questa nei confronti di SIELT s.r.l. e Euro Appalti s.r.l., aventi il medesimo oggetto e corrispettivi progressivamente calanti, nonché da tutti i documenti citati nel capo di imputazione.

A4) ACQUA PIA ANTICA MARCIA s.p.a. con sede in Roma Lungotevere Aventino n. 5, in persona de suo legale rappresentante *pro-tempore*, per violazione del D.Lgs. 231/2001 della violazione di cui agli artt. 5 e 24 in relazione al reato di cui al capo B) della rubrica che qui si intende integralmente riportato, commesso nel suo interesse ed a suo vantaggio da:

- ACQUAMARE s.r.l., sua controllata e
- Francesco BELLAVISTA CALTAGIRONE, presidente del Consiglio di Amministrazione di ACQUA PIA ANTICA MARCIA s.p.a. e amministratore di fatto di ACQUAMARE s.r.l.

In particolare ACQUAMARE s.r.l., dopo aver concluso con Porto di Imperia s.p.a. in data 12.02.2007 un contratto di affidamento a contraente generale per la realizzazione "chiavi in mano" di tutte le opere a terra e a mare costituenti il porto di Imperia, corrispettivo aumentato con successivo contratto del 30.04.2009 a 209.000.000 di euro e permutato nel 70% dei diritti che Porto di Imperia s.p.a. aveva ottenuto dal Demanio, con artifici e raggiri consistiti nel presentarsi falsamente quale general contractor ovvero quale soggetto dotato di un'organizzazione imprenditoriale adeguata alla complessità dell'opera, nell'occultare i

costi reali - assai inferiori - redigendo i progetti definitivi dell'opera - pure regolarmente depositati presso l'Ufficio urbanistica del Comune diretto da CALZIA Ilvo - in violazione del DM 14.04.1998 (in particolare omettendo di indicare il dettaglio delle quantità ed indicando prezzi unitari fuori prezzario e privi di giustificazione), nell'omettere di redigere i progetti esecutivi (redatti dalle società realmente operative che si collocano al terzo livello della catena dei sub-appalti) e i SAL, nel creare una catena di sub-appalti fittizi - e occultati a Porto di Imperia s.p.a. - tra società non operative (PESCHIERA Edilizia s.r.l., SIELT s.r.l. ed EUROAPPALTI s.r.l.), tutte riconducibili ad ACQUA PIA ANTICA MARCIA s.p.a. con corrispettivi progressivamente calanti così da lucrare sulla mera intermediazione, inducendo in errore la Commissione di Vigilanza e Collaudo - organo pubblico deputato alla verifica dei costi di costruzione - presentandole fatture, asseriti SAL ed asseriti computi metrici del tutto inattendibili, taluni privi di sottoscrizione e comunque recanti costi di costruzione non giustificabili, si procurava un ingiusto profitto consistito nella differenza tra l'ammontare del corrispettivo conseguito nei confronti della committente Porto di Imperia s.p.a. (pari al 70% valore complessivo dell'opera, stimato in 444.707.000,00 di euro) ed i costi effettivamente sostenuti (pari a euro 22.836.272,54 alla data del 01.08.2011) - con correlativo danno per la Porto di Imperia s.p.a., per il Comune (socio della stessa), in tal modo defraudati delle opere loro legittimamente spettanti, nonché con danno per il Demanio, proprietario delle aree sulle quali le stesse sono state costruite, essendo la durata della concessione basata sul rapporto costi/ricavi che nella fattispecie è stato fraudolentemente, oltremodo alterato.

Ed in relazione al quale le fonti di prova sono costituite da tutti gli accordi ed i contratti conclusi tra Porto di Imperia s.p.a. ed ACQUAMARE s.r.l. e quindi da quest'ultima nei confronti della sub-appaltatrice PESCHIERA Edilizia s.r.l. e quindi da questa nei confronti di SIELT s.r.l. e Euro Appalti s.r.l., aventi il medesimo oggetto e corrispettivi progressivamente calanti nonché da tutti i documenti citati nel capo di imputazione.

Reato commesso in Imperia dall'anno 2005 al 05.03.2012

Con la recidiva reiterata specifica per GOTTI LEGA Andrea


E con le **PARTI CIVILI**:

ASSOCIAZIONE TITOLARI POSTI BARCA DEL PORTO DI IMPERIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Imperia, viale Matteotti n. 17

ACQUARIA S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, via Ventimiglia n. 98

ALMARISE S.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Rivalta di Torino (TO), via Umberto I n. 37

BEATI Claudio Angelo Maria, nato a Varese l'8.1.1955
BELLONE Lucia, nata a Torino il 9.4.1945
BIPAS S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Settimo Torinese (TO), via San Mauro n. 8
BLANDINO Wilma, nata a Sant'Ambrogio di Torino (TO) il 26.4.1955
CALOSSO Simone, nato a San Remo (IM) il 26.2.1988 e **CALOSSO Martina**, nata a San Remo (IM) il 5.5.1986
CAMPING LE BETULLE DI ANTONIOLI GUIDO & C S.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palazzolo Sull'Oglio (BS), via Santissima Trinità n. 17
CARBONE Livio, nato a Rezzo (IM) il 31.1.1945
BORGARELLO Annamaria, nata a Torino il 25.7.1958 e **CASASOLA Edi**, nata a Morsano al Tagliamento (PN) l'1.11.1954
CIRAVEGNA Giovanni, nato a Narzole (CN) il 12.4.1934
COSELLU Angela Maria, nata a Ozieri (SS) il 16.8.1963
COZZOLINO Giovanni, nato a Portici (NA) il 18.5.1951 e **PASCOLATI Roberto Elvio**, nato a Torino il 30.4.1961
DAVAR S.a.s. DI ISASCA GIAMPIERO E C. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, via Santa Teresa n. 3
FERRARI BRAVO Giuseppe, nato a Milano il 27.8.1949
FERRO Luciana, nata a Torino il 10.2.1953
G.B. CONSULTING S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Bisconti di Modrone n. 2
GIRARD Michelangelo, nato a Venaria Reale (TO) il 22.9.1944
IMMOBILIARE ZAR S.n.c. DI MARCHINI R. & C. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Brugherio (MB), via Barbieri n. 1
IN.CE. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Genova, piazza Vittorio Veneto n. 4/2
LOGU S.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Diano Marina (IM), via Divina Provvidenza n. 282
LORETI Lorenzo Andrea Jacopo, nato a Torino il 17.1.1951
MANTICA Patrizia, nata a Milano il 5.10.1953
MARTINO Teresio, nato a Torino il 21.5.1950 e **AMBROSINO Anna Maria**, nata ad Avigliana (TO) il 7.4.1959
MOTTIN Luca Antonio, nato a Cassano Magnago (VA) il 2.4.1964 e **ROSSI Mauro**, nato a Milano l'11.2.1954
MOTTIN Matteo Mario, nato a Cassano Magnago (VA) il 16.7.1967
ONGARO Gianfranco, nato a Torino il 28.11.1959

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

ORMA S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, viale Bianca Maria n. 37;

PIOVERA Giorgio, nato a Vercelli l'8.3.1955

RO.AL. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Argusto (CZ), località Timpone n. 3

ROSSI Mauro, nato a Milano l'11.2.1954

S.A. SERVIZI S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, corso Vinzaglio n. 9

S.IM.CO. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Caselle Torinese (TO), strada Commenda n. 10/A

SALDUTTI Raffaele, nato a Grottaglie (TA) il 20.9.1950 e **NOVAZZI Paola**, nata a Pieve Fissiraga (LO) il 9.3.1952

SOMMARIVA Elena Bianca, nata a Genova il 2.3.1964

SPRING S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, corso Massimo d'Azeglio n. 76

TRADE DI GIOVANNI FORNERIS S.r.l. & C. SA.PA. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, via Duchessa Jolanda n. 25

TROMBA Sergio Timoteo, nato a Como il 26.9.1947 e **CERVI Carlo**, nato a San Donato Milanese (MI) il 2.8.1948

TROMBA Sergio Timoteo, nato a Como il 26.9.1947 e **ESPOSTI CIRESA Renata**, nata a Milano il 4.8.1952

VARALDO Lorenzo, nato ad Imperia il 9.11.1962, **VARALDO Guido**, nato ad Imperia il 5.7.1966 e **VARALDO Anna**, nata ad Imperia il 30.11.1967

VERDA Vittorio, nato ad Imperia il 4.10.1963

ZUCCHETTI Luca Paolo Maria, nato ad Aosta il 28.10.1959

tutte rappresentate e difese dall'avv. Lorenzo Imperato del Foro di Torino ed ex lege domiciliate presso lo studio del medesimo in Torino, corso G. Matteotti n. 36

COMUNE DI IMPERIA in persona del legale rappresentante pro tempore

LUNGHI Pierre Marie, nato ad Agen (Francia) il 19.10.1953

entrambe rappresentate e difese dall'avv. Leandro Boggio del Foro di Genova ed ex lege domiciliate presso lo studio del medesimo in Genova, via Alla Porta degli Archi n. 10/27-28

FAR AWAY S.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, via Bava n. 8

VICU IMPERIA LIMITED (società di diritto maltese) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Malta, Zebbug, ZBG4022, 23, Sqaq Tal-Hlas e sede secondaria in Italia, Bolzano, viale Stazione n. 7

entrambe rappresentate e difese dall'avv. Renate Holzeisen del Foro di Bolzano ed ex lege domiciliata presso lo studio del medesimo in Bolzano, viale Stazione n. 7

FALLIMENTO PORTO DI IMPERIA S.p.a. in persona dei curatori prof. avv. Stefano Ambrosini e dott. Filiberto Ferrari Loranzi, con sede in Imperia, viale Matteotti n. 15 rappresentata e difesa dall'avv. Davide Papuzzi del Foro di Torino ed ex lege domiciliata presso lo studio del medesimo in Torino, corso Galileo Ferraris n. 26

GIARDIELLO Vincenzo, nato a Cortemilia (CN) il 24.3.1943 rappresentato e difeso dall'avv. Giampiero Pani del Foro di Torino ed ex lege domiciliato presso lo studio del medesimo in Torino, piazza Castello n. 113

LATTES Franco, nato a Torino l'11.4.1949

URBANO Marco Fabrizio, nato a Milano il 18.9.1971

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Mussa del Foro di Torino ed ex lege domiciliati presso lo studio del medesimo in Torino, via Sagliano Micca n. 2

MAMEDOVA Anghelina, nata ad Odessa (Ucraina) il 20.11.1966

CORRETT Graham, nato a Londra (Gran Bretagna) il 4.4.1954

LADY ANNE S.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, corso Vinzaglio n. 9

SCHROEDER Axel, nato Bochum (Germania) il 16.6.1965

NAUTILUS S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, corso Vercelli n. 35

PULEJO Riccardo, nato a Messina il 17.7.1941

IMMOBILIARE SAN GALDINO S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via San Galdino n. 5

tutte rappresentate e difese dall'avv. Andrea Cechini del Foro di Genova ed ex lege domiciliati presso lo studio del medesimo in Genova, via Fiume 4/5

TOSETTI Alessandro, nato a Vercelli il 19.3.1960

rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Fierro del Foro di Torino ed ex lege domiciliato presso lo studio del medesimo in Torino, corso Re Umberto n. 57

FIN MARE S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, corso Francia n. 333/2


rappresentata e difesa dall'avv. Guido Dell'Agnola del Foro di Torino ed ex lege domiciliata presso lo studio del medesimo in Fossano (CN), via Cavour 12/F

CONCLUSIONI

Pubblico Ministero:

Imputato	Capo di imputazione	Richiesta
CALTAGIRONE BELLAVISTA Francesco	a)1 abuso in riferimento alla mancata gara di accesso	Reato estinto per intervenuta prescrizione
	a)2 in riferimento alla mancata gara per la concessione	Assoluzione per non aver commesso il fatto
	c)	Assoluzione perché il fatto non sussiste
	A punto 3, omessa gara per general contractor, capo b)	Ritenuta la continuazione condanna alle pena complessiva di anni 8 di reclusione ed € 3000 di multa
GOTTI LEGA Andrea	a)1 abuso in riferimento alla mancata gara di accesso	Reato estinto per intervenuta prescrizione
	a)2 in riferimento alla mancata gara per la concessione	Assoluzione per non aver commesso il fatto
	A punto 3, omessa gara per general contractor, capo b) d) e)	Ritenuta la continuazione condanna alle pena complessiva di anni 5 e mesi 6 di reclusione ed € 2000 di multa
MERLONGHI Delia	a)1 abuso in riferimento alla mancata gara di accesso	Reato estinto per intervenuta prescrizione
	a)2 in riferimento alla mancata gara per la concessione e A3 in riferimento alla omessa gara general contractor	Assoluzione per non aver commesso il fatto e perché il fatto non costituisce reato
	B)	Riconosciute le attenuanti

		generiche prevalenti, anni due di reclusione ed € 1000 di multa
CONTI Carlo	a)1 abuso in riferimento alla mancata gara di accesso	Reato estinto per intervenuta prescrizione
	a)2 in riferimento alla mancata gara per la concessione	Assoluzione per non aver commesso il fatto
	A punto 3, omessa gara per general contractor, capo b), f) g) h) capo i) l) m) q)	Ritenuta la continuazione condanna alle pena complessiva di anni 4 di reclusione ed € 1500 di multa
	capo o e p	Assoluzione perché il fatto non sussiste
DEGLI INNOCENTI Stefano	a)1 abuso in riferimento alla mancata gara di accesso	Reato estinto per intervenuta prescrizione
	a)2 in riferimento alla mancata gara per la concessione	Assoluzione per non aver commesso il fatto
	A punto 3, omessa gara per general contractor, capo b),	Ritenuta la continuazione condanna e ritenute le attenuanti generiche prevalenti alle pena complessiva di anni 3 di reclusione ed € 1500 di multa
CALZIA Paolo	capo b)	Anni due di reclusione ed € 1000 di multa
	capo t) u)	Assoluzione perché il fatto non sussiste
	capo v)	Assoluzione perché il fatto non sussiste
	capo z)	Mesi 4 di arresto
CALZIA Ilvo	capo s) in riferimento al	Riconosciute le attenuanti



	reato del 9.1.2007	generiche anni uno di reclusione
	capo r)	Assoluzione perché il fatto non sussiste
	capo s) in riferimento al falso del 5.2.2010	Assoluzione perché il fatto non sussiste
GANDOLFO Domenico	a)1 abuso in riferimento alla mancata gara di accesso	Reato estinto per intervenuta prescrizione
	a)2 in riferimento alla mancata gara per la concessione	Assoluzione per non aver commesso il fatto
	A3 omessa gara per general contractor	Anni uno di reclusione
	capo b)	Assoluzione ex art. 530 II comma perché il fatto non costituisce reato
	capo A1	Assoluzione perché il fatto non sussiste
CARLI Gianfranco	a)1 abuso in riferimento alla mancata gara di accesso	Reato estinto per intervenuta prescrizione
	a)2 in riferimento alla mancata gara per la concessione	Assoluzione per non aver commesso il fatto
	A3 omessa gara per general contractor; b)	Assoluzione perché il fatto non costituisce reato
MORASSO Emilio	capo q	Riconosciute le attenuanti generiche prevalenti anni 1 di reclusione

CF
pen

ACQUAMARE s.r.l.	capo A3	Sanzione pecuniaria di 1000 quote da € 1000, per complessivi € 1.000.000,00 confisca ex art. 19 II comma D. Lvo 231/2001 per l'importo di € 50.000.000,00
ACQUA PIA ANTICA MARCIA s.p.a.	capo A4	Assoluzione per non aver commesso il fatto

Difese parti civili

Come da conclusioni scritte depositate unitamente a nota spese all'udienza del 24.9.2014 dagli avvocati Imperato, Holzeisen, Papuzzi, Mussa, Fierro, Cechini

Come da conclusioni scritte depositate all'udienza del 24.9.2014 dall'avv. Dell'Agnola

Difesa imputato Bellavista Caltagirone Francesco

Assoluzione per tutte le imputazioni perché il fatto non sussiste

Difesa Calzia Ilvo

Assoluzione per tutte le imputazioni

Difesa Calzia Paolo

Assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine assoluzione con formula ampia; in estremo subordine dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione

Difesa Carli Gianfranco

Per il capo a) assoluzione perché il fatto non sussiste ed in subordine perché il fatto non costituisce reato, per il capo b) assoluzione per non aver commesso il fatto o con altra formula

Difesa Conti Carlo

In via principale: Capi A) e B) Assoluzione perché il fatto non sussiste o con altra ampia formula meglio vista

Capi O) e P) Assoluzione perché il fatto non sussiste

Capo F) Assoluzione perché il fatto non sussiste

Capi G), H), I), L) Assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato

Capi M) e N) Assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato

Capo Q) Assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto

In via subordinata, limitatamente ai capi G), H), I), L), M), N), Q):

Esclusa l'aggravante contestata, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, minimi aumenti per la continuazione tra i capi di reato ex art. 81 cpv c.p., contenersi la pena nei minimi di legge e concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Difesa Degl'Innocenti Stefano

Per il capo a) in principalità, assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine, assoluzione per non aver commesso il fatto anche per le condotte antecedenti il 30 aprile o assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in estremo subordine assoluzione per tutte le condotte;

per il capo b) in principalità, assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in estremo subordine assoluzione per non aver commesso il fatto, in estremo subordine assoluzione perché il fatto non costituisce il reato

Difesa Gandolfo Domenico

Assoluzione da tutte le imputazioni perché il fatto non sussiste; in subordine dichiarati i reati estinti per maturata prescrizione

Difesa Gotti Lega Andrea

Per i capi a) e b) assoluzione perché il fatto non sussiste, per reato di falso assoluzione perché il fatto non sussiste, per il reato ex art. 479 c.p. assoluzione perché il fatto non costituisce reato

Difesa Merlonghi Delia


Per il capo a) assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato; per il capo b) assoluzione perché il fatto non sussiste

Difesa Morasso Emilio

Assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, in subordine pena contenuta, circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, beneficio della sospensione condizionale della pena

Difesa ACQUAMARE S.r.l. ed ACQUA PIA ANTICA MARCIA S.p.a.

Proscioglimento delle società perché l'illecito contestato non sussiste.



MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito delle indagini e dell'udienza preliminare, veniva emesso in data 4.6.2012 dal GUP del Tribunale di Imperia decreto di rinvio a giudizio ex art. 429 c.p.p. nei confronti degli imputati citati per i reati descritti nell'imputazione.

Il processo si incardinava innanzi al Tribunale di Torino a seguito del provvedimento di remissione degli atti da parte del presidente del Tribunale di Imperia ai sensi degli artt. 43, comma 2 - 11 c.p.p. del 24.10.2012, attesa l'impossibilità di comporre il collegio per incompatibilità di sei giudici in servizio presso il Tribunale di Imperia (per aver compiuto atti istruttori o essersi pronunciati in relazione al procedimento) e per la limitazione di cui all'art. 97, 4° Ord. Giud. relativa alla formazione del collegio. All'udienza del 30.11.2012 tutte le parti, sentite sul punto, concordavano nel senso della legittimità del provvedimento di remissione.

Partecipavano al processo le parti civili elencate in epigrafe, costituite sin dall'udienza preliminare o successivamente intervenute innanzi al Tribunale.

Alla prima udienza del 30.11.2012 venivano introdotte questioni preliminari, su cui il Tribunale si pronunciava con ordinanza letta all'udienza del 5.12.2012, respingendo l'eccezione di nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. ad Acqua Pia Antica Marcia, le eccezioni sulle costituzioni delle parti civili, respingendo l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa di Acqua Pia Antica Marcia e di Acquamare, nonché la richiesta di citazione di un responsabile civile richiesta di Vicu Limited e Far Away, accogliendo la richiesta di esclusione dal fascicolo del dibattimento di alcuni documenti del Tribunale del Riesame di Genova che venivano restituiti al Pubblico Ministero.

Il compendio probatorio risulta costituito dalle prove assunte ed acquisite, anche con il consenso delle parti, nel corso del dibattimento: testimonianze su richiesta delle parti, esame di consulenti tecnici del Pubblico Ministero e delle difese, annotazioni e verbali sit, atti e provvedimenti di altri procedimenti. Si svolgeva una perizia trascrittiva di intercettazioni telefoniche e ambientali. Si sottoponevano ad esame gli imputati Bellavista Caltagirone, Gotti Lega, Carli, Degl'Innocenti, Gandolfo, Conti, Calzia Paolo, Calzia Ilvo; gli imputati Bellavista Caltagirone, Gotti Lega, Calzia Ilvo rendevano dichiarazioni spontanee. L'imputato Morasso restava contumace.

All'udienza tenutasi il 7.4.2014 il Pubblico Ministero procedeva alla modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p. (come indicato in epigrafe nelle parti in carattere grassetto) e, dopo la rituale notifica dell'estratto del verbale contenente nuova imputazione, venivano assunte ulteriori prove richieste dalle parti.

Le parti concludevano nei termini riportati in epigrafe e veniva quindi pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, la vicenda oggetto del procedimento può ricostruirsi nei termini che seguono.

La ricostruzione storica dei fatti e degli atti tra il 1991 e il 2011

Il Consiglio Comunale di Imperia, nella seduta dell'11.12.1991, premesso che:

“il comune di Imperia intende promuovere a razionalizzazione delle attività esistenti nel proprio territorio al fine di orientarne lo sviluppo nel senso di un equilibrato rapporto tra le esigenze di consolidamento e di miglioramento delle attività commerciali e quella di espansione delle attività turistiche nella salvaguardia anche della tradizionale attività ittica;

che a tale scopo occorre, da un lato assicurare anche ai fini occupazionali un costante traffico commerciale selezionato secondo criteri qualitativi e quantitativi, compatibili con l'attività turistica e con quella ittica, e dall'altro promuovere lo sviluppo delle attività portuali di natura turistica;

che per l'attuazione di tali linee programmatiche sarà necessario realizzare un nuovo assetto strutturale del polo portuale ricompreso tra le estremità occidentale del bacino di Porto Maurizio e quella orientale del bacino di Oneglia conforme al progetto approvato dalla Regione Liguria;

Ritenuto

che il perseguimento delle finalità dinnanzi indicate, condivise dalle forze economiche e sociali imperiesi richiede... il reperimento di adeguati finanziamenti;

che lo strumento idoneo all'attuazione delle predette esigenze è stato individuato nella creazione di una società a partecipazione mista, pubblica e privata, alla quale facciano capo i diversi interessi pubblici e imprenditoriali connessi all'iniziativa e i relativi rapporti giuridici;

(omissis);

che la presenza, seppur minoritaria, ma fornita di idonee salvaguardie nella compagine societaria, del comune – direttamente o a mezzo di società cui lo stesso partecipa – e di altri enti e organi esponenziali di interessi collettivi, assicurerebbe il controllo della coerenza dell'iniziativa imprenditoriale alle finalità presupposte. Il Comune di Imperia inoltre eserciterà con strumenti propri il diritto di vigilanza e di controllo sulla spa;

Considerato:

che la Lombimperiasrl è già presente nell'operatività della città di Imperia (omissis) e ha manifestato la sua disponibilità (omissis) ha proposto al Comune di Imperia la partecipazione in una società mista e la stipulazione di un accordo di cooperazione, secondo le linee individuate nello schema di accordo allegato al presente atto;

Rilevato

(omissis)

che, infatti, la costituenda Società mista curerà la progettazione e la realizzazione di tutte le opere necessarie all'attuazione del progetto, mediante il perseguimento dei necessari finanziamenti e l'affidamento dei lavori a società o consorzi dalla stessa designati;

che la Società mista gestirà l'operatività delle diverse attività portuali, turistiche e commerciali, di qualunque natura, nelle fasi sia preliminari sia successive all'esecuzione degli interventi infrastrutturali sopra individuati;
(omissis);"

Deliberò:

"1). Di approvare le linee programmatiche delineate nello schema di accordo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A per lo sviluppo portuale imperiese.

2) di approvare la presenza del Comune di Imperia direttamente o a mezzo di società cui lo stesso partecipa, in una società mista, unitamente alla società Lombimperia srl, riservandosi di determinare con successivo atto deliberativo la relativa quota e le modalità di partecipazione societaria"

(cfr. Del. 169 dell'11.12.1991 Oggetto: Accordo tra il Comune di Imperia e la Lombimperia srl per lo sviluppo portuale, Faldone 1 prod. del PM udienza 5.12.2012).

Ciò che si andava a costituire, come evidenziato da un consigliere partecipante alla seduta del consiglio, era una società mista con finalità "di promozione" nella quale concorrevano un privato avente le capacità manageriali e finanziarie per fare fronte ad un'operazione che con i soli denari pubblici non avrebbe potuto essere realizzata, ed il Comune quale garante degli interessi pubblici e collettivi dell'operazione stessa. Un altro intervento nel dibattito evidenziò che la soluzione in esame rappresentava l'ultima possibilità per la realizzazione del porto, affidata sì alle mani di un privato, ma anche a quelle del Comune che "dovrà impegnarsi con sagacia per far valere la sua qualità di tutore del pubblico interesse" (faldone 1 produzioni PM 5.12.2012).

Nel dibattito sotteso all'approvazione della delibera n. 169 sin qui riportata, l'allora Sindaco on. Claudio Scajola evidenziò come successivamente alla costituzione della società mista in questione, il Comune avrebbe proceduto "alla distribuzione del 48% delle proprie azioni tra coloro aventi interessi riferibili al Porto di Imperia, dichiarandosi aperto a tutti gli altri imprenditori che volessero partecipare, apportando denaro fresco alla società". Illustrava la necessità di "partire con la società predetta, di modo che la società stessa possa essere subito attiva per quanto concerne l'iter per giungere all'approvazione del progetto portuale, lavorando nel frattempo per costituire la società definitiva individuando e valutando i conferimenti che ciascuno dei soci apporterà".

Nello schema di Accordo approvato con la delibera, Lombimperia e il Comune convennero dunque che la prima avrebbe detenuto il 52%, mentre il Comune il 48% del capitale sociale della costituenda società mista e che sarebbe seguito l'ingresso nella compagine di altri soggetti pubblici o privati; che la società mista avrebbe dovuto provvedere all'elaborazione

di uno studio realizzativo, operativo, finanziario (art. 7) e che nel corso dell'elaborazione suddetta avrebbero dovuto essere attivate le procedure per l'accesso alle possibili fonti di finanziamento dell'iniziativa.

Nell'ultima pagina (allegato 227 A) si legge: *“curerà la progettazione e realizzazione di tutte le opere necessarie all'attuazione del progetto di cui all'art. 7 mediante il perseguimento degli opportuni finanziamenti e mediante affidamento dei lavori a società o consorzio che sarà dalla stessa società mista designato”* (si prevede come termine di costituzione della “compagine della società per azioni mista” il 31.1.1992 e che la stessa avrà capitale di 200.000.000 di lire. Lo schema di accordo venne sottoscritto dal Sindaco Claudio Scajola, dal commendatore Aldo Spinelli per Lombimperia e da Paolo Calzia quale segretario generale del Comune).

Con delibera del 30.1.1992 n. 9, il consiglio comunale, facendo richiamo allo Schema di Accordo sottoscritto dal Comune con Lombimperia il 15.1.1992 e per darvi attuazione, deliberò di approvare lo Statuto della costituenda società per azioni denominata Porto di Imperia spa nonché la Convenzione regolatrice dei rapporti tra il Comune di Imperia e Lombimperia srl all'interno della costituenda società (cd. “patti parasociali”, all. B) (cfr. relativo Estratto Registro delibere Consiglio Comunale, prodotto dalla difesa Caltagirone su supporto informatico all'udienza 20.12.2012)

Il 17.2.1992 venne quindi costituita con atto rep. 50428 racc. n. 7573 Notaio Franco Amedeo di Imperia la società per azioni Porto Imperia tra Lombimperia srl¹ e il Comune di Imperia con capitale sociale di 200.000.000 di lire e partecipazioni nelle percentuali del 48% e del 52% del capitale sociale.

All'art. 2 dell'atto costitutivo si indica quale oggetto sociale: “la promozione della razionalizzazione e dello sviluppo delle attività portuali nel territorio del Comune di Imperia, perseguendo lo sviluppo delle attività commerciali, l'espansione di quelle turistiche, nella salvaguardia e nel potenziamento della tradizionale attività ittica; l'assunzione in concessione di aree ed opere portuali, edifici e mezzi meccanici relativi;
- la progettazione e la realizzazione, anche in virtù di rapporti di concessione e di concessione e gestione, di opere marittime e portuali e di interventi di trasformazione e ristrutturazione delle medesime anche mediante affidamenti a terzi, necessarie alla ristrutturazione del polo portuale di Imperia. A tal fine la società avrà facoltà di perseguire l'ottenimento dei necessari finanziamenti, così come avrà facoltà di affidare i lavori di realizzazione a società o consorzi dalla stessa designati;

¹ La società era espressione del Gruppo del Comm. Spinelli, imprenditore privato che all'epoca era ritenuto il soggetto in grado di procacciare i finanziamenti necessari della progettualità integrata dell'intero bacino di Imperia (cfr. dibattito consiglio comunale della seduta 27.7.2005).

- la gestione di aree ed edifici in concessione e dell'operatività delle diverse attività portuali, turistiche e commerciali di qualunque natura" (produzioni difesa Caltagirone del 5.12.2012 su supporto informatico cd-rom).

Nello statuto della società si prevede all'art. 6 che per il trasferimento delle azioni ad altro socio o a terzi sussisteva un diritto di prelazione per gli altri soci. Si prevede che l'organo amministrativo fosse costituito da un numero dispari, tra quindici e venticinque membri, anche non soci, secondo delibera dell'assemblea ordinaria (art. 8). La Convenzione stipulata tra il Comune e la Lombimperia (i cd. patti parasociali) stabiliva poi che "*in vista del previsto ampliamento della compagine sociale*" il consiglio di amministrazione fosse composto da un minimo di quindici membri (otto designati da Lombimperia e sette dal Comune), e che il Presidente ed il Vicepresidente fossero designati dal Comune di Imperia, mentre uno o più amministratori delegati e il Direttore Generale della società fossero designati da Lombimperia, cui veniva attribuito anche il diritto di designare due sindaci effettivi, tra cui il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Comune di Imperia il 21.12.1993, modificando e integrando lo Schema di accordo approvato l'11.12.1991, ritenuta la necessità di procedere urgentemente alla progettazione dell'opera, potendo rinviarsi a momento successivo la fase di reperimento delle "indispensabili risorse finanziarie", manifestò quindi la volontà di affidare alla stessa società costituita tra il solo Comune e il socio privato Lombimperia - la Porto di Imperia spa - la progettazione delle opere necessarie per la realizzazione del piano portuale, con la previsione specifica che essa avvenisse con il perseguimento degli opportuni finanziamenti e mediante affidamento dei lavori a Società o Consorzio designato dalla stessa società preferibilmente scelto tra i propri soci privati², (del. n. 140 del 21.12.1993 prodotta difesa Caltagirone all'udienza del 22.9.2014, come richiamata nella premessa della delibera consiliare n. 56 del 27.7.2005; nel relativo dibattito emerge che sarebbe stato onere della parte privata della s.p.a. quello di reperire il costruttore e finanziatore dell'opera).

Dopo un periodo di stasi, nel 1998 Lombimperia srl cedette parte della propria quota a Lombardini spa e il 21.1.2001³ le due società cedettero integralmente il loro pacchetto azionario ad Imperia Sviluppo srl, società espressione dell'imprenditoria locale imperiese a quell'epoca interessata al progetto di realizzazione del porto, tra cui figuravano Gianfranco

² La prospettiva di finanziamento inizialmente collegata alla parte privata Gruppo Spinelli non poteva più essere perseguita (cfr. interventi nel dibattito consiliare 27.7.2005).

³ All'amministrazione guidata dal sindaco Scajola nel 1993 era succeduta quella dell'opposizione guidata dal sindaco Berio e quindi quella del sindaco Sappa (13.6.1999), appartenente al medesimo schieramento di centro destra del sindaco Scajola. Al sindaco Sappa succederà il sindaco Strescino eletto nelle file del centro destra nel giugno 2009.

Carli, Domenico Gandolfo, Carlo Conti, oltre a Beatrice Parodi, il di lei padre Piergiorgio Parodi, l'on. Franco Cozzi (già coinvolto nel progetto preliminare), l'imprenditore Isnardi. In entrambi i casi il Comune deliberò di non esercitare il proprio diritto di prelazione sulle azioni oggetto di cessione⁴.

Con D.P.R. 509/97 in attuazione dell'art. 20 comma 8 l. 59/97⁵ era stato nel frattempo disciplinato il procedimento per la concessione di aree del Demanio Marittimo destinate alla realizzazione di infrastrutture portuali dedicate alla nautica da diporto (cd. "Decreto Burlando") affidabili a soggetti pubblici e privati.

Dopo che fu approvato il Piano Regolatore del nuovo porto di Imperia (delibera Consiglio Regionale della Liguria 25.3.2002 n. 13, approvato ai sensi dell'art. 5 l. 84/94 – che prevedeva la trasformazione del bacino di Porto Maurizio in approdo turistico, con trasferimento in quello di Oneglia del traffico commerciale), il 12.9.2002 la Porto di Imperia spa presentò alla Capitaneria di Porto un'istanza di concessione demaniale marittima della durata di 55 anni per la realizzazione e la gestione del nuovo complesso portuale per imbarcazioni da diporto in località San Lazzaro – Porto Maurizio, ai sensi del DPR 509/97 (cd. "decreto Burlando") corredata del progetto preliminare a firma arch. Emilio Morasso redatto ai sensi dell'art. 16 l. 109/94 (norma specificamente richiamata

⁴ Cfr. deposizione sindaco Luigi Sappa: "...nel 2000 circa, primi mesi del 2000 quando i soci privati della porto d'Imperia Spa, Lombardini presentarono al comune come già avevano fatto con la precedente amministrazione nel 1998, la volontà di cedere il loro pacchetto azionario, la Porto di Imperia era costituita per il 48 per cento dal comune di Imperia e per il cinquantadue per cento da una compagine riconducibile al gruppo Lombardini – Spinelli. Subentrarono nel 2000 il gruppo, un gruppo privato ed il comune rinunciò per impossibilità ad acquisire la quota della LombImperia." (p. 4 e 5 trascr.)

⁵ "8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 2 della l. 23 agosto 1988 n. 400 per disciplinare i procedimenti di cui all'all. 1 alla presente legge". All' All.1 (previsto dall'art. 20, comma 8) al punto 76 si legge: "procedimenti di concessione di beni del demanio marittimo utilizzati per finalità turistiche, ricreative e per la realizzazione e la gestione di attività commerciali, ricreative, sportive, turistiche, e per quelle relative ai porti:

articoli 33-37 del codice della navigazione;

articoli 5-21 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

legge 28 gennaio 1994, n. 84;

decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647".

dall'art. 3 decreto Burlando) e della disciplina contenuta nel suo regolamento attuativo, il Decreto Ministero Trasporti 14.4.1998 (faldone 1 produzioni PM 5.12.2012)⁶.

Prese dunque avvio il procedimento amministrativo volto all'esame della richiesta di concessione di aree demaniali per la realizzazione di infrastrutture portuali dedicate alla nautica da diporto, secondo il citato decreto Burlando.


Ai sensi dell'art. 4 del decreto citato, la domanda corredata dal progetto preliminare venne pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di sessanta giorni a decorrere dal 26.9.2001 (fald. 1 prod. PM 5.12.2012)⁷.

In applicazione della legge reg. 13/99 come successivamente modificata dalla legge reg. 1/2002, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, la Capitaneria di Porto consegnò le pratiche relative alle concessioni demaniali al Comune, a cui, in virtù della normativa citata, erano state nel frattempo trasferite le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo. La Porto di Imperia confermò quindi al Settore XIII Porti e Demanio Marittimo del Comune di Imperia la propria istanza di concessione già presentata il 12.9.2002 alla Capitaneria di Porto con nota 30.1.2003 (Prot. Gen. 32/34 del 10.2.2003 a firma dirigente Settore Porti del Comune di Imperia, fald. 1 prod. PM 5.12.2012).

La domanda, ai sensi dell'art. 4 decreto Burlando, venne quindi nuovamente pubblicata mediante affissione nell'Albo Pretorio a partire dal 10.2.2003 per sessanta giorni, con contestuale avviso della pubblicazione sui quotidiani La Stampa (18.2.2003) e Il Secolo XIX (21.2.2003) (cfr. Contratto n. 2306 del 28.12.2006 di concessione tra Comune di Imperia, rappresentato dal Dirigente Settore XIII Porti e Demanio Marittimo Pierre Maria Lunghi e Porto di Imperia spa, in persona del Presidente Giancarlo Carli, avente ad oggetto "concessione di una zona del pubblico demanio per la costruzione e gestione per un totale

⁶ D.M. 14.4.1998 "Approvazione dei requisiti per la redazione dei progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica di diporto". All'art. 1 viene indicato che il progetto preliminare e il progetto definitivo di cui agli artt. 3 co. 2 e 6 decreto Burlando devono essere redatti con l'osservanza dei requisiti specificati negli allegati 1 e 2 del D.M. in oggetto, e negli allegati 1 e 2 viene indicato che entrambi i progetti si compongono del Piano Economico Finanziario, preliminare e definitivo; il primo ha "lo scopo di evidenziare il programma di finanziamento, costruzione e gestione della infrastruttura portuale al fine di evidenziare la congruenza tra i preventivati costi da sostenere – inclusivi degli oneri per il monitoraggio e la manutenzione – e il richiesto periodo temporale di concessione, per l'ammortamento economico degli stessi"; il secondo esplicita puntualmente i contenuti già sommariamente esposti in sede di progettazione preliminare e deve pedissequamente fornire tutti gli elementi conoscitivi utili per la successiva determinazione della durata della concessione pluriennale in sede di stipula dell'atto formale".

⁷ La pubblicazione è funzionale alla presentazione di osservazioni al progetto e alla presentazione di "eventuali domande concorrenti", cfr. art. 4, n. 3, decreto Burlando.



di anni 55 di un approdo per naviglio da diporto con annesso strutture turistico ricettive, abitative, commerciali, ludico-sportive e servizi”⁸.

Anche a seguito di tale ulteriore pubblicazione, non pervennero domande concorrenti, ma solo 13 osservazioni, di cui 4 fuori termine.

In ottemperanza all’art. 5 decreto Burlando venne convocata per la data del 23.7.2003 – con nota del Dirigente Settore XIII Porti e Demanio Marittimo del Comune, dott. Pierre Marie Lunghi 15.4.2003 - la Conferenza dei Servizi per l’esame e la valutazione del progetto preliminare, cui venivano invitati a partecipare il Comune (per vagliare l’ammissibilità sotto il profilo urbanistico-edilizio), la Regione (quello urbanistico e pianificatorio) e le altre amministrazioni che in forza di leggi, regolamenti o per provvedimento amministravano risultavano preposti alla tutela di specifici interessi pubblici coinvolti nell’iniziativa⁹.

Nella seduta 23.7.2003 gli Enti e le Amministrazioni partecipanti alla Conferenza dichiararono l’ammissibilità del progetto preliminare alla successiva fase della progettazione definitiva di cui all’art. 6 decreto Burlando, in assenza di istanze concorrenti¹⁰.

In particolare il Sindaco, in rappresentanza del Comune partecipante alla Conferenza dei Servizi, venne delegato di esprimere il proprio assenso con delibera 11.7.2003 n. 61 del

⁸ Nell’istanza di concessione del 12.9.2002 a firma Gandolfo (protocollata dalla Capitaneria di Porto al n. 10156/2002), cui erano allegate 14 copie di progetto preliminare composto dalle relazioni di legge e dal Piano Economico Finanziario preliminare (Prod. Pm faldone 1, ud. 5.12.2012), si legge: “La società Porto di Imperia è una società mista pubblica-privata nata nel 1992 da un’intuizione dell’amministrazione comunale che propose ad un gruppo privato la collaborazione per lo sviluppo dei porti di Imperia”. Progettisti erano l’arch. Emilio Morasso (progettazione architettonica generale) e l’ing. Franco Cozzi (opere marittime); nell’istanza si evidenzia la costante collaborazione del Comune nella redazione del progetto per assicurare lo sviluppo turistico di Imperia; si indicavano come in progetto 1055 posti barca piccoli, tra 5-50 metri, e 12 posti per mezzi nautici con compiti di istituto. Venivano garantiti posti di transito nella misura del 10% della superficie totale, indicata in misura pari a mq 454.132 di cui mq 122.607 di area a terra e mq. 331.525 di specchi acquei. La concessione veniva richiesta per la durata complessiva di 55 anni, di cui 5 occorrenti per la realizzazione ed il completamento dell’intervento.

⁹ Provincia di Imperia, Soprintendenza per i beni Architettonici o per il Paesaggio della Liguria, Soprintendenza archeologica, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, USL Imperiese, Dipartimento Militare e Marittimo dell’Alto Tirreno- Madripart, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, Comando Zona Fari Alto Tirreni, Capitaneria di Porto, Porto di Imperia s.p.a.

¹⁰ Ai sensi dell’art. 5 co. 6 Decreto Burlando, “la conferenza dei servizi decide sulle istanze rigettandole ovvero individuando, con provvedimento motivato, l’istanza ammessa alle successive fasi della procedura. Art. 5 co. 7: l’individuazione di cui al comma 6 è motivata con riferimento alla maggiore idoneità dell’iniziativa prescelta Art. 5 co. 8: Qualora non ricorrendo ragioni di preferenza, si procede a pubblica gara (così modificato dall’art. 39, l. 7.12.1999, n. 472).

Consiglio Comunale. Parimenti la Giunta Regionale, con delibera 21.7.2003 n. 859 dava mandato al Dirigente del Servizio Procedimenti Concertativi o ad un suo delegato di esprimere le seguenti determinazioni valutative: “a. di completezza della documentazione progettuale rispetto ai requisiti di cui al D.M. 14.4.1998, b. di ammissibilità all’ulteriore corso della procedura volta all’approvazione del progetto definitivo ex art. 6 decreto Burlando” (produzioni difesa Caltagirone ud. 22.9.2014).

Gli Enti partecipanti alla seduta deliberante sull’approvazione del progetto preliminare 23.7.2003 si pronunciarono sulle osservazioni presentate in relazione all’istanza di concessione tempestivamente pervenute respingendole, in forza del richiamo alla delibera n. 61 dell’11.7.2003 del Comune di Imperia.

Il 1.12.2003 la Porto di Imperia ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 citato, presentò al Comune il progetto definitivo “secondo le indicazioni del DM 14.4.1998” avente altresì valore di strumento urbanistico attuativo (cfr. contratto di concessione n. 2306 citato, p. 6).

Il progetto venne esaminato dalla Conferenza in sede referente nella seduta 10.8.2005, dopo che con deliberazione 26.7.2005 n. 54, il Consiglio Comunale di Imperia aveva deliberato di esprimere, ai sensi dell’art. 6 decreto citato, il proprio assenso all’approvazione del progetto definitivo, dello schema di convenzione urbanistica attuativa, nonché delle varianti di dettaglio al Piano Regolatore Generale.

Il progetto venne depositato alla libera visione del pubblico presso il Settore Urbanistico del Comune dal 29.8.2005 al 19.9.2005, previo avviso affisso all’Albo Pretorio, e pubblicato sui due quotidiani La Stampa (il 25.8.2006) e il Secolo XIX (il 26.8.2006). Con successiva delibera 14.11.2005 n. 78 il Consiglio Comunale esprimeva il proprio assenso all’approvazione del progetto definitivo del porto, avente valore di strumento urbanistico attuativo (S.U.A.) e approvava l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dalla Porto di Imperia e lo schema di convenzione urbanistica attuativa ad esso allegato¹¹.

Parimenti la Giunta Regionale, con delibera 1646 del 20.12.2005 espresse il proprio assenso al progetto definitivo, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni individuate dal voto del Comitato Tecnico Regionale del Territorio in data 19.12.2005 n. 41. La Conferenza dei Servizi che si tenne in sede deliberante il 20.12.2005 provvide dunque all’approvazione del progetto definitivo, facendo proprie le prescrizioni indicate nella delibera n. 1646 appena citata. Di conseguenza la Giunta Regionale si riservò il

¹¹ Con tale atto il comune otteneva che la Porto di Imperia spa una volta ottenuta la concessione, quale soggetto attuatore del porto si facesse altresì carico di eseguire opere di urbanizzazione secondo gli “ambiti di intervento” previsti dal Piano Regolatore Portuale (fascicolo 21 Fald. 2 Prod. PM) tra cui: aree verdi, parcheggi pubblici, passeggiate pedonali, impianti e reti per l’urbanizzazione e per l’allacciamento ai pubblici servizi, viabilità di allacciamento tra le aree del porto e la viabilità cittadina, strade veicolari, impianto irrigazione, spartitraffico, fermate autobus, piazzali per contenitori raccolta rifiuti, la spiaggia artificiale tra il Molo San Lazzaro e il torrente Impero per un costo totale di 1.955.810 euro ed il parcheggio pubblico San Lazzaro.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

successivo rilascio dell'autorizzazione paesistica, del nullaosta demaniale marittimo, subordinatamente alla positiva verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della citata delibera di Giunta.

La Porto di Imperia spa quindi rivedeva gli elaborati progettuali secondo le prescrizioni impartite nella Conferenza dei Servizi il 20.12.2005, elaborati che tramite il Comune vennero trasmessi alla Regione il 7.6.2006.

Nella seduta conclusiva 8.8.2006 la Conferenza dei Servizi prese atto che la Regione aveva rilasciato, esperite le verifiche di ottemperanza, l'autorizzazione paesaggistica e il nullaosta demaniale marittimo, sui quali si era riservata di provvedere, e deliberò di approvare il progetto definitivo, che venne pubblicato e trasmesso agli Enti partecipanti alla Conferenza dei servizi per le eventuali osservazioni.

Acquisito anche il nullaosta regionale per il rilascio di concessioni per atto pubblico, Il Direttore Generale del Comune con provvedimento del 13.11.2006 adottò la determinazione finale di conclusione del procedimento di approvazione del Porto turistico di Imperia, determinazione pubblicata in data 29.11.2006.

Il Comune di Imperia, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto Burlando, rappresentato dal Dirigente Settore XIII Porti ing. Pierre Marie Lunghi, con atto del 28.12.2006 concedeva alla Porto di Imperia spa un'area del pubblico demanio marittimo di mq 490.680,32, di cui 354.124,88 di specchio acqueo, per la costruzione e la gestione, per un totale di 55 anni, di un approdo per naviglio da diporto, con annesso strutture turistico ricettive, abitative, commerciali, ludico sportive e servizi.

Il progetto definitivo, approvato a conclusione dell'iter sin qui descritto, conteneva, come si legge nelle premesse del contratto di concessione, i documenti richiesti dal D.M. 14.4.1998, e tra essi il Piano Economico e Finanziario dell'operazione in progetto (allegato nel "Raccoglitore 1/1", come indicato).

* * * *

Mentre il procedimento amministrativo di rilascio della concessione era in corso, la società creata per la realizzazione del progetto portuale Porto Imperia spa - dal 2001 costituita dal Comune e dagli esponenti dell'imprenditoria privata locale riunitisi nella società Imperia Sviluppo srl, come visto - in ossequio al programma di massima già definito con delibera del consiglio comunale n. 169 del 11.12.1991, integrato e modificato con delibera n. 140 del 21.12.1993 - si adoperò per la ricerca del soggetto privato in grado di farsi carico della realizzazione dell'opera dal punto di vista tecnico e finanziario.

L'amministrazione comunale versava ancora in grosse difficoltà finanziarie e, come già era emerso nel dibattito apertosi negli anni Novanta sul progetto del porto, non disponeva di



risorse¹² (Teste Lunghi, Leone "l'amministrazione era prossima al dissesto" cfr. trascr. ud. 4.11.2013). Allo stesso modo la parte privata della Porto di Imperia non era in grado non solo di finanziare l'opera ma neppure di affrontare i costi degli studi richiesti dal Ministero dell'Ambiente nel procedimento per l'approvazione del Piano Regolatore Portuale¹³.

Era peraltro venuto a mancare, nella componente privata Imperia Sviluppo srl, il socio operante nel settore delle costruzioni edili ritenuto, dagli altri soci, quale il soggetto idoneo alla realizzazione delle opere portuali, il quale era stato anche il progettista delle opere marittime, ing. Cozzi, nel frattempo deceduto.

Si avviò dunque un periodo di ricerca di soggetti interessati alla realizzazione del progetto del porto e dotati delle necessarie capacità tecnico operative nonché finanziarie.

Come riferito da vari testimoni, tra cui l'assessore all'urbanistica Luca Lanteri (p. 19 e ss. trascr. ud. 19.4.2013) e il sindaco Sappa, diversi furono gli imprenditori di rilievo nazionale interpellati senza esito, tra cui Italia Navigando/Sviluppo Italia e i costruttori Gavio e Paolo Vitelli; la Porto di Imperia presentò anche il progetto in diverse manifestazioni del settore della nautica da diporto (es. Cannes). In particolare, nel 2004, l'onorevole P. Vitelli venne interpellato dalla Porto di Imperia spa in persona dell'allora presidente di Imperia Sviluppo Gianfranco Carli, con la proposta di entrare nella società mista al fine di provvedere alla realizzazione dell'opera, facendosi parte pro quota dei costi di esecuzione. L'operazione non gli apparve economicamente conveniente¹⁴.

¹² Cfr. dichiarazioni teste Strescino: "Nel 1995 appunto vengo trasferito dalla Regione al Comune ed arrivo in un momento diciamo buio per il comune di Imperia: c'è un'amministrazione di sinistra che purtroppo ha dei problemi finanziari grossi e riesce a combinare poco in quel periodo, ed andiamo dal periodo 1995 - 1999; le risorse sono poche, però la voglia di fare per la mia città mi spinge, nel 1997, a partire con un piano organico di interventi sugli arenili comunali, e poco altro, perché le risorse mi ricordo che siamo partiti con 50 milioni" (p. 61 trascrizioni ud. 21.1.2013). "Quindi nel 1999 viene eletto Sindaco Luigi Sappa e c'è tutto un fervore di iniziative in città: praticamente si parla di rivalorizzazione di zona di Oneglia (p. 63). Quindi la Giunta Comunale, con provvedimento 347, l'8 maggio del 2003 dà incarico al mio settore, che allora era il Settore Tredicesimo, per studiare lo sviluppo e l'utilizzo delle aree portuali di Oneglia" (p. 66).

¹³ Cfr. Verbale CdA Porto di Imperia spa 11.2.2000, intervento di Gianfranco Cozzi il quale "sollecita altresì di esercitare i necessari interventi presso la Regione Liguria per l'ammissibilità della Società ai contributi comunitari".

¹⁴ Riferisce il testimone del P.M. on. Paolo Vitelli, presidente della Azimut Benetti, società concessionaria ed esecutrice del vicino porto di Varazze: "...fummo avvicinati nel 2004 per... o avvicinammo non so entrammo in contatto con gli industriali di Imperia che si avvicinavano al momento della concessione e volevano direi una collaborazione per la realizzazione di questo porto. Ci fu dato il progetto, noi lo esaminammo e rispondestmo che questo progetto richiedeva delle varianti all'epoca prevedeva una copertura il progetto, un'importante copertura che non trovavamo, trovavamo troppo costosa per la... (parola non compresa)... del progetto e non..." (omissis) "Non ricordo i dettagli certamente dovevamo subentrare, valorizzando il lavoro fatto fino a quel momento e poi partecipare pro quota della nostra eventuale quota di capitale nella società a tutti i lavori di realizzazione, i dettagli di queste due cifre non li ricordo" (p. 14-17). "Avv. Difensore, Compagna: -

Successivamente venne individuato quale possibile costruttore dell'opera Francesco Caltagirone Bellavista, con il quale la socia e consigliera della Porto di Imperia Beatrice Parodi vedova dell'onorevole ing. Cozzi aveva già realizzato il progetto del porto di Marina di San Lorenzo¹⁵.

Dopo un incontro presso l'ufficio del Ministero dell'ex sindaco Scajola, che nel frattempo aveva lasciato l'amministrazione comunale essendo stato eletto deputato e quindi nominato ministro dell'Interno – incontro a cui parteciparono, oltre che l'ex sindaco Scajola, il sindaco in carica Sappa con l'assessore all'urbanistica Lanteri e l'assessore all'amministrazione finanziaria Leone per il Comune, Carli per conto di Porto di Imperia, Caltagirone e Gotti Lega per la Società Acqua Pia Antica Marcia - fu organizzato un nuovo incontro in Liguria per la puntualizzazione dei profili dell'operazione e dei termini della collaborazione, avendo la società dimostrato interesse al progetto. La riunione si tenne presso la sede della società dell'imprenditore Carli, luogo idoneo per lo svolgimento della

...lei ha detto ad un certo punto si c'era stato proposto di entrare dovevamo riconoscere il lavoro già svolto, la nostra, la proposta non era di entrare con uno scambio o una permuta eccetera però in qualche modo dovevamo riconoscere il lavoro già svolto, ma che significa? Non entravate appaltatori, entravate come soci di questa società? Se lo ricorda se non ricorda nulla ci dice che non lo ricorda. Testimone, Vitelli P. - Sarebbero entrati come soci non ricordo quale sarebbe stato il prezzo delle azioni cedute perché le trattative erano arrivate a quel punto, ma sicuramente sarebbe stato giustamente un prezzo per le azioni cedute. (omissis) Avv. Difensore, Compagna - Il vostro ingresso come soci avveniva sempre attraverso una trattativa con il comune? Testimone, Vitelli P. - Stiamo parlando del 2004 mi sembra quindi il comune non c'era. Non c'era un bando di gara per diventare soci del porto d'Imperia? Testimone, Vitelli P. - No, mi fu detto che guardavano attorno per trovare un socio ma tutto lì." (p. 38).

¹⁵ Riferisce Parodi Beatrice, esaminata ai sensi dell'art. 210 c.p.p. essendo archiviato il procedimento a suo carico che la vedeva coindagata per gli stessi fatti: . "– Allora l'inizio è stato la presentazione, allora Caltagirone era venuto a Imperia nel 2003. Era stata una visita che aveva fatto diciamo notizia perché aveva fatto un giro in elicottero, aveva fatto un giro in elicottero. Però poi non gli era interessata alcuna cosa che gli avevano proposto su Imperia. Poi ho conosciuto io l'ho conosciuto a fine 2004 e poi dopo gli è interessato il, cioè il non, come dire, comunque gli è interessato il Porto di Imperia e ha fatto delle riunioni, non lo so bene. Poi c'è stata una riunione fatta presso la ditta Carli. Ecco con me aveva già fatto un accordo di tipo economico per quanto riguarda Marina di San Lorenzo." (p. 3 trascrizioni udienza 3.2.2014). Tra la stessa e l'imputato Caltagirone nell'epoca dei fatti in oggetto del presente procedimento vi fu una relazione sentimentale pubblicamente nota. Il teste Luca Lanteri, assessore all'urbanistica dal 1999 al 2011, conferma che i primi contatti con l'imprenditore Caltagirone da parte del Comune, in persona del sindaco Scajola avevano ad oggetto la riqualificazione dell'area Italcementi mostratagli con il volo in elicottero di cui riferisce anche Beatrice Parodi. Riferisce poi che in un secondo tempo Caltagirone venne interpellato in relazione al progetto del porto: "Testimone, Lanteri L. - Era la primavera del 2005, mi sono recato a Roma al Ministero dello sviluppo economico, con il mio Sindaco Sappa, in quella sede abbiamo... Pubblico Ministero - Ha incontrato... Testimone, Lanteri L. - Io ho avuto modo due anni prima, in modo molto veloce... Pubblico Ministero - Eravate stati convocati? Testimone, Lanteri L. - Ma guardi, mi ricordo che il mio Sindaco Sappa mi chiese di andare a Roma, che dovevamo andare presso la sede del Ministero. (trascrizione testimonianza p. 17).

riunione, e ad essa parteciparono il Sindaco Sappa e l'assessore Leone per il Comune. Nel corso della riunione la Acqua Pia Antica Marcia pose quale condizione della sua partecipazione all'impresa che la remunerazione dell'esecuzione delle opere da parte sua avvenisse con l'attribuzione alla società di una percentuale dei diritti di godimento delle opere costruite. Il padre di Beatrice Parodi, partecipante quale socio di Imperia Sviluppo ed esperto costruttore locale, indicò la percentuale dei diritti da attribuirsi alla costruttrice nella misura del 70%¹⁶.

Il 28.6.2005 dunque, per l'esito positivo delle trattative intercorse tra Porto di Imperia spa e il gruppo della Società Acqua Pia Antica Marcia, in seno al medesimo venne costituita la Acquamare srl, con amministratore unico Andrea Gotti Lega, e in pari data quest'ultima sottoscrisse una promessa unilaterale nei confronti della controparte, con cui si impegnava a: *"1. realizzare a propria cura e spese, la totalità delle opere a terra e a mare prevista nel progetto (con riferimento al progetto presentato l'1.12.2003 al Comune di Imperia, acquisito agli atti) 2. I diritti¹⁷ relativi a dette opere, dopo la loro avvenuta realizzazione, rimarranno, nella misura del 30% nella proprietà della Porto di Imperia spa, mentre il 70% degli stessi diverrà di proprietà della promittente a titolo di corrispettivo per le prestazioni di cui al precedente articolo 1. 3. (omissis) La promittente si impegna, ora per allora, ad assumersi i costi di costruzione delle opere oggetto della presente scrittura, opere che costituiscono il corrispettivo della cessione di cui al precedente articolo 2. 4 (omissis) Con la consegna e accettazione di dette opere da parte della promittente le obbligazioni assunte dalla promittente si intendono esattamente adempiute con l'intesa che il controvalore delle opere in questione rappresenta l'esatto corrispettivo delle*

¹⁶ Cfr. deposizione Piergiorgio Parodi: *"Ho avuto occasione di partecipare ad un incontro credo a metà dell'estate, giugno, luglio del 2005 e negli uffici della Carli. C'erano presenti il dottore Gandolfo, il dottore Carli, Isnardi, diverse persone ed anche credo il signor Caltagirone. Credo, sicuro. Siccome sono l'unica di quelle persone che erano presenti là, che lavorava nell'edilizia, quando venne il momento di dire cosa dobbiamo chiedere a colui che ci dà la permuta, tutti hanno abbassato la testa, hanno guardato verso di me. Io senza controllare nessuno, senza avere mai parlato con nessuno sapendo che nel campo dell'edilizia civile normalmente una permuta è al 25 per cento ho cercato di alzare un po', ho detto ci dovrebbe dare il trenta e tenersi il settanta."* (ud. 3.2.14, p. 10). E' confermato dall'istruttoria il fatto, peraltro notorio, di come sia usuale in specie nel settore dell'edilizia privata che il costruttore immobiliare ottenga dal committente come corrispettivo dell'esecuzione dell'opera la proprietà del terreno e di una percentuale dell'opera sullo stesso eseguita (del contratto atipico si tratterà *infra*, al par. relativo al capo A); tutti i testi esaminati sul punto hanno riferito che nel mercato ligure ed imperiese la proporzione delle quote tra le parti oscilla tra il 20-25% al proprietario – e l'80-75% al costruttore.

¹⁷ Per "diritti", come si esplicita nella premessa della scrittura, sono da intendersi "la molteplicità di diritti (diritti di superficie, d'uso etc.) per la durata della concessione medesima sulle opere a mare e sulle opere a terra, diritti inerenti posti barca, case vacanze, locali commerciali" che saranno attribuiti con il rilascio della concessione.

obbligazioni assunte dalla promittente e dei diritti da questa acquisiti ai sensi del precedente art. 2. 5. Le prestazioni di cui sopra, a carico della promittente, si intendono definite in modo onnicomprensivo e senza che eventuali maggiorazioni e/o oneri derivanti dall'esecuzione delle stesse possano in qualche modo essere ricondotte a carico della Porto di Imperia spa. (omissis) 12. Tutte le spese inerenti la progettazione della totalità delle opere oggetto della presente nonché tutti i costi tecnici e amministrativi che dovessero essere sostenuti dalla Porto di Imperia per l'ottenimento della concessione demaniale e per l'assentimento urbanistico delle opere suddette maturati successivamente alla data di sottoscrizione della presente scrittura faranno carico alla promittente”.

Le obbligazioni assunte erano sospensivamente condizionate al rilascio della concessione demaniale marittima e di tutte le autorizzazioni e nullaosta necessari per la realizzazione dell'opera (art. 10) ed era fatta salva la facoltà per la Porto di Imperia di procedere alla nomina, a propria cura e spese, di un tecnico di fiducia per la vigilanza dell'esecuzione dei lavori di costruzione (art. 7) (cfr. all. 3 produzioni difesa Gandolfo ud. 21.3.2013). La promessa venne comunicata con nota in pari data a Porto di Imperia spa, che si riservò di accettarla dopo averla sottoposta al consiglio di amministrazione, dando atto che il suo contenuto rispecchiava nella sostanza quanto discusso e convenuto nel corso della riunione intercorsa tra “tutti i soci di Imperia Sviluppo” (cfr. Racc. A/R 22.7.2005 di Porto Imperia spa inviata ad Acquamare srl, a firma Gandolfo, in fascicolo 5 prod. PM ud. 5.12.2012).

Il 1.7.2005 il Consiglio di Amministrazione della Porto di Imperia prevede l'ingresso di Acquamare nella compagine della società stessa con l'acquisto del 4% delle azioni della Imperia Sviluppo srl (che avrebbe portato i soci originari entrambi alla titolarità del 48% delle azioni) previa rinuncia al diritto di prelazione da parte del Comune sulle azioni cedute e quindi attraverso un aumento di capitale dedicato alla sola Acquamare così da redistribuire il pacchetto azionario nella misura di un terzo per ciascuno dei tre soci¹⁸.

Le modalità tecniche e le ragioni di opportunità dell'operazione vennero dettagliate nella relazione illustrativa degli amministratori a firma dell'amministratore delegato Gandolfo e nella successiva relazione del Collegio Sindacale 4.7.2005, relazioni che il 7.7.2005 vennero inviate al Direttore Generale del Comune dott. Paolo Calzia onde essere sottoposte

¹⁸ Si legge nel verbale del CdA 1.7.2005: “il dott. Gandolfo informa che su iniziativa del socio *Impresa Sviluppo* sono stati avviati contatti per un allargamento della compagine societaria a soggetti in grado di apportare alla società le risorse necessarie per la realizzazione del porto. Fra i diversi contattati è stato individuato il Gruppo *Acqua Marcia*... i contenuti dell'accordo sono meglio evidenziati nella bozza di relazione che viene distribuita e che deve essere approvata dal Consiglio ... Ciò premesso, viene data lettura della relazione, il Consiglio, con la sola astensione del cons. Denegri, **DELIBERA** di approvare la relazione nella sua impostazione generale dando mandato all'Amministratore Delegato dott. Gandolfo di introdurre eventuali ritocchi non sostanziali ... e di provvedere alla convocazione dell'assemblea in accordo con l'amministrazione comunale.” (prod. sub doc. 4 difesa Gandolfo ud. 21.3.2013)

alla valutazione del Comune in vista del voto nell'assemblea straordinaria dei soci della Porto di Imperia, assemblea che si sarebbe tenuta poi in seconda convocazione il successivo 29.7.2005.

Nella relazione degli amministratori si evidenzia che il gruppo Acqua Pia Antica Marcia: *"ha dichiarato di offrire garanzie attraverso modalità da definire per il sostegno dell'operazione sotto il profilo del reperimento di tutte le risorse per la realizzazione dell'intero progetto senza ulteriori necessità finanziarie"*... e si descrive l'aumento di capitale finalizzato all'ingresso del nuovo socio come *"operazione destinata a permettere la realizzazione di un rafforzamento patrimoniale e finanziario della società"*.

Il prezzo dell'ingresso di Acquamare srl in Porto di Imperia spa finalizzato alla realizzazione del porto secondo gli impegni già assunti con la promessa unilaterale irrevocabile sarebbe stato infatti pari al prezzo delle 293.172 azioni di nuova emissione, azioni di valore nominale di euro 2,70 con sovrapprezzo di euro 7,37 ad azione per un totale di euro 10,07 ad azione.

In vista dell'assemblea straordinaria della Porto di Imperia, il Consiglio Comunale, investito di deliberare sull'ingresso della Acquamare nella società partecipata secondo le modalità indicate nella relazione citata, si riunì il 27.7.2005 (giorno successivo alla delibera n. 54 con la quale si conferiva mandato al sindaco di esprimere in sede di conferenza dei Servizi voto favorevole per l'approvazione del progetto definitivo del porto).

All'esito della seduta con Delibera 56 del 27.7.2005 il Consiglio Comunale dunque deliberò: A. la rinuncia al diritto di prelazione sulla cessione del 4% delle azioni di Imperia Sviluppo; B. di condividere la proposta contenuta nelle relazioni trasmesse l'1 e il 4.7.2005 dal CdA e dal Collegio Sindacale con riferimento all'aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2441 c. 5 c.c. (aumento dedicato a favore della Acquamare) e di esprimere formale assenso in merito; C. di denunciare i preesistenti patti parasociali (sottoscritti sin dal 1993 a tempo indeterminato) al fine di sciogliersi dagli stessi.

La delibera comunale fu assunta nella consapevolezza da parte di tutti i partecipanti della complessiva operazione economica volta alla realizzazione del porto e degli specifici rapporti tra la Porto di Imperia ed il soggetto attuatore, vale a dire che la Acquamare si sarebbe fatta carico della realizzazione dell'intera opera portuale e delle opere pubbliche di cui alla Convenzione Urbanistica (cd. "opere a scomputo") con proprie ed esclusive risorse finanziarie, venendo remunerata per la prestazione svolta nella percentuale del 70% dei diritti di godimento sulle opere realizzate.

Di fatto il dibattito sull'opportunità dell'ingresso della Acquamare nella Porto di Imperia al 33,33% non prese in considerazione la congruità del corrispettivo per l'esecutrice - che pure fu menzionato nella sua forma e nelle proporzioni citate di diritti sull'opera nel dibattito ma su cui non vi fu questione - ma si concentrò sul fatto che una distribuzione delle quote societarie in misura paritaria con contestuale azzeramento dei patti parasociali

avrebbe di sottratto al Comune la possibilità di tutelare gli interessi della cittadinanza imperiese portati da Imperia Mare (società a prevalente capitale pubblico, che valorizzava gli interessi collettivi relativi all'ittica, al commercio, alla cantieristica e alla pesca sportiva), venendo meno il suo controllo sulla scelte di politica portuale della Porto di Imperia (controllo che i patti parasociali precedenti assicuravano, nonostante la sua partecipazione minoritaria alla società, attraverso la nomina di presidente e vicepresidente del CdA)¹⁹.

L'operazione societaria si svolse quindi come deliberato all'esito della discussione, si da giungere a partecipazioni successive paritarie al 33,33%²⁰.

Il 28.7.2005 il sindaco Sappa, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, richiamata la nota di trasmissione delle relazioni di amministratori e sindaci di Porto di Imperia spa del 7.7.2005 e vista la deliberazione comunale n. 56 citata, formalizzò la rinuncia per il Comune all'esercizio della prelazione sul 4% della quota societaria della società (doc. prod. difesa Caltagirone su cd all'ud. 20.12.2013).

Il 29.7.2005 si svolse quindi in seconda convocazione l'assemblea straordinaria di Porto di Imperia che deliberò l'aumento di capitale riservato esclusivamente alla Acquamare srl mediante emissione di n. 293.172 azioni con un valore nominale complessivo di euro 791.564,40 ed un sovrapprezzo complessivo di euro 2.160.677,64. Contestualmente tanto l'importo del valore nominale quanto quello del sovrapprezzo complessivo vennero versati con assegni circolari a mani del presidente della Porto di Imperia spa da parte di

¹⁹ Si legge nel verbale integrale della seduta 27.7.2005, estratto dal registro del consiglio comunale, prodotto sub doc. 4 da difesa Calzia e Gandolfo ud. 21.3.2013 l'intervento del consigliere di minoranza De Bonis: "... la verità è che c'è già un accordo a monte, che è stato detto sulla piazza, sui giornali, dappertutto, ce l'ha detto l'assessore Leone in commissione (ndr riunione Terza Commissione consiliare avvenuta poco tempo prima), ufficialmente, che il porto come ha detto il nuovo imprenditore, che di principio avrà la mia fiducia e poi gliela confermerò come realizza il porto - Caltagirone è venuto qui in consiglio a dire che realizza il porto, tutti lo sanno, tutti lo dicono, non si dice in questo Consiglio Comunale, l'assessore ci ha detto che c'è già un accordo che non c'è nessuna lira da mettere, né noi né l'Imperia Sviluppo, vede perché noi vogliamo sapere perché l'Imperia Sviluppo deve mantenere il 33? Nella delibera si dice, non noi, che il merito dell'Imperia Sviluppo è avere fatto gestione ordinaria ed ha affidato gli studi ed incarichi professionali di progettazione, è questo quello che ha fatto. E per questo ritiene che debba mantenere il 33%? (Omissis) La verità è che questo accordo è fatto, è stato detto: il porto verrà realizzato interamente da Caltagirone che metterà tutti i soldi, non ci mette una lira il Comune e nemmeno Imperia Sviluppo, ecco perché ci chiediamo: perché mantiene il 33%. Caltagirone realizzerà tutto e prenderà il 70% del porto ed il 30% rimarrà alla Porto di Imperia spa....".

²⁰ Cfr. relazione illustrativa di cui alla nota 7.7.2005 ove si richiama: Delibera consiglio n. 61 del 11.7.2003 di preliminare approvazione e delibera di approvazione n. 54 del 26.7.2005 del progetto definitivo.

Acquamare, che in tal modo entrò nella compagine societaria in pari quota con gli altri due soci originari²¹.

²¹ Il 15.9.2005 il consigliere di minoranza Zagarella presentò all'Autorità di Vigilanza delle opere pubbliche osservazioni in merito alla Convenzione Urbanistica e all'utilizzo delle aree pubbliche da parte del concessionario. La pratica fu archiviata dalla dott. Cirillo dell'Autorità il 3.10.2005. Nuove osservazioni furono presentate dal medesimo, insieme a quelle di altri soggetti, in occasione della Delibera n. 78 del 14.11.2005 del Cons. com. finalizzata all'approvazione del progetto definitivo. In particolare, con l'osservazione n. 15 pervenuta al consiglio il 19.9.2005, i consiglieri comunali di minoranza, tra cui De Bonis e Zagarella, sollevarono questione – non sollevata in precedenza nella sede deputata, la seduta del consiglio 27.7.2005 finalizzata all'assenso sull'ingresso del nuovo socio privata nella Porto di Imperia - sulla legittimità dell'affidamento per la costruzione e la gestione del porto, anche in relazione all'iter privatistico individuato per l'inserimento del nuovo partner privato nella società Porto di Imperia spa. L'osservazione veniva esaminata e respinta dal Consiglio Comunale con la citata delibera n. 78 e rimessa insieme alle altre alla Conferenza dei Servizi in sede deliberante secondo legge (cfr. produzioni 22.9.2014 difesa Caltagirone sub doc. 12). Il consigliere Zagarella inviò ancora osservazioni all'Autorità di vigilanza, in persona della dott. Cirillo l'1.3.2006, anche sulle modalità di affidamento dei lavori alla socia privata Acquamare, ovvero dopo l'approvazione dell'Accordo Quadro da parte della Porto di Imperia spa. E l'8.3.2006 l'Autorità di Vigilanza venne investita anche dall'esposto firmato da altri consiglieri della minoranza. Con note 14 aprile e 30 maggio 2006 la dott.ssa Cirillo richiese al Comune di Imperia una relazione esplicativa dell'iter tecnico amministrativo relativo alla procedura di approvazione del progetto del porto e di affidamento dei lavori nonché documentazione relativa alla procedura seguita per l'individuazione della compagine privata di Porto di Imperia spa, alla provenienza pubblica o privata della liquidità deputata a sostenere i costi di realizzazione del porto e allo Stato dell'opera; e richiese, sempre con nota 30.5.2006 alla Porto di Imperia spa l'invio della relazione illustrativa all'assemblea straordinaria dei soci dell'1.7.2005 dell'ingresso di Acquamare srl. Le richieste venivano riscontrate per il Comune di Imperia da Paolo Calzia, Direttore Generale del Comune, con note 15 maggio e 21 giugno 2006 e, per Porto di Imperia, dal suo Direttore Generale, Domenico Gandolfo, avendo peraltro la Porto di Imperia spa già inoltrato alla Autorità di vigilanza, con nota 31.5.2006 a firma del Presidente Franco Carli da valere quale atto di intervento ex artt. 9 e 10 l. 241/90, relazione illustrativa in ordine alla procedura seguita per l'ingresso del socio Acquamare srl e con l'esposizione dei motivi della sua legittimità.

Con ulteriore nota 20.7.2006 i consiglieri di minoranza che avevano investito l'Autorità di Vigilanza del suo parere, invitavano la stessa a svolgere ulteriori approfondimenti alla luce dei chiarimenti forniti dal Comune di Imperia, particolarmente in relazione all'applicabilità della disciplina dei lavori pubblici alla procedura di affidamento dei lavori per la realizzazione del porto alla concessionaria e ad Acquamare srl.

Il 5.9.2006 il direttore generale dell'Autorità di vigilanza, Donato Carlea, sul quesito della legittimità dell'affidamento per la costruzione e gestione del porto turistico di Imperia, indicava, richiamati i riscontri alle richieste istruttorie del servizio ispettivo dell'Autorità, che *"l'impiego di finanziamenti privati per l'attuazione del progetto (da realizzare nell'ambito di una concessione di beni del demanio marittimo) non possono non avere rilievo in relazione alla non applicabilità nei loro confronti della legge quadro [legge 109/94, Merloni – nda]"* – e invitava la Porto di Imperia ad aggiornare l'Autorità in merito allo sviluppo dei lavori in corso d'opera e alle modalità del loro finanziamento con cadenza trimestrale.

Con successiva nota del 7.10.2010 del Direttore Generale dell'AVCP, Ivagnes Maurizio, richiamata la nota 5.9.2006 del predecessore Donato Carlea, invitava la Porto di Imperia spa ad integrare le informazioni inviate in relazione alla percezione di finanziamenti pubblici.


A seguito dell'ingresso nella compagine sociale di Acquamare, lo statuto della società Porto di Imperia venne aggiornato con la previsione che il consiglio di amministrazione fosse composto da un numero di membri, anche non soci, tra un minimo di tre e un massimo di dodici e che il Presidente e il Vice Presidente fossero nominati dall'assemblea (art. 33 Statuto 20.12.2005); venne anche previsto un comitato esecutivo in cui partecipavano di diritto il Presidente e i consiglieri muniti di delega oltre ai consiglieri espressamente nominati (art. 36; cfr. Statuto citato in fascicolo 21, faldone 2, prod. PM 5.12.2012).

Dopo l'ingresso della Acquamare nella Porto di Imperia, valutando quest'ultima la convenienza della proposta di Acquamare formulata con la promessa unilaterale del 28.6.2005, le parti sottoscrissero l'Accordo quadro 7.10.2005. In esso si delineavano, in aderenza ai contenuti delle trattative intercorse, le linee generali di tutta l'operazione economica, sotto la condizione che intervenisse l'assentimento del progetto presentato e che la Porto di Imperia ottenesse la concessione demaniale marittima e tutte le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione del medesimo. Con tale accordo le parti disciplinavano dunque i "reciproci rapporti relativi all'affidamento in capo ad Acquamare della realizzazione, a cura e spese di quest'ultima, di tutte le opere previste dal progetto di realizzazione del porto²² con la previsione della futura stipulazione di atti attuativi delle intese intercorse, una volta verificatasi la condizione" sopra indicata e meglio specificata al successivo art. 9 (produzione difesa Caltagirone su supporto informatico).

All'art. 3 dell'Accordo le parti prevedero che il corrispettivo dell'esecuzione delle opere a terra, per l'esecutrice, fosse costituito dal diritto di costruire e mantenere in proprietà le costruzioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 952 c.c., fino alla scadenza della concessione demaniale marittima (art. 953 c.c.), nella misura indicata nel successivo art. 7, pari al 70% delle complessive delle stesse. Allo stesso modo, con riferimento all'esecuzione delle opere a mare, concordarono che il corrispettivo dell'esecuzione sarebbe stato il diritto di utilizzazione esclusiva – per tutta la durata della concessione demaniale – dei posti barca e dei parcheggi realizzati sui moli, con facoltà di ulteriore cessione o subconcessione a terzi, nella proporzione del 70% di quanto realizzato.

Acquamare si obbligava da parte sua a realizzare a propria cura e spese la totalità delle opere a terra e a mare di cui a progetti licenziati con la concessione e in particolare "ad

²² Ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Quadro, per opere relative al porto si intendevano le "opere a terra e a mare previste nel progetto di ampliamento del Porto Turistico di cui all'istanza presentata dalla Porto di Imperia il 28.1.2003 nella definitiva configurazione che risulterà a seguito dell'ottenimento di tutte le concessioni, autorizzazioni e nulla osta necessari e della Convenzione urbanistica (quest'ultima, approvata con delibera comunale 54 del 26.7.2005, e che sarà fatta propria dalla Porto di Imperia il 28.12.2006 con la sottoscrizione di un Atto Unilaterale d'Obbligo, prevedeva a carico dell'attuatore del porto la realizzazione di plurime opere cd. "a scomputo" di interesse pubblico).



assumere tutti i costi di costruzione in modo omnicomprendivo e senza che eventuali maggiorazioni di costi e oneri aggiuntivi riferibili alle opere stesse" potessero in alcun modo essere ricondotte a carico della Porto di Imperia. Le parti convenzionalmente stabilirono che: *"ferma restando la propria responsabilità nei confronti di Porto di Imperia, Acquamare avrà facoltà di subaffidare l'esecuzione delle opere previste dal progetto ad imprese scelte da quest'ultima purchè munite dei necessari requisiti per la realizzazione delle categorie di opere eventualmente subaffidate"* (art. 4)²³.

In linea con la proposta formulata nella promessa unilaterale, veniva anche prevista la facoltà di nomina di un tecnico di fiducia da parte di Porto di Imperia cui affidare la vigilanza sull'esecuzione dei lavori.

Tutte le obbligazioni assunte da Acquamare venivano assistite dalla garanzia di una fideiussione della Società Acqua Pia Antica Marcia a favore di Porto di Imperia da rilasciarsi contestualmente alla sottoscrizione degli atti notarili di cessione dei diritti stabiliti quale corrispettivo²⁴ (art. 5).

Era anche prevista per ambo le parti la facoltà di iscrivere ipoteca sulle aree e le opere di loro rispettiva pertinenza, nonché l'obbligo per Porto di Imperia di prestare il proprio consenso all'iscrizione di ipoteca nell'interesse di Acquamare sulle aree, opere e diritti di pertinenza della stessa (art. 6).

L'individuazione delle opere di rispettiva spettanza delle due parti sarebbe dovuta avvenire entro 30 giorni dal rilascio della concessione secondo il criterio della "scelta media" salva l'intesa che ove le opere fossero funzionali alla gestione del porto sarebbero state assunte dalla Porto di Imperia (art. 7), società che avrebbe gestito il porto.

L'accordo venne sottoscritto da Carli e Gandolfo per Porto di Imperia e da Gotti Lega per Acquamare e fu necessariamente condizionato alla successiva ratifica da parte del Consiglio di amministrazione della società.

Il consiglio di amministrazione della Porto di Imperia del 27.1.2006 deliberò unanimemente (con l'astensione di Gotti Lega, in conflitto di interessi quale legale rappresentante di Acquamare) di approvare espressamente l'accordo quadro del 7.10.2005 già firmato dal Presidente e Direttore Generale. Nella riunione del consiglio, cui parteciparono dieci consiglieri (gli altri due erano assenti giustificati) e tre sindaci, oltre al direttore generale, si evidenziò ancora – richiamate le modalità di remunerazione

²³ Tale esigenza di Acquamare era immediatamente percepibile e nota alle parti contraenti, posto che essa venne costituita ad hoc in seno al gruppo Acqua Pia Antica Marcia, secondo gli accordi, quale soggetto giuridico titolare dei rapporti giuridici inerenti l'operazione porto, al momento privo di struttura tecnico-operativa.

²⁴ Gli atti notarili, prodromici alla costruzione, da rogarsi nei 30 giorni successivi al rilascio della concessione, avrebbero consentito all'impresa di costruire e quindi mantenere in piena proprietà le costruzioni edili realizzando nel proprio interesse e a propria cura e spese e l'immediato diritto di utilizzazione delle opere a mare, con facoltà immediata di cessione anche frazionata di tali diritti a terzi.

dell'esecuzione "a propria cura e spese" delle opere portuali con la cessione del 70% dei diritti sulle opere realizzate - che la deliberazione in esame avrebbe dato attuazione, in concreto, alle attività "*per il sostegno dell'operazione sotto il profilo del reperimento di tutte le risorse finanziarie per la realizzazione dell'intero progetto senza ulteriori necessità finanziarie*". Sulla convenienza, si rilevò che "*l'operazione, già ampiamente discussa a suo tempo, consente alla società di perseguire i suoi obiettivi senza ulteriori impegni finanziari che, fra l'altro, non sono nelle sue disponibilità, e che la società inoltre non dispone di una struttura tecnica per la realizzazione dell'intervento*", ricordando il dott. Gandolfo che la mancanza di strutture aveva determinato la rinuncia ad altre occasioni che si erano presentate, da ultimo da parte di Sviluppo Italia. Quanto all'entità della "permuta", già discussa e ritenuta congrua a suo tempo, veniva sottolineato come essa ancora attualmente fosse tale, tanto più in considerazione degli appesantimenti in termini di costi derivanti dalle prescrizioni poste dalla Regione in sede di Conferenza dei Servizi, che non graveranno sulla società in quanto rientranti nei complessivi oneri di realizzazione di Acquamare.

Il 28.12.2006 venne rilasciata la concessione e fu stipulata la Convenzione attuativa tra il Comune e la Porto di Imperia; il 9.1.2007 fu rilasciato il permesso a costruire ed il 10.1.2007 avvenne l'immissione della concessionaria Porto di Imperia nel possesso dell'area demaniale (cfr. verbale consegna pertinenze a firma Gandolfo per Porto di Imperia e ing. Lunghi, Dirigente del Settore).

Il regolamento della concessione prevedeva che la concessione fosse esercitata direttamente (art. 2.3), ma consentiva alla Concessionaria di costituire rapporti giuridici di diritto privato relativamente ai beni ed ai diritti oggetto della concessione e/o da essa originati - vincolati espressamente all'efficacia della concessione e con l'obbligo di esplicitare tale vincolo nei relativi contratti - e lasciava alla medesima libertà di scelta in ordine alle modalità di esecuzione delle opere, ferma restando la responsabilità della stessa in capo alla Concessionaria. La Concessionaria aveva facoltà di costituire ipoteca sulle opere da essa costruite sui beni demaniali. Imponeva la gestione diretta in capo alla Concessionaria di una pluralità di attività e servizi funzionali all'attività del porto (art. 9). La Vigilanza sui lavori era demandata alla Commissione di cui all'art. 8 Decreto Burlando, con espressa attribuzione di esclusiva responsabilità del rapporto con essa in capo alla Concessionaria (art. 10), la quale avrebbe provveduto anche al collaudo finale dell'opera in contraddittorio con la Concessionaria (art. 12).

A questo punto la Porto di Imperia e la Acquamare, essendosi verificate tutte le condizioni sospensive previste dall'accordo stesso, davano veste giuridica all'Accordo Quadro con la sottoscrizione in data 12.2.2007 di due contratti collegati tra loro da una scrittura privata di raccordo (1. "Contratto di affidamento a contraente generale della realizzazione delle

per
OK

opere, impianti e servizi costituenti “approdo turistico di Imperia Porto Maurizio” ... in attuazione dell’accordo quadro stipulato in data 7 ottobre 2005; 2. Contratto preliminare “di concessione dei diritti di utilizzazione in via esclusiva di una quota pari al 70% delle opere a mare e delle opere a terra realizzande” in attuazione dell’accordo quadro 7.10.2005).

Gli accordi dovevano preservare la specialità del sinallagma contrattuale costituito dallo scambio tra la prestazione di consegna del porto e la corrispettiva cessione di diritti di godimento a tempo determinato sugli stessi beni futuri oggetto della prestazione senza conguagli in denaro. A seguito “dei necessari approfondimenti sotto il profilo giuridico-fiscale”, alle parti si impose di attribuire, ai fini contabili e fiscali, un valore monetario alle rispettive prestazioni, privo di rilevanza nel sinallagma contrattuale posto che come detto, la costruzione dell’opera a propria cura e spese trovava integrale ed esclusiva remunerazione nell’acquisizione del 70% dei diritti sulle opere realizzande. Si trattava della condizione determinante il partenariato di Acquamare nell’operazione, immediatamente espressa nelle trattative e puntualizzata nella Promessa unilaterale, come visto. Il valore monetario delle prestazioni corrispettive fu individuato perciò convenzionalmente, in modo ragionevole sotto il profilo contabile e fiscale, ispirandosi al valore dell’opera espresso dal Piano Economico Finanziario del 2003 (cfr. esame imp. Degl’Innocenti, ud. 22.10.2013, pp. 41 e ss.) oltre che al costo dell’opera stimato dal gruppo interbancario nella trattativa per il rilascio del finanziamento (circa 140 milioni). Poiché non doveva esservi pagamento in denaro, all’art. 4 si convenne che l’esigibilità di ciascun corrispettivo monetario convenzionalmente individuato fosse subordinata all’esigibilità di quello di controparte e che gli stessi si compensassero tra loro al momento del loro venire in essere. Tale soluzione permetteva che i corrispettivi monetari individuati nei due contratti si elidessero per compensazione convenzionale nel momento stesso della loro esigibilità, ferma restando la permanenza e reciprocità tra le obbligazioni di consegna del porto e di trasferimento dei diritti di godimento delle opere costruite. Lo schema sin qui descritto relativo alla compensazione immediata dei corrispettivi monetari senza esborsi di denaro da parte della concessionaria committente era tanto determinante che all’art. 7 veniva esplicitato dalle parti che esso avrebbe prevalso comunque, ad ogni effetto, sulla possibilità di esigere il pagamento dei corrispettivi monetari stessi²⁵.

Lo schema sinallagmatico individuato dalle parti in attuazione dell’accordo quadro rendeva insensibile ad eventuali maggiorazioni di costi e oneri di costruzione la posizione debitoria

²⁵ Dal raffronto dell’art. 7 del Contratto di affidamento e dell’art. 4 Contratto preliminare di concessione dei diritti risulta che il valore delle prestazioni corrispettive fu convenzionalmente stabilito in 160 milioni di euro, da corrispondersi in sette ratei semestrali del medesimo importo e con identica scadenza. Per parte di Acquamare, l’importo costituiva il corrispettivo dell’opera (cfr. Contratto di Affidamento), per parte di Porto di Imperia, l’importo era espressione del corrispettivo della concessione dei diritti di godimento annuo per 50 anni (3.200.000 euro x 50 anni).

di Porto di Imperia²⁶. A ben vedere l'impresa esecutrice avrebbe reperito totalmente i finanziamenti dell'opera e allo stesso tempo avrebbe trovato remunerazione alla sua prestazione adempiendola; ciò sollevava la Concessionaria da ogni necessità finanziaria – dal momento che nessun esborso monetario era previsto a suo carico - e allo stesso tempo la garantiva sull'effettivo adempimento della prestazione cui Acquamare si era obbligata. Il corrispettivo di quest'ultima, secondo l'accordo, sarebbe stato frutto della sua stessa opera. Per contro Acquamare non sarebbe stata gravata dal rischio dell'inadempimento della controprestazione, non dovendo esserle corrisposto denaro ma diritti sulle opere da essa stessa costruite e trovandosi da subito nella disponibilità dei beni via via che venivano realizzati.

La trasposizione giuridica dell'operazione economica non solo rispettava gli impegni assunti nelle trattative da Caltagirone e dal suo gruppo verso Porto di Imperia, ma manteneva piena aderenza alle dinamiche soggettive ed economiche rappresentate al Comune nel momento in cui venne richiesto di deliberare il suo assenso all'ingresso di Acquamare nella compagine di Porto di Imperia²⁷.

Con l'art. 20 le parti introducevano un'ulteriore garanzia a vantaggio di Porto di Imperia - responsabile verso il Comune della regolare esecuzione delle opere di cui alla concessione – coinvolgendo direttamente la responsabilità della capogruppo Società Acqua Pia Antica Marcia spa, ossia del reale interlocutore con cui si erano svolte le trattative, individuato come possibile finanziatore e realizzatore dell'opera, nella persona di Bellavista Caltagirone e di Gotti Lega. Infatti la società Acqua Pia Antica Marcia spa fu individuata come soggetto fideiussore di “tutte le obbligazioni assunte dal Contraente Generale nei confronti della Committente”, fideiussione da sottoscrivere nei trenta giorni dalla conclusione del Contratto preliminare di cessione dei diritti - in effetti conformemente sottoscritta ex art. 1936 c.c. dalla società citata in data 14.2.2007 (cfr. doc. 3 produzioni difesa Gotti Lega ud. 11.6.2014) - a garanzia di tutti gli impegni assunti nell'Accordo Quadro e nel Contratto di affidamento a contraente generale del 12.2.2007.

²⁶ Nel Contratto di affidamento a Contraente Generale è ripresa la previsione dell'Accordo Quadro per cui “l'affidamento dei lavori ad Acquamare quale Contraente Generale è pattuito a corpo, chiavi in mano, e ricomprende tutte le opere ed i costi necessari alla realizzazione a perfetta regola d'arte del Progetto Definitivo, della Concessione e della Convenzione...” Le prestazioni a carico di Acquamare venivano previste in modo onnicomprensivo e senza che eventuali maggiorazioni di costi e oneri aggiuntivi riferibili all'esecuzione delle opere potessero in alcun modo essere ricondotte a carico della Porto di Imperia, convenendo le parti di derogare espressamente alla norma di cui all'art. 1664 cod. civ. (art. 5 Contratto cit.).

²⁷ Questo stretto intreccio fra le prestazioni rispettivamente a carico delle parti garantiva quindi ciascuna reciprocamente in ordine all'esecuzione del contratto. In particolare il Contraente Generale avrebbe monetizzato il proprio corrispettivo solo realizzando le opere oggetto della propria obbligazione verso la committente; di contro la Committente poteva ben fidarsi che le opere sarebbero state realizzate, non potendo, in difetto, la Contraente generale perseguire il suo profitto.

In linea con la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro che, come visto, concedeva facoltà ad Acquamare di subaffidare l'esecuzione delle opere del Progetto ad imprese scelte da quest'ultima, venne dunque stipulato il Contratto di affidamento a "Contraente generale", ove a quest'ultima, ai sensi dell'art. 2 lett. j ("subaffidamento") era data la facoltà di affidare mediante contratti di diritto privato l'esecuzione anche parziale delle opere previste dal Progetto definitivo ad imprese da essa scelte, ferma restando "l'esclusiva responsabilità del Contraente Generale" nei confronti di Porto di Imperia, concessionaria committente. La Contraente Generale avrebbe dovuto in ogni caso "coordinare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le attività subaffidate ad altre imprese" rispondendo dell'operato di queste ultime che a loro volta avrebbero potuto avvalersi di altre imprese subappaltatrici per opere specialistiche, sempre ferma la propria diretta responsabilità verso la Concessionaria committente (art. 11).

La responsabilità del gruppo riferibile a Caltagirone non si limitava all'impegno fideiussorio prestato in adempimento dell'Accordo Quadro e delle scritture private 12.2.2007, ma vedeva la Società Acqua Pia Antica Marcia esposta anche verso il gruppo di banche concedenti il finanziamento ad Acquamare per la realizzazione del porto.

La società era stata richiesta infatti di sottoscrivere il contratto di fideiussione bancaria 19.2.2007 a garanzia di tutte le obbligazioni pecuniarie derivanti dal finanziamento dell'importo di 140 milioni di euro a favore di Acquamare (doc. 4 produzioni dif. Gotti Lega ud. 11.6.2014). L'importo del finanziamento fu stabilito dal gruppo interbancario finanziatore di Acquamare in relazione a "costi stimati del progetto" (cfr. lett. D, Contratto 19.2.2007) pari a poco più euro 147 milioni di euro oltre a 14 milioni di spese generali²⁸.

Fu proprio nell'ambito degli accordi tra il pool di banche e il gruppo di Caltagirone, nell'autunno 2006, prima del rilascio della concessione demaniale, che venne richiesto ai fini della concessione del finanziamento che la Acquamare (beneficiaria) appaltasse ad una società "*patrimonialmente solida*" del gruppo Acqua Pia Antica Marcia a corpo, chiavi in mano, a prezzo fisso e invariabile la progettazione esecutiva e la costruzione delle opere di cui alla concessione demaniale e tale società venne individuata in Peschiera Edilizia srl. La richiesta delle banche si giustificava nella prospettiva di conservare il patrimonio di Acquamare impermeabile ai rischi connessi all'esecuzione del contratto di affidamento delle opere, assumendo il ruolo, come visto, di Contraente generale²⁹.

²⁸ Cfr. "term sheet" con le banche, doc. 1 prod. avv. Luppi ud. 20.12.2012: in essi erano compresi "i costi delle opere -lavori, forniture, attività propedeutiche, progettazione, urbanizzazione, acquisizione della concessione demaniale-, spese generali (gestione e commercializzazione progetto) oneri finanziari, commissioni e altri oneri accessori.

²⁹ Cfr. ancora "term sheet di cui alla nota 29, Bozza 30.10.2006 Contratto di Costruzione allegato alla email 31.10.2006 inviata Da BNL ad Acqua Pia Antica Marcia e deposizione testimoniale avv. Alessandra Guercia p. 60 e ss. ud. 3.2.2014: "Avv. Difensore, Luppi - All'interno di questo documento predisposto dalla banca il pool di banche chiedevano qualcosa in particolare ai fini della erogazione

A completamento del quadro di garanzie rese alle banche finanziatrici ed esercitando la facoltà prevista dall'art. 9 comma 1 della concessione demaniale 28.12.2006, la Porto di Imperia in data 19.2.2007 acconsenti che a proprio carico e a favore delle Banche finanziatrici venisse iscritta ipoteca di primo grado fino all'importo di euro 280 milioni sugli immobili pervenuti per concessione demaniale marittima nonché su tutte le loro adiacenze, accessioni, nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, ed ogni altra pertinenza e su tutto quanto potesse ritenersi immobile ai sensi della legge e vi fosse in seguito introdotto o trasportato, ottenendo l'autorizzazione di cui all'art. 41 Codice della Navigazione dal Comune di Imperia – Settore Porti in data 27.2.2007³⁰.

Come previsto dalle scritture private 12.2.2007, ed in particolare del Contratto Preliminare di concessione dei diritti, in data 28.5.2007 il Comitato Esecutivo di Porto di Imperia individuò dopo “ampia discussione”, il 70% delle opere a terra rispetto alle quali erano da concedersi i diritti in favore di Acquamare, essendo invece l'individuazione della stessa percentuale delle opere a mare già stata operata nel contratto Preliminare predetto come da Allegato C (con planimetria avente aree delineate in blu – per Acquamare - e in rosso per Porto di Imperia). Il contenuto dell'accordo di ripartizione delle opere a terra veniva trasfuso nella scrittura privata 20.6.2007.

In ossequio alle prescrizioni della Concessione Demaniale Marittima (artt. 7, 8 e 9) - rispetto alle quali nessun correttivo era stato introdotto con la scrittura di concessione preliminare dei diritti – le opere a terra funzionali alla gestione del porto vennero individuate quale parte del 30% di sua spettanza e precisate in: uffici, distributore di

del finanziamento? La presenza di qualche società particolare? Testimone, Guercia A. – No, diciamo che la struttura prevedeva che Acquamare fosse mantenuta pulita da tutte le questioni diciamo ordinarie del day by day e che quindi ci fosse l'ingresso di flussi di incassi e l'uscita solo di quel fisso che era stato negoziato e che era immutabile con Peschiera edilizia, mi pare sì, con la costruttrice. Quindi questo già c'era nel term sheet ed era la nostra struttura tanto è che poi quando l'abbiamo negoziato era già così (omissis) “...una società per la banca è molto importante che non ci siano, cioè che il business plan di quella società sia quello. Quindi ci sono gli incassi previsti dalla vendita dei posti barca e l'uscita deve essere solo verso un soggetto. Quell'altro soggetto poi ha tutti i sub appalti, tutto quello che succede in un normale contratto di queste dimensioni ed ha i dipendenti, cioè ci sono tutta una serie di voci che Acquamare non aveva e quindi doveva essere più semplice anche la gestione per loro. Quindi nessun conto corrente che non fosse quello in pegno, quello destinato al flusso diciamo degli incassi e quindi all'uscita verso la banca per il ripianamento del finanziamento quindi normalmente si fa per mantenere una semplicità di controllo da parte della Banca. Però, io ripeto, per me il term sheet è stato quello ed era così e non è mai stato detto in dubbio che fosse così. Avv. Difensore, Luppi – E sulla base della sua esperienza professionale in contratti di costruzione di questa rilevanza è normale questa struttura? Testimone, Guercia A. – Sì.”

³⁰ L'impegno di costituire ipoteca a garanzia del debito bancario di Acquamare fu deliberato nel consiglio di amministrazione di Porto di Imperia del 15.2.2007 (cfr. doc. prodotto PM faldone 3 ud. 5.12.2012). Nella medesima riunione il CdA nominò l'ing. Franco Erasmi quale tecnico per la vigilanza sui lavori di esecuzione del porto come previsto dall'art. 15 del Contratto di Affidamento a Contraente Generale.

carburante, cantiere nautico, botteghe artigiane, uffici amministrazioni dello Stato, locale pubblico spettacolo, posti auto di pertinenza della nautica sociale³¹.

A lavori di costruzione iniziati (la concessionaria fu immessa nel possesso dell'area demaniale, come visto, il 10 gennaio 2007), Porto di Imperia presentò in data 1.8.2007 un'istanza per l'approvazione di un progetto di Variante al Progetto definitivo al Comune di Imperia ai sensi degli artt. 24 Cod. Navigazione e art. 4 della Concessione Demaniale Marittima 28.12.2006. L'istanza era motivata da *"esigenze di ottimizzazione e razionalizzazione delle edificande strutture portuali e per la regolarizzazione di talune modifiche esecutive rese necessarie in fase di realizzazione"* (cfr. Accordo Modificativo del Contratto di Affidamento Generale 30.4.2009 tra Porto di Imperia e Acquamare e Accordo Modificativo del Contratto Preliminare di Cessione dei diritti 30.4.2009, sottofasc. 5 prod. PM 5.12.2012)³².

Il 7.2.2008 la Porto di Imperia richiese altresì l'approvazione dei lavori di variante al Progetto; il 19.5.2008 il Consiglio Comunale, con la delibera n. 14, espresse il proprio assenso ai sensi dell'art. 6 decreto Burlando all'approvazione della Variante al Progetto Definitivo richiesta dalla Porto di Imperia; l'8.3.2009 il responsabile del procedimento indisse la Conferenza dei Servizi deliberante come per legge; il 6.8.2009 la Giunta Regionale espresse il proprio assenso; in data 11.8.2009 la Conferenza dei Servizi in sede deliberante approvò quindi la Variante al Progetto del nuovo approdo turistico della Città di Imperia che, unitamente alla Determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica Ilvo Calzia del 22.12.2009, assunse valore anche di approvazione di Variante al S.U.A..

³¹ D'altra parte nessun correttivo era stato richiesto dalla controparte Acquamare a fronte dell'inclusione nel corpo delle opere oggetto della costruzione delle opere cd. "a scomputo" assunte dalla Porto di Imperia il 28.12.2006 con la sottoscrizione nell'Atto Unilaterale di Impegno, cd. Convenzione Urbanistica (circostanza non esplicitata nell'Accordo Quadro 2005) quali, tra le altre, la spiaggia artificiale, la Calata Anselmi, la pista ciclabile etc.. Anche in esito alla Variante che interverrà nel 2010, con cui si modificano anche le opere pubbliche cd. a scomputo di cui alla Convenzione Urbanistica, Acquamare sarà comunque gravata della loro realizzazione che, pure a fronte delle modifiche, comporterà un esborso economico sostanzialmente corrispondente a quello originario, cfr. Convenzione Urbanistica integrativa 27.1.2010 (cfr. doc. prodotto difesa Caltagirone ud. 20.12.2012 ed allegato a Relazione Consulente Tecnico PM ing. Roberto Gennaro).

³² Cfr. la già citata testimonianza dell'imprenditore Vitelli resa all'ud. 17.6.2013 pp. 13 e 14, sulla necessità di razionalizzare e modificare il progetto originario del porto: *"Ci fu dato il progetto, noi lo esaminammo e rispondestmo che questo progetto richiedeva delle varianti, all'epoca prevedeva una copertura il progetto, un'importante copertura che trovavamo, trovavamo troppo costosa per la... del progetto e non... PM Quella che si chiama la hall del mare che prevedeva una...- Vitelli: Sì. . PM Una cupola... - Vitelli: Quindi chiedemmo, abbiamo risposto che noi potevamo essere interessati solo se fossero state apportate delle significative varianti al progetto, se ricordo bene relative a questa hall del mare ed all'integrazione al porto ed il paese vecchio."*

Il 25.1.2010 venne dunque stipulato il contratto n. 2755 tra il Comune di Imperia e la Porto di Imperia di variante al progetto per la realizzazione dell'approdo turistico di Imperia (appendice all'atto 5/2006 reg., Rep. 2306 del 28.12.2006, cfr. doc. prod. Difesa Caltagirone ud. 20.12.2012). In conseguenza dell'approvazione della variante venne sottoscritta il 27.1.2010, da Porto di Imperia, soggetto attuatore, nuova Convenzione Urbanistica integrativa. Infine il 5.2.2010 veniva rilasciato il permesso a costruire 23/2010 integrativo, per le parti non autorizzate e/o modificate, del precedente permesso 1/07 rilasciato l'8.1.2007.

Il progetto definitivo allegato all'istanza di variante conteneva, come attestato nell'atto 27.1.2010 a rogito notaio Franco Amadeo (Convenzione Urbanistica Integrativa citata) e come si evince dal contratto 2755 tra Comune di Imperia e Porto di Imperia citato, un Piano Economico Finanziario aggiornato alla luce delle varianti progettuali all'importo di euro 162 milioni circa.

A seguito dell'approvazione della Variante del progetto definitivo, così come testualmente indicato nella Convenzione Urbanistica integrativa 27.1.2010 (doc. prod. difesa Caltagirone ud. 20.12.12 ed allegato a rel. CT PM ing. R. Gennaro) vennero apportate modifiche sia alla parte privata dell'opera³³ sia alle opere di interesse pubblico: con riferimento a queste ultime, a fronte delle variazioni, l'impegno economico della costruttrice rimase sostanzialmente invariato.

A causa della variazione del progetto definitivo, Acquamare prospettò alla Porto di Imperia la modifica della *"stima originaria dei costi delle opere utilizzata come parametro di*

³³ Si sostituiva, in particolare, la copertura in acciaio della cd. hall del mare con n. 8 alberi con vele; venivano eliminate la piazza sopraelevata, la passeggiata in quota sopra i fabbricati lungo la banchina San Lazzaro; veniva ridotta l'altezza dei fabbricati lungo la banchina San Lazzaro, venivano ridotti i posti barca uguali o maggiori di 6 metri con diversa disposizione degli stessi e variazione della loro disposizione; venivano trasformati in box parte dei posti auto aperti pertinenziali della residenza presenti nell'autorimessa di banchina San Lazzaro, introdotti un blocco di cave nautiche e servizi igienici per i diportisti della nautica minore insediata nel bacino storico di Porto S. Maurizio, veniva eliminata la passerella di collegamento tra Calata Anselmi e la piazza sopraelevata della hall del mare, si modificava l'area verde intorno alle costruzioni per cantieri e alle opere per il raddoppio della mantellata subacquea lungo il Molo S. Lazzaro a protezione della passeggiata pedonale (cfr. Convenzione Urbanistica Integrativa 27.1.2010 citata). Si noti che già l'on. Vitelli, esaminato il progetto che gli veniva proposto di eseguire, scriveva il 30.4.2004 che il Porto Turistico di Imperia presentava alcuni "problemi", fondandosi sul progetto architettonico prevalentemente urbano e presentando: aree di ormeggio isolate tra loro con collegamenti troppo lunghi e senza continuità e posti barca di difficile accesso, stecche abitative troppo alte/rigide, contenenti negozi al terzo piano poco fruibili e vendibili, una doppia passeggiata commerciale che penalizzava il valore dei negozi e quella al piano rialzato di scarsa fruibilità, una doppia copertura della darsena (cd. hall del mare) inutile e comunque progettata in modo da essere buia, con cattiva acustica e sofferente dell'effetto serra, destinata a trattenere gas di scarico dei motori delle imbarcazioni; bar e attività commerciali al terzo livello di scarsa fruibilità, dislocazione irrazionale della discoteca, dello yacht club e della piazza principale (cfr. doc. prodotto dal PM ud. 17.6.2013).

riferimento per la determinazione del corrispettivo” del contratto di Affidamento della realizzazione delle opere del nuovo porto, proponendo di adeguare i corrispettivi previsti dai contratti sottoscritti il 12.2.2007 tra le parti per renderli maggiormente corrispondenti alla nuova stima dei costi delle opere. Acquamare evidenziò, in modo coerente con la struttura dell’operazione economica in corso, che tali modifiche non avrebbero determinato “alcun aggravio di oneri a carico della Porto di Imperia spa in forza dell’Accordo Quadro” che prevedeva il pagamento dei lavori di realizzazione del porto attraverso la concessione di diritti di utilizzazione del 70% delle opere realizzate “a prescindere da quali siano i costi sostenuti da Acquamare srl” e che le migliorie che si volevano apportare al progetto avrebbero accresciuto il valore dei beni realizzati anche per la quota del 30% che sarebbe rimasta di proprietà della Porto di Imperia senza oneri aggiuntivi per la stessa³⁴ (cfr. racc. 30.4.2009 prodotta dal PM, fasc. 5 prod. 5.12.12).

Aderendo a tale prospettazione, la Porto di Imperia convenne con Acquamare di aggiornare, “senza effetto novativo”, le scritture private 12.2.2007. Da una parte si apportarono modifiche in relazione ai valori delle prestazioni corrispettive che venivano convenuti in 209 milioni in luogo dei precedenti 160 milioni con conseguente nuovo calcolo dei ratei da fatturarsi quali acconti oggetto della compensazione volontaria (stimati in circa 160 milioni nel PEF allegato all’istanza di variante 1.8.2007 oltre ad ulteriori 49 milioni di nuovi costi di cui alla citata raccomandata 30.4.2009). In particolare si prevedeva, in luogo del previsto saldo al 30.6.2010 di euro 23.750.000 oltre iva, un settimo acconto in pari data dell’importo di euro 70.300.000 oltre Iva e di un saldo di euro 10.450.000 da corrispondersi entro quindici giorni dall’esito favorevole del collaudo finale. Inoltre valutando che la variante avrebbe comportato modifiche sostanziali alle opere a terra e a mare, stabilirono che sarebbe stata effettuata una nuova individuazione convenzionale delle porzioni rispettive delle opere a mare ed un adeguamento della scrittura 20.6.2007 quanto alla individuazione delle opere a terra (cfr. i tre accordi modificativi 30.4.2009, fasc. 5, prod. PM ud. 5.12.2012).

A fronte dell’approvazione della variante e resosi necessario ridefinire il cronoprogramma delle opere a terra, che si presentavano come quelle maggiormente interessate dalla concessione in variante, il 19.3.2010 le parti aggiornarono ulteriormente il Contratto di Affidamento a Contraente generale del 12.2.2007 rateizzando il settimo acconto da 70.300.000 e il saldo da 10.450.000 in tre acconti da 21.375.000 oltre IVA con nuove scadenze (30.3.2010, 31.12.2010, 30.6.2011) e saldo di 6.175.000 oltre IVA al 31.12.2011

³⁴ Così come l’adeguamento in rialzo dell’importo del PEF allegato al progetto definitivo di variante, correlato a maggiori costi preventivati di edificazione delle opere e degli oneri finanziari nonché dei costi accessori, non aveva indotto Acquamare srl a richiedere adeguamento del proprio corrispettivo rimanendo invariata la percentuale del 70% dei diritti di utilizzazione per la durata della concessione, allo stesso modo tale adeguamento non aveva determinato Acquamare srl, per il tramite della concessionaria Porto di Imperia, a richiedere l’aumento del termine di durata della concessione (cfr. p. 13 trascrizione deposizione Pesci Anna udienza 8.3.2013).

(nel rispetto il termine quinquennale contrattualmente previsto per la consegna dell'opera: cfr. art. 2 n. 1 Concessione 28.12.2006).

Parallelamente, in pari data, concordarono con scrittura privata nuovi criteri di fatturazione contabile delle opere (fatture da compensarsi con la corrispettiva cessione dei diritti ad Acquamare), dal momento che si approssimava la piena disponibilità dei posti a mare, i cui diritti di godimento dovevano definitivamente essere trasferiti alla Acquamare che in tal modo avrebbe potuto cederli con contratti definitivi ai terzi prenotatari (l'agibilità parziale sarebbe stata rilasciata il 1.4.2010 ed erano in corso i necessari sopralluoghi di verifica da parte della Commissione di Vigilanza). Le opere a mare, ormai concluse, vennero definitivamente ripartite tra le parti con esatta individuazione delle stesse (art. 1 scrittura privata 19.3.2010, cfr. doc. PM fasc. 5, ud. 5.12.2012).

Per tale ragione l'importo complessivo della fatturazione dell'opera convenzionalmente stabilito in 209 milioni di euro venne diversamente imputato e rateizzato (*"suddiviso tra le diverse categorie di opere realizzande"*, art. 3). Venne dunque stabilita la fatturazione per le opere a mare sino all'importo di euro 145.480.000, il cui ultimo rateo d'acconto sarebbe stato corrisposto *"contestualmente alla sottoscrizione del contratto definitivo entro il 30.6.2010"* ed il cui saldo sarebbe stato corrisposto entro 15 gg. dall'avvenuta effettuazione con esito favorevole del collaudo delle opere a mare e relative opere accessorie (art. 3, lett. a, scrittura privata 19.3.2010). Restava sempre riservata l'esatta e definitiva ripartizione delle opere a terra, ancora da completarsi, ad eccezione di due cantieri navali e di sei posti auto pertinenziali ad essi, che vennero immediatamente inclusi quali accessori delle opere a mare da fatturarsi entro il 30.6.2010.

Con riferimento alle citate opere a terra, si programmò la consegna successiva di due lotti (l'uno consistente negli appartamenti ed opere pertinenziali, l'altro nell'area commerciale, yacht club e relative pertinenze) con relative fatturazioni a carico di Porto di Imperia a cadenza semestrale e con termine finale per l'adempimento previsto al 31.12.2011 (art. 3 lett. b e c).

Va evidenziato che dal punto di vista contabile tutto il rapporto finanziario tra le parti Porto di Imperia ed Acquamare sarebbe consistito e si sarebbe esaurito nell'emissione di fatture reciproche in compensazione a data fissa, posto che secondo gli accordi assunti le simmetriche obbligazioni di pagamento avevano scadenze temporali prefissate, svincolate dallo stato di esecuzione delle opere.

Il 23.3.2010 con atto notarile intitolato, in invero modo atto a fraintendimenti, "Contratto di sub-concessione" la Porto di Imperia cedette definitivamente ad Acquamare la sua quota parte di diritti di sulle opere a mare del porto, individuata di spettanza della costruttrice nell'art. 1 della citata scrittura 19.3.2010. Come oggetto del contratto venne individuato *"il diritto personale di godimento avente ad oggetto l'utilizzazione e la fruizione – con facoltà di ulteriore sub-concessione a terzi del diritto medesimo – per tutta la durata della concessione demaniale... delle opere a mare..."* (art. 2 rogito notaio Donetti Gianni in

Sanremo) a fronte del corrispettivo di euro 145.480.000 di euro, che si dava atto essere già stato corrisposto da Acquamare con le modalità convenute tra le parti e per cui venne rilasciata contestuale quietanza (ed in effetti l'ultimo acconto era stato fatturato e compensato al 31.12.2009 e il saldo era contestuale al contratto definitivo in oggetto).

Il 1.4.2010 venne dunque rilasciata dalla Capitaneria di Porto, previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza e Collaudo istituita ai sensi dell'art. 8 d. Burlando (cfr. verbale "accertamento ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo parziale del nuovo porto turistico" del 23.3.2010, produzioni difesa Caltagirone del 20.12.2012 di cui si dirà), l'agibilità parziale delle opere con riferimento alle opere a mare oggetto del contratto di cui sopra.

* * * *

La Commissione di Vigilanza era stata istituita in ossequio dell'art. 8 del Decreto Burlando, secondo cui "*l'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza ed al collaudo finale di una commissione composta dall'Autorità competente ai sensi dell'art. 2 comma 2, dal capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime, dal capo del competente ufficio del territorio, del Ministero delle finanze e dal sindaco o da loro delegati*".

Come immediatamente si evince dalla norma istitutiva citata, la commissione è garante delle istanze proprie dei soggetti che la compongono e che sono portatori di interessi pubblici specifici temporaneamente distaccati in capo ad un concessionario e le sue funzioni si delineano in tale prospettiva, interpretativamente dal sistema, in assenza di una disciplina di dettaglio ulteriore rispetto alla norma istitutiva di cui al citato art. 8. Dunque "*la Commissione è preposta a verificare che i lavori che si svolgono su area demaniale rispettino pienamente i dettami della concessione demaniale, la conformità al progetto approvato* (n.d.a. 'definitivo', cfr. art. 6 decreto Burlando), *ad eventuali vincoli riportati sulle autorizzazioni ed alle norme tecniche di settore*" (cfr. nota 17.2.2011 a firma Roberto Di Giannantonio, Direttore filiale Ag. Demanio Liguria, di in risposta alla Procura).

In relazione agli ulteriori interessi di cui erano portatori i componenti della Commissione, essa, per legge tenuta al collaudo finale, ritenne nella vicenda in oggetto, secondo quanto esposto dai testimoni esaminati in dibattimento (cfr. testimonianze di Roberto Boni, Pierre Marie Lunghi, Riccardo Blanco e Franco Erasmi) di dover effettuare le valutazioni giudicate utili per l'atto di incameramento al conto patrimoniale dello stato delle opere inamovibili al termine della concessione (devoluzione prevista *ipso iure* dagli artt. 49 Codice Navigazione e 31 Reg. Cod. Nav.), ciò in particolare nell'interesse della direzione generale del demanio marittimo e dei porti (autorità di cui all'art. 2 comma 2 citato), valutando in concreto la consistenza dei costi dell'opera. Tale valutazione rilevava anche

per il demanio, come hanno dichiarato i testimoni componenti della Commissione esaminati in dibattimento, per la verifica a posteriori della congruità della durata della concessione, posto che la stessa era stata determinata preventivamente anche in modo da consentire al concessionario di ottenere una equa remunerazione dei costi affrontati per la realizzazione delle opere, costi preventivati nel progetto sulla base della stima dei lavori e del PEF (documenti integranti il progetto definitivo ex art. 1 D.M 14.4.1998; cfr. teste Boni 30.1.2013 p. 20 e ss., teste Riccardo Blanco, ud. 30.1.13). Al fine di operare tale duplice controllo, la Commissione ritenne di non poter prescindere dall'esame dei "costi effettivi" sostenuti dalla concessionaria per la realizzazione dell'opera, invocando a sostegno della propria richiesta non una disciplina di legge ma il disposto dell'art. 12 del Regolamento della Concessione rubricato "Collaudi"³⁵ - secondo cui: "*...in sede di collaudo definitivo sarà determinato dalla predetta commissione il costo effettivo delle opere erette, in contraddittorio con la concessionaria, la quale presenterà tutta la documentazione in suo possesso.*".

Come si evince dalla lettura della clausola, la determinazione dei costi effettivi non venne in tale sede correlata ad ulteriori atti amministrativi (incameramento al demanio o rivalutazione della durata della concessione), né il collaudo risulta subordinato alla verifica dei costi delle opere, ponendosi i due atti in posizione di autonomia, pur correlati dal punto di vista temporale "in sede di collaudo definitivo".

La Commissione qualche mese dopo il suo insediamento (avvenuto nell'aprile 2008, quando l'inizio delle opere risale al gennaio 2007) nella seduta del 18.9.2008 (presenti per la Commissione Lunghi Pierre Marie in rappresentanza del Settore Porti e Demanio del Comune di Imperia, presidente, Roberto Boni, in rappresentanza della Regione Liguria, Riccardo Blanco in rappresentanza dell'Agenzia dele Demanio), dovendo impostare il proprio metodo di lavoro in contraddittorio con i rappresentanti della Porto di Imperia (rappresentata da Carlo Conti) e alla presenza dell'ing. Castellini (direttore delle opere a mare per la *general contractor* Acquamare), pose per la prima volta il problema della verifica dei documenti contabili che l'ing. Boni riteneva "*presumibilmente indispensabili*" ai fini del lavoro della commissione. Secondo le sue stesse parole: "*la verifica contabile è la base della procedura d'incameramento dell'opera. Non si possono chiudere le*

³⁵ La contabilizzazione delle opere su aree demaniali marittime al momento del loro incameramento nel patrimonio pubblico avviene ai sensi degli artt. 14 d.lgs. 279/97 e DM 18.4.2002 Allegato 3 secondo criteri diversi dalla valutazione dei costi, ma piuttosto di utilità economico-produttiva, attraverso un atto formale a natura eventuale chiamato "testimoniale di stato", salva la possibilità di rimozione delle stesse (cfr. ad es. sent. Corte Conti n. 283 dell'1.2-17.2.2011, sez. giur.le per Reg. Lazio). Appare inconferente pure il richiamo alla Circolare 188 del 20.2.1982 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, citata da Di Giannantonio nella sua nota 17.2.2011 quale fondamento del compito della Commissione di stima dei costi effettivi dell'opera. Invero tale circolare si riferisce ad una commissione interministeriale diversa per natura e funzione da quella di Vigilanza e Collaudo di cui al decreto Burlando, che per legge venne a sostituirla.

operazioni di collaudo senza fare il controllo del registro contabilità, stati di avanzamento e fatture. La durata futura della concessione sarà influenzata dal totale che risulterà dagli atti contabili, se alcune spese non saranno sufficientemente documentate, le stesse non faranno cumulo nel piano economico e pertanto verrà variata la durata della concessione" (verbale Commissione di Vigilanza del 18.9.2008, cit.). L'esponente della Regione ing. Boni dichiarò alla commissione che "nei compiti della commissione di collaudo rientra l'esame dei costi sostenuti dall'impresa concessionaria, visionando i documenti contabili", sotto quest'ultimo profilo dimostrando di non essere all'epoca a conoscenza del peculiare sinallagma contrattuale già descritto che non prevedeva obbligazioni pecuniarie a carico della concessionaria Porto di Imperia per la costruzione del porto. Egli evidenziò che "in analogia a quanto si fa per i Lavori Pubblici, dovrà essere costituita almeno da fatture, stati di avanzamento lavori e registro di contabilità, eventualmente anche da libretto delle misure" nonostante che il direttore dei Lavori dell'appaltatrice Acquamare, ing. Castellini, presente alla seduta, evidenziasse subito come tale tipo di contabilità eventualmente dovesse essere richiesta all'appaltatore dei lavori Acquamare, contraente generale. Va evidenziato che l'articolo 12 del Regolamento di Concessione onerava la concessionaria di produrre non una documentazione qualificata per la ricostruzione a carico della Commissione dei costi dell'opera, ma "la documentazione in suo possesso", coerentemente con la possibilità concessa dal decreto Burlando di realizzazione di porti turistici in forme diverse dall'appalto pubblico.

La Commissione, in ogni caso, in vista della predetta verifica contabile, pur consapevole che fosse attività da effettuarsi al momento del collaudo finale, come si evince dal verbale della seduta, ritenne che si dovesse anticipare l'impostazione di un metodo di raccolta di documenti, se del caso anche a campione (cfr. verbale seduta 18.9.2008 citato).³⁶

Nonostante fosse già emerso nella seduta indicata che non ci si trovava nell'ambito di un appalto pubblico (che avrebbe imposto la tenuta di una documentazione contabile tipica per legge), e che la contabilità, come esemplificata dalla Commissione, poteva semmai essere in possesso della Acquamare e non della Concessionaria - unica interlocutrice della

³⁶ Secondo quanto emerge dai documenti prodotti, nel Verbale 10.2.2009 n. 7 la Commissione presieduta da Lunghi dichiarava che nel caso specifico la ditta concessionaria non era soggetta a rispettare le procedure di legge riguardanti gli appalti pubblici e riteneva utile esaminare 'gli stati di avanzamento lavori, i certificati di pagamento e tutto ciò che potrà essere utile per la stima dei costi di realizzazione dell'opera in oggetto'; cfr. All. 21 al ricorso 31.1.2011 presentato da Porto di Imperia contro il Comune di Imperia e nei confronti di Imperia Yacht al TAR per la Liguria per l'annullamento previa sospensiva dell'atto di decadenza per la concessione demaniale. Nella riunione 5.3.2009, verbale n. 8, la Porto di Imperia consegnava il materiale contabile in possesso e nella specie: il contratto di affidamento a contraente generale 12.2.2007, contratto preliminare di concessione dei diritti di utilizzazione 12.2.2007, relazione sullo stato di avanzamento dell'opera del direttore generale, tre fatture corrispondenti ad altrettanti acconti relativi al secondo contratto, all. 22 ricorso citato. Tali verbali venivano richiamati dal Comune di Imperia nella propria memoria costitutiva.

commissione per legge e secondo il regolamento di concessione (artt. 10, 12) - nella successiva seduta del 18.11.2009 n. 17, la commissione insistette nel senso che la documentazione contabile "consegnata il 4.10.2009" fosse insufficiente, potendo essere utilmente considerata solo come un riepilogo generale, mentre risultava in ogni caso necessario acquisire degli Stati Avanzamento Lavori e delle fatture dei lavori realizzati.

Deve ribadirsi, per quanto già ampiamente illustrato, che la concessionaria Porto di Imperia non poteva che essere in possesso delle fatture di Acquamare (contraente generale) emesse a suo carico alle scadenze contrattualmente stabilite e da compensarsi con le proprie corrispettive per la concessione dei diritti sulle opere costruite, secondo lo schema contrattuale intercorrente con l'affidataria dell'opera, posto che non aveva esborsi di denaro né le obbligazioni erano vincolate allo stato di avanzamento dei lavori.

Pur non essendo stata soddisfatta la richiesta di documentazione contabile come intesa dalla Commissione, il 23.3.2010 la Commissione, in esito al sopralluogo sulle opere, espresse, per quanto di competenza e ai soli fini demaniali marittimi, parere favorevole all'utilizzo parziale delle cosiddette opere a mare e ciò a fronte della richiesta della concessionaria di collaudo parziale avanzata ai sensi dell'art. 12 della Concessione Demaniale Marittima, impartendo alcune prescrizioni tecniche e rinviando ad momento successivo il collaudo finale di cui all'art. 12 della concessione e l'accettazione dei lavori. Il 1.4.2010 la commissione, in una successiva riunione di sopralluogo, verificò l'ottemperanza alle prescrizioni e ne impartiva di ulteriori.

Ottenuta l'agibilità parziale del porto il 1.4.2010 dalla Capitaneria di Porto, la Acquamare poté dar corso alla conclusione dei contratti definitivi di cessione dei diritti di godimento ai diportisti. Secondo quanto testimoniato dal commissario giudiziale nominato nella procedura ex art. 2409 c.c. dal Tribunale di Imperia ad amministrare la Porto di Imperia spa nel 2012, dott. Dante Benzi (cfr. dichiarazioni p. 60 e ss. ud. 25.3.2013), a conoscenza approfondita della situazione finanziaria e debitoria della società Porto di Imperia ed attivamente coinvolto nelle trattative di transazione trilaterale con il sistema bancario e la Acquamare, fino a tutto il 2011 la Acquamare poté vendere "posti barca" per un controvalore di circa 150 milioni di euro. Le rimanevano in ogni caso 82 posti barca già promessi in vendita ed altri 96 da vendere questi ultimi per un controvalore di 100 milioni di euro.

La Commissione di Vigilanza, dopo il parere favorevole all'utilizzo delle opere a mare già terminate del 23.3.2010, in data 7.5.2010, richiamando la seduta del 4.5.2010, diffidò la Porto di Imperia da un lato a rimuovere un cumulo di materiale di escavo depositato sull'area di levante del cantiere (cumulo in relazione al quale era stato presentato un esposto alla Procura presso il Tribunale di Ventimiglia) e dall'altro a consegnare alla Commissione la documentazione contabile (SAL, certificati di pagamento, fatture)

necessari per definire il costo effettivo delle opere (cfr. missiva 7.5.2010 a firma del presidente Roberto Boni, fasc. 11 vol. 2 produzioni 5.12.2012 PM)³⁷.

Riscontrando la missiva, con lettera 3.6.2010, la Porto di Imperia inoltrò “certificati di pagamento relativi ai SAL emessi” e “fatture relative ai certificati di pagamento” (cfr. missiva a firma Carlo Conti Direttore Generale Porto di Imperia spa, fasc. 11, vol. 2, prod. 5.12.2012 PM), fatture che, in coerenza con i contratti intercorsi tra Porto di Imperia e Acquamare, già illustrati, riportano unicamente il numero e l’ammontare dell’acconto scaduto alla data di riferimento in relazione al prezzo figurato dei lavori in corso di esecuzione come contrattualmente prefissato a scadenza fissa (art. 7 del contratto di affidamento a contraente generale 12.2.2007 e s.m.i.), nonché, con riferimento ai certificati di pagamento, la mera indicazione degli acconti già portati in compensazione e dell’ammontare ancora da corrispondere, senza alcuna precisazione della quantità di opere eseguite (posto che i pagamenti erano del tutto svincolati dalle stesse). Evidentemente l’indicazione nell’intestazione “Stato Avanzamento Lavori” non si riferisce né poteva riferirsi, in virtù del regolamento convenzionale delle reciproche obbligazioni, allo stato di esecuzione delle opere nel senso comunemente inteso, quanto piuttosto allo stato di avanzamento delle fatturazioni emesse in compensazione in concomitanza con la progressione dell’opera e non in proporzione alla quantità della stessa in concreto realizzata. Né altra documentazione la Porto di Imperia poteva avere, in virtù dello schema

³⁷ All’inizio dell’anno 2010 era stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo da un privato per la presenza di un cumulo di terra in area di cantiere. Come riferito dall’Isp. Ivan Bracco (ud. 5.12.2012, pag. 31 e ss.) a seguito dell’esposto la Polizia Postale di Imperia nella primavera di quell’anno procedeva ad attività di indagine assumendo a sommarie informazioni vari soggetti, tra cui Boni Roberto, presidente della Commissione di Vigilanza, i verbali delle quali venivano trasmessi alla Procura di Imperia il 3.8.2010, dopo che il 13.7.2010 la Procura di Sanremo aveva trasmesso a quella il fascicolo delle indagini relative al cumulo di terra. Come riferito dall’Isp. Bracco, nel corso dell’attività di indagine e come risulta dai provvedimenti autorizzativi delle operazioni di intercettazione conversazioni telefoniche ed ambientali, in data 16.8.2010 il GIP Tribunale Imperia su richiesta della Procura dell’11.8.2010, autorizzava per i reati di cui agli artt. 416 e 323 cp. intercettazioni telefoniche ed ambientali nei confronti di Calzia Paolo, attività di intercettazione che poi si estendeva alle utenze e ai luoghi frequentati da Caltagirone Bellavista Francesco, Lanteri, Gandolfo, Leone, Cozzi Parodi Beatrice, Sappa Luigi, ambientali presso gli uffici del Popolo della Libertà di Imperia, presso gli uffici di Porto di Imperia, della Regione Liguria, tramite apparato tipo radiomicrofono installato sulla persona di Boni Roberto (il 29.9.2010), le intercettazioni delle conversazioni che avranno luogo con Lunghi Pierre Marie tramite radiomicrofono sulla sua persona (il 16.11.2010). Quest’ultimo, come riferito nella deposizione udienza 21.1.2013, il 14.11.2010, dopo che era già stato sentito a s.i.t. dalla Procura di Imperia, apprendeva nel corso di una telefonata con il segretario generale del Comune, avv. Scarsella, la presenza della p.g. negli uffici comunali (avvenimento definito quale “apocalisse” e un “precipitargli del mondo addosso”) e il 16.11.2010 con nota prot. 40033 (citata nell’atto di decadenza 11.1.2011; cfr. trascr. deposizione ud. 21.1.2013 pp. 97-98), dava avvio al procedimento di decadenza della concessione quale Dirigente del Settore 4° Porti e Demanio che si concludeva in data 19.1.2011 con l’adozione dell’Atto di decadenza della concessione demaniale marittima n. 5 reg. att. n. 2036 di Rep in data 28.12.2006.

negoziale intercorso con l'affidataria dei lavori, essendo quest'ultima il contraente generale ovvero la stazione appaltante cui era persino riservata la facoltà di nomina di un Direttore dei Lavori (salva la facoltà della concessionaria della nomina di un tecnico con funzioni di controllo generale).

Naturalmente tale documentazione non corrispondeva a quella che la Commissione si era prefigurata come tenuta "in analogia con i Lavori Pubblici" o comunque che vi sarebbe stata in caso di appalto tipico, ove alla costruzione corrisponde l'obbligazione di pagamento di un corrispettivo in denaro e ove gli stati di avanzamento lavori sono necessari per liquidare l'acconto dovuto in relazione alla percentuale di opere eseguite. Con missiva 22.6.2010, inviata alla Porto di Imperia e per conoscenza al Presidente della Giunta regionale, al Sindaco di Imperia, alla Capitaneria di Porto di Imperia e alla Procura della Repubblica, la Commissione contestò l'assenza degli "*Stati di Avanzamento lavori o analoghi documenti*", specificando infine che doveva trattarsi di documenti da cui si potessero evincere i quantitativi dei materiali utilizzati per realizzare le opere e i prezzi unitari. Tale assenza, secondo la Commissione, le impediva di procedere alla stima del costo totale delle opere come previsto dall'art. 12 della Concessione e costituiva violazione da parte della concessionaria di un obbligo previsto dalla Concessione demaniale marittima (seconda pagina della missiva citata). Va evidenziato che l'art. 12 pone in capo alla Commissione l'onere della determinazione del costo effettivo delle opere erette, e pone soltanto un onere di collaborazione in capo alla concessionaria attraverso la presentazione della documentazione "in suo possesso" affinché possa svolgersi un contraddittorio con la Commissione. Non viene dunque stabilita un'obbligazione coercibile a carico della concessionaria, dal momento che né per legge né nella clausola in esame è imposto alla medesima, in virtù della concessione rilasciata ai sensi del Decreto Burlando, di tenere una documentazione specificamente dettagliata.

Nella missiva venne altresì contestata l'incongruenza del costo indicato nell'ultimo certificato di pagamento (n. 6) di euro 145.800.000 che – secondo la Commissione – si distaccava di molto da quello indicato nell'elaborato STI03 del progetto definitivo della variante approvata, stimato in € 29.329.804,23.

Invero dal quadro economico di sintesi delle opere marittime del progetto di variante si evince che l'importo appena indicato riguarda soltanto i costi degli interventi di modifica delle opere a mare originarie (sostituzione di massi con cassoncini, fondazioni su cassoncini circolari anziché su pali). Peraltro il certificato di pagamento n. 6 al 15.3.2010 sintetizza tutti i singoli acconti fatturati (esigibili e compensati come riferito) a quella data per le opere a mare, per le opere a terra funzionali alle suddette opere a mare e le relative opere in economia (le cd. "opere a mare" per le quali era stata rilasciato l'assenso all'agibilità del porto) dell'ammontare di euro 21.375.000 ciascuno, laddove l'importo di euro 145.480.000 si riferisce invece al totale di tutti i suddetti acconti complessivamente per le varie tipologie di opere.

La suddetta missiva 22.6.2010 firmata dal presidente Boni si concludeva con la dichiarazione di sospensione delle attività della Commissione e di rimessione ai competenti uffici della valutazione dell'opportunità di procedere all'avvio del procedimento di decadenza del titolo concessorio ex art. 47 lett f Cod. Nav..

La missiva pervenne alla concessionaria il 25.6.2010, dopo che la stessa aveva trasmesso alla Commissione, ad integrazione dei certificati di pagamento e fatture correlate già inviati, documentazione interna di riepilogo generale della "produzione SAL al 15.3.2010" per ciascuna categoria di opere e con la suddivisione in percentuale di eseguito per ogni categoria, per ciascun settore di intervento (prot. 220/2010 Porto Imperia spa del 24.6.2010, all. 8 fasc.11 prod. PM 5.12.2012). Inoltre la concessionaria inviò con la missiva prot. 224/2010 del 25.6.2010 i documenti relativi ai prezzi unitari per voci di intervento (impianti vari, arredo urbano etc.) (all. 4 fasc. 11 doc PM 5.12.2012). Ancora nei giorni successivi Porto di Imperia inviò diverse missive alla Commissione a chiarimento della documentazione fornita a fronte delle contestazioni 7.5.2010 e 22.6.2010 e a sostegno della propria posizione (il carteggio veniva tutto inviato per conoscenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia) e con missiva 7.7.2010 prot. 242/2010 diretta, oltre che alla Commissione, per conoscenza anche agli enti pubblici e alla Procura, ricostruì le vicende relative al progetto e alla realizzazione del porto ed esponne le ragioni a fondamento della condotta tenuta dalla Porto di Imperia nella vicenda. In chiusura, la concessionaria domandò alla commissione un'immediata audizione al fine di trovare un punto di convergenza, confermando il proprio intento collaborativo affinché la Commissione riprendesse i propri lavori.

L'incontro con la Commissione in composizione integrale avvenne il 7.9.2010, data in cui la Porto di Imperia (presenti per la stessa il Presidente del CdA Paolo Calzia, il direttore generale nonché amministratore delegato Carlo Conti, il consulente avv. Corrado Mauceri e il direttore dei lavori della Porto di Imperia, Marco Filippo Alborno³⁸) ribadì le peculiarità economico-giuridiche dell'operazione di affidamento dei lavori in forma di partenariato economico imprenditoriale, sottolineò l'estraneità della stessa alla disciplina dei lavori pubblici, la natura peculiare della documentazione già fornita (non rappresentativa di "costi diretti di esecuzione dei lavori" ma costi riflettenti elementi ulteriori contenendo gli oneri finanziari ed il rischio imprenditoriale dell'iniziativa assunta da Acquamare). Rappresentando che né per legge (non applicandosi la disciplina sui lavori pubblici), né per obbligo contrattuale derivante dal regolamento di concessione sussisteva un obbligo specifico di produzione di una documentazione tipica alla Commissione da parte della

³⁸ La nomina del predetto quale direttore dei lavori di Porto di Imperia spa era da poco intervenuta e, come si legge nel verbale del Consiglio Comunale n. 67 del 23.9.2010, era stata decisa su volere del Comune al fine di dare garanzia alla concessionaria nonché all'Amministrazione Comunale, quale ente concedente, della corretta esecuzione dell'opera nel rispetto dei contenuti progettuali (cfr. Delibera Consiglio Comunale n. 67 del 23.9.2010, fascicolo 20 del vol. 2 produzioni del P.M. ud. 5.12.2012).

concessionaria, affermò che in ossequio allo spirito collaborativo imposto dall'art. 12 del regolamento di concessione e per consentire alla commissione la ricostruzione dei costi delle opere secondo il metodo che si era data, avrebbe procurato dalla propria partner Acquamare e, per essa, dalla stazione appaltante Peschiera Edilizia, documentazione tecnica e contabile (quella che *"nell'esercizio della propria autonomia contrattuale e in conformità alle norme fiscali"*..., era stata emessa nell'esecuzione dei contratti di esecuzione delle opere da parte delle citate SIELT ed Euroappalti e relativa a *"i costi che, nei rapporti di affidamento tra la stazione appaltante Peschiera srl e le imprese di costruzione SIELT ed Euroappalti, si realizzano in capo alla prima e che si riflettono nelle fatture da essa ricevute"*)³⁹. Il geom. Conti evidenziò che una richiesta in tal senso era già

³⁹ In ottemperanza alle indicazioni del pool bancario erogante il finanziamento per la realizzazione delle opere del nuovo porto, Acquamare srl concluse con una società "patrimonialmente solida" del gruppo Acqua Pia Antica Marcia spa, la Peschiera Edilizia srl (cfr. "term sheet" citato nelle note precedenti), un "Contratto di costruzione", avente ad oggetto la realizzazione chiavi in mano delle opere a mare e a terra, incluse quelle impiantistiche e di urbanizzazione individuate nel progetto definitivo (e quindi le opere di cui alla CDM e alla Convenzione Urbanistica gravanti Acquamare srl in forza del contratto di affidamento a General Contractor concluso con Porto Imperia spa) per il corrispettivo, forfettario e omnicomprensivo, di 110 milioni di euro, contratto il cui regolamento era stato individuato dal sistema creditizio a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni restitutorie gravanti Acquamare srl (cfr. "term sheet" sub nota 29, "Contratto di costruzione" 14.2.2007, Accordo Modificativo 27.2.2009, fascicolo 6 faldone 2 produzioni del p.m. udienza 5.12.2012).

Peschiera Edilizia srl con contratto di subappalto 16.2.2007 e successivi accordi integrativi e modificativi 15.1.2008 e 14.1.2009, affidò a SIELT Immobiliare srl la realizzazione, chiavi in mano, la realizzazione delle opere marittime, e relative opere impiantistiche e di urbanizzazione, comprese quelle per la realizzazione delle cave nautiche, degli impianti di aspirazione, di pavimentazione in pietra e quelle per l'ampliamento dell'ingresso del porto, la realizzazione dei fari e altre opere minori ed accessorie, per il complessivo corrispettivo di euro 61.500.000; e affidò, altresì, ad Euro Appalti srl, con contratti di subappalto 4.4.2007 e 25.3.2008, la realizzazione e il completamento chiavi in mano dell'autorimessa interrata, delle connesse opere di accesso stradale, della sua copertura e delle opere a terra (complessi edilizi) e a verde, compreso l'impianto di irrigazione (opere queste ultime già affidate alla Venezia Appalti srl, il contratto con la quale si era risolto il 22.3.2008), per il corrispettivo, rispettivamente di euro 11.500.000 e euro 43.000.000 (cfr. documenti in fascicolo 6 faldone 1 produzioni pm udienza 5.12.2012).

A sua volta SIELT Immobiliare srl affidò a Save Group srl la realizzazione chiavi in mano delle opere marittime, impiantistiche e di urbanizzazione (già subappaltate a Lavori Marittimi Liguri srl con contratto risolto il 28.12.2007), la realizzazione delle cave nautiche, dell'impianto di aspirazione, della pavimentazione nonché la realizzazione della spiaggia artificiale in località San Lazzaro e la struttura dell'impianto velico della cosiddetta Hall del mare per l'importo complessivo di euro 43.575.000 oltre euro 3.500.000 per la struttura dell'impianto velico della Hall del Mare (cfr. contratti 14.1.2008, accordo aggiuntivo 2.10.2008, contratto 26.11.2009, contratto 15.12.2009 e scrittura privata del 30.4.2010, in fascicolo 6, faldone 1 produzioni p.m. udienza 5.12.2012)

Euro Appalti srl, con contratti 1.7.2008 e 18.2.2009 affidò a Impregeco srl la realizzazione delle opere a terra, complete di impianti, opere di urbanizzazione e verde per il corrispettivo di 30 milioni di euro e il completamento dei lavori dell'autorimessa interrata (lavori già affidati alla Nuovi Lavori Liguri srl con contratto risolto) per il corrispettivo di euro 3.900.000 (cfr. idem).

Non emerge dalle fonti di prova per quali importi sono stati eseguiti i lavori dai soggetti subappaltatori che hanno cessato la loro opera a seguito della risoluzione dei rispettivi contratti di subappalto (Venezia

stata avanzata ad Acquamare il precedente 16 agosto. La Commissione si riservò di adottare e comunicare le proprie determinazioni al riguardo.

Nella successiva riunione del 20 settembre la Commissione avanzò dunque richiesta, nel senso indicato dalla Porto di Imperia, al fine di determinare i costi delle opere, di documentazione comprendente *“la contrattualistica nonché gli Stati di Avanzamento Lavori (più volte richiesti in passato)”*. La richiesta, secondo la Commissione, si fondava sull'art. 10 della Concessione Demaniale Marittima relativo alla vigilanza della commissione sull'esecuzione delle opere (la Commissione non richiamava a ben vedere l'applicazione della disciplina sui Lavori Pubblici). Secondo la Commissione la richiesta di documentazione al concessionario doveva essere inquadrata nelle attività di cui all'articolo citato, intitolato *“Vigilanza sui lavori”*: *“i lavori di costruzione delle opere da eseguirsi sulla zona concessa dovranno essere eseguiti sotto la vigilanza della commissione prevista dall'art. 8 comma 2 del DPR 509/97; a tal fine è fatto obbligo a quest'ultima (la concessionaria, essendovi un omissis non indicato, nda)... di procedere ai necessari preavvisi alla predetta Commissione, alle cui disposizioni dovrà sempre ottemperare, anche per quanto non espressamente previsto nel presente atto”* (il grassetto è testuale, n.d.a.)

Tre giorni dopo, il 23 settembre 2010, si tenne una seduta del Consiglio comunale di Imperia, convocato su proposta dall'Assessore all'Urbanistica Luca Lanteri, avente all'ordine del giorno la situazione del porto. Secondo le testimonianze acquisite (in particolare deposizioni Paolo Strescino, Pierre Marie Lunghi, Franco Erasmi, Luca Lanteri), da più parti erano state lamentate al sindaco nonché erano state manifestate dagli amministratori comunali perplessità sulla situazione del porto. Secondo il sindaco dell'epoca Paolo Strescino, nell'estate 2010 più volte l'ing. Lunghi si era confrontato con lui e l'Assessore Lanteri aveva espresso preoccupazioni in relazione ai profili urbanistici dei lavori. Le tematiche di rilievo che creavano preoccupazione erano l'ipotizzata

Appalti srl, Lavori Marittimi Liguri srl e Nuovi Lavori Liguri srl); peraltro l'ing. Bottazzi Alessandro, responsabile dei lavori per il gruppo Save, al quale facevano riferimento sia la Save Group srl sia la Impregeco srl, ha indicato (cfr. trascrizione deposizione Alessandro Bottazzi pp. 40 e ss) che le ditte che avevano operato per la realizzazione delle opere a mare prima del proprio ingresso in cantiere avevano eseguito opere stimabili nell'ordine di più di dodici milioni. Considerato che sempre l'ing. Bottazzi ha dato atto che alle due imprese riferibili al gruppo Save non erano stati affidati tutti i lavori, operando in cantiere altre ditte, quale per esempio quella incaricata di realizzare la massicciata sott'acqua della spiaggia artificiale (ditta Comar) (cfr. pp. 6 e 33 trascrizione deposizione Bottazzi Alessandro), i corrispettivi dei subappalti da Sielt srl e Euro Appalti srl ai soggetti che hanno materialmente provveduto all'esecuzione dei lavori risultano in linea con il corrispettivo fissato nel Contratto di costruzione, che pure risulta rispettato nei sub contratti tra Peschiera Edilizia srl e le due indicate società. Non può non evidenziarsi, inoltre, che il corrispettivo di 110 milioni di euro indicato nel Contratto a costruire tra Acquamare srl e Peschiera Edilizia è in linea con il costo presunto delle opere indicato nel PEF allegato al progetto definitivo approvato in relazione alla richiesta di variante della concessione avanzata da Porto di Imperia l'1.8.2007, pari a 114 milioni di euro.

irregolarità edilizia di un capannone presente nel cantiere, la presenza di un cumulo di terra non rimosso che creava disagio anche agli utenti del porto (questioni sotto accertamento giudiziario), il rallentamento dei lavori ed il mancato pagamento di alcuni subappaltatori per la propria opera, il contrasto insorto sulla questione della contabilità da prodursi alla Commissione di vigilanza (cfr. deposizione Strescino udienza 8.4.2013 pp. 11 e ss. trascrizioni) nonché il mancato inizio delle “opere a scomputo” (ossia quelle di cui alla Convenzione Urbanistica) e dell’impianto fognario (cfr: deposizione Lanteri udienza 19.4.2013 pp. 29 e ss).

Con la delibera n. 67 del 23.9.2010⁴⁰, il Consiglio comunale confermò la scelta originaria di realizzare il porto con soli capitali privati; manifestò apprezzamento per l’ultimazione delle opere a mare e la qualità delle opere sino ad allora realizzate, espresse l’indirizzo da seguirsi da parte del Comune sia come autorità demaniale ed ente concedente, sia come socio della concessionaria, disponendo a tal fine che alla Direzione dei lavori provvedesse direttamente la concessionaria e non il *general contractor*, confermando come unico interlocutore dell’organo di vigilanza dovesse ritenersi la società concessionaria, che al contempo invitava a fornire tutti i supporti informativi e documentali necessari alla Commissione per lo svolgimento delle sue competenze, e dettando agli uffici dell’amministrazione comunale “*linee guida in ordine ai rapporti tra il Comune e la Porto di Imperia spa per la realizzazione del nuovo Porto Turistico*”, ciascuno per il settore di competenza (cfr. Delibera n. 67 del 23.9.2010, fascicolo 20, faldone 2 produzioni p.m. udienza 5.12.2012). In concreto il comune prendeva per la prima volta posizione nella situazione di *empasse* con un atto di coordinamento ed indirizzo politico per manifestare pubblicamente la propria vigilanza tesa ad assicurare la conclusione del porto nell’interesse della cittadinanza.

Nella riunione del 28 ottobre 2010 la Commissione di vigilanza, assunte informazioni dai competenti referenti in ordine alla realizzazione delle opere a terra (già in fase di elevazione con riguardo all’edificio “C” della banchina del Molo San Lazzaro e in fase di palificazione delle fondamenta con riguardo agli altri edifici secondo le indicazioni fornite dal DL Alborno), all’autorimessa interrata e alla spiaggia artificiale, ribadì alla Porto di Imperia che l’accettazione o meno dell’impostazione dalla stessa prospettata nella seduta del 7.9.2010 non poteva comunque prescindere dall’acquisizione della contrattualistica dei rapporti tra concessionaria e Acquamare e dei relativi SAL, quanto meno “*al fine di*

⁴⁰ La bozza della delibera era stata predisposta dall’Assessore Lanteri per la parte relativa agli aspetti urbanistici e le criticità delle opere a scomputo; la bozza fu poi integrata in relazione a tutti gli ulteriori argomenti portati all’ordine del giorno nei giorni immediatamente precedenti la seduta, con riferimento ai rapporti societari tra concessionaria e Acquamare srl, alla congruità delle percentuali dei diritti di utilizzazione delle opere portuali oggetto di cessione e alle problematiche relative ai rapporti con la Commissione di Vigilanza (cfr. pp. 32 e ss deposizione Luca Lanteri udienza 19.4.2013 e pp. 9 e ss deposizione Paolo Strescino udienza 13.4.2013).

consentire una completa istruttoria sull'accettabilità di tale metodologia basata su documenti e non su affermazioni verbali" (cfr Verbale n. 29 Commissione di Vigilanza e Collaudo, fascicolo 10 faldone 2 produzioni P.M. udienza 5.12.2012).

Il 16.11.2010 il Dirigente Settore 4° Porti e Demanio Marittimo del Comune di Imperia, Pierre Marie Lunghi, con nota n. 40033 19.11.2011, contestò alla Porto di Imperia *" di essersi resa inadempiente agli obblighi assunti come concessionaria per la costruzione e gestione per un totale di anni 55 di un approdo per naviglio da diporto con annesse strutture turistico, ... e nel particolare di non avere mai ottemperato alle ripetute richieste della Commissione di Vigilanza e Collaudo di produrre documentazione tecnico contabile della Direzione Lavori come agli atti della Commissione"*, contestualmente comunicando l'avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima.

Con successive nota n. 42155 e n. 44196 di prosecuzione della precedente, rispettivamente del 6.12.2010 e del 23.12.2010 il Dirigente Settore 4° contestò altresì alla concessionaria l'occupazione abusiva di un tratto di Calata Anselmi con strutture prefabbricate uso uffici ad uso delle ditte Porto Imperia, Save Group e Acquamare srl; la circostanza che l'appaltatore formale dell'opera era la società Peschiera srl e non già la società Acquamare srl, il mancato pagamento dei canoni demaniali, la presenza di infiltrazioni di acqua nella autorimessa interrata (cfr. Atto di decadenza 16.11.2010 fascicolo 20 faldone 2 produzioni PM 5.12.2012).

La Porto di Imperia, alla luce dei rilievi mossi dalla Commissione di Vigilanza nella seduta del 28.10.2010 e delle contestazioni mosse dal Dirigente Settore 4° del Comune di Imperia, trasmise al Comune di Imperia, ai sensi dell'art. 10 legge 241/90, memoria in controdeduzione (protocollata al Comune al n. 43360) con allegata documentazione, tra cui documentazione in riferimento alla nota di contestazione n. 40033 del 19.11.2011 e contestualmente chiedeva l'audizione orale a norma della disposizione citata.

Nelle more dell'audizione ai sensi dell'art. 10 legge 241/90, poi intervenuta il 19.1.2011, la Commissione di Vigilanza - già a conoscenza dell'avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima avendone avuto comunicazione "per debito d'ufficio" con nota 19.1.2011 n. 40485 dal Dirigente Settore 4° Porti e Demanio del Comune, ing. Pierre Marie Lunghi (racc. a firma Sindaco Strescino e Segretario Generale Materazzo diretta a Pierre Marie Lunghi, fascicolo 20, faldone 2 produzioni p.m. udienza 5.12.2012) - nelle sedute del 17 e 22 dicembre 2010 (alle quali non erano presenti soggetti esterni alla commissione), esaminò la documentazione allegata alla memoria redatta ex art. 10 l. cit. di Porto di Imperia asserendo trattarsi di documentazione destinata alla Commissione e trasmessa alla medesima dal rappresentante del Settore 4° Porti e Demanio, ing. Lunghi. La Commissione, dopo aver richiamato le attuali problematiche relative alle opere di urbanizzazione alla luce della relazione di sintesi della attività svolta redatta dal direttore lavori della Porto di Imperia, Marco Filippo Alborno (relative al ponte e alla passerella pedonale sul Rio Baitè e alle opere fognarie, all'accumulo del materiale terroso,

alle infiltrazioni interessanti l'autorimessa interrata e alla difformità dei prospetti dei fabbricati dei corpi dello stato), rilevò l'inidoneità sia della documentazione inerente le infiltrazioni dell'autorimessa, in quanto non giustificativa della cause delle infiltrazioni, così sospendendo l'agibilità della struttura autorizzata il 23.3.2010, sia di quella denominata "Avanzamento lavori al 15.3.2010" a firma Ing. Maria Rosaria Campitelli. La Commissione, in particolare, dapprima censurò tale documentazione in quanto integrante una "contabilizzazione a misura" quando, di contro, in virtù del regolamento contrattuale tra Peschiera srl e SIELT (a sue mani), i SAL, previsti con cadenza bimestrale, avrebbero dovuto essere contabilizzati a corpo essendo stata commissionata l'opera chiavi in mano (cfr. verbale seduta 17.12.2010); e poi contestò tale documentazione (cfr. verbale seduta 22.12.2010), dopo avere chiarito trattarsi di documentazione non inerente i rapporti contrattuali tra le società Peschiera, Sielt ed Euro Appalti (di cui erano state prodotte fatture rispetto alle quali la commissione non espresse rilievi), per non essere sottoscritta dalla Direzione Lavori, e per contenere dati non allineati alla documentazione già a proprie mani. La Commissione pose l'accento sulla circostanza che in virtù della suddetta documentazione l'ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 15.3.2010 fosse di soli 93.640.025,00, mentre nel certificato di pagamento n. 6 trasmesso alla Commissione dalla Porto di Imperia con nota 199/2010 del 3.6.2010 l'importo dei valori al 15.3.2010 risultava essere di 145.800.000 euro⁴¹.

Nelle sedute in oggetto la commissione rilevò, inoltre, come del tutto inconferente al fine della determinazione dei costi dell'opera avrebbe potuto essere l'attività demandata dalla Porto di Imperia all'ing. Russo (la cui nomina quale soggetto incaricato dalla concessionaria per accertare la tipologia e la quantità delle opere realizzate e per determinare la loro valorizzazione in base ai parametri di progetto e del piano economico finanziario annesso era stata comunicata alla Commissione di Vigilanza in data 31.11.2010), atteso che la documentazione che tale soggetto aveva l'incarico di redigere avrebbe potuto valere quale stato di consistenza dei lavori realizzati e non consistere negli Stati di avanzamento lavori redatti nel corso della esecuzione delle opere; Stati di avanzamento che la commissione ribadì essere "*documenti normalmente redatti*", unitamente ai certificati di pagamento, anche per lavori non soggetti alle disposizioni dei lavori pubblici (tanto da essere previsti nel regolamento contrattuale tra Peschiera srl e Sielt ed Euroappalti), che aveva richiesto già a far tempo dal 2008.

⁴¹ Si evidenzia che nelle note tecniche della documentazione a firma Maria Rosaria Campitelli, denominata "Avanzamento Lavori al 15.3.2010" sarebbe specificato – come datone atto dalla Commissione di Vigilanza e Collaudo – non trattarsi di SAL in senso tecnico del termine. Quanto al divario tra i costi rappresentati nella suddetta rappresentazione e l'importo di cui al certificato di pagamento n. 6, si ribadisce come quest'ultimo corrispondesse agli importi degli acconti previsti nel Contratto di Affidamento a Contraente Generale 12.2.2007 e succ. mod., convenzionalmente determinati e svincolati dal costo dei lavori realizzati alla data della loro scadenza.

Il 13.1.2011 la Commissione, riunitasi ancora al fine di procedere all'audizione richiesta dai rappresentanti della Porto di Imperia, già prima delle sedute della Commissione 17 e 22 dicembre 2010, avuta conferma da Porto di Imperia che la documentazione allegata alla memoria inviata ai sensi dell'art. 10 legge 241/90 nell'ambito del procedimento apertosi per la pronuncia della decadenza della concessione demaniale marittima esauriva la documentazione ricevuta dalla Peschiera Edilizia srl, ottenuta la documentazione contrattuale del rapporto Acquamare srl e Peschiera Edilizia srl (contratto di costruzione e atto aggiuntivo) e ricevuto l'impegno di Porto di Imperia di presentare la documentazione tecnico contabile a tutto il 15.3.2010 redatta dall'ing. Castellini⁴², valutando di avere acquisito tutta la documentazione disponibile dal concessionario, si riservò, così come richiesto dalla concessionaria per voce dell'avv. Mauceri, di valutare la correttezza delle modalità di individuazione dei centri di costo proposta da quest'ultimo.

Pochi giorni dopo, il 19.1.2011, trovò il suo epilogo il procedimento avviato per la decadenza della concessione demaniale marittima per la realizzazione del nuovo porto di Imperia. Con determina dirigenziale n. 9 Reg. Speciale del 19.1.2011 e n. 157 Reg. Gen. del 20.1.2011, il Dirigente Settore 4° Porti e Demanio Marittimo, dopo avere proceduto in data 19.1.2011 all'audizione della Porto di Imperia spa ai sensi dell'art. 10 l. 241/90, pronunciò la decadenza della concessione demaniale marittima n. 2306 di Rep del 28.12.2006 e successive integrazioni e modificazioni e dispose, al punto 2) della determinazione, il rilascio da parte della concessionaria dell'area demaniale marittima di cui alla concessione nella piena e libera disponibilità del Comune di Imperia nel termine di 7 giorni dalla notifica dell'atto di decadenza (cfr. Determina dirigenziale n. 157 Reg. Gen. 20.1.2011 fascicolo 20, falcone 2 produzioni p.m. ud. 5.12.2012)⁴³.

⁴² Nel corso dell'audizione 19.1.2011 nell'ambito del procedimento per la pronuncia della decadenza della concessione marittima, l'ing Castellini, già direttore dei lavori per le opere a mare della Acquamare srl revocato nel luglio del 2010 e successivamente incaricato, per volontà di Bellavista Caltagirone Francesco, per il tramite di Beatrice Cozzi Parodi (cfr. deposizione Castellini, intercettazioni telefoniche), di redigere la contabilità delle opere a mare, indicò che pur non avendo provveduto su incarico della committenza alla contabilizzazione delle opere durante il suo mandato quale direttore dei lavori, aveva eseguito dal marzo 2007 al luglio 2010 tutti i controlli di forma – geometrici, qualità e quantità – di competenza del direttore dei lavori, atti ad assicurare il rispetto degli elaborati progettuali approvati e di essere in grado in ragione della documentazione informatica conservata di eseguire la contabilizzazione delle opere ed emettere un documento attestante lo stato avanzamento lavori al 15.3.2010; e comunque assicurò la piena rispondenza delle opere realizzate al progetto, ai capitolati, alle regole del buon costruire (cfr. Verbale di audizione 19.1.2011, fascicolo 20 faldone 2 produzioni p.m. 5.12.2012).

⁴³ Sempre il 19.1.2011 il Dirigente Settore 4° Porti e Demanio del Comune di Imperia, recatosi presso il Comune onde consegnare al Sindaco il provvedimento di decadenza – dopo averne già recapitata copia alla Procura della Repubblica di Imperia – per gli adempimenti di legge e le notifiche, ricevette a mani del segretario comunale Scarsella Antonino, al quale era stato indirizzato dal Sindaco e dal Segretario Generale Matarazzo Andrea, lettera raccomandata non protocollata datata 19.1.2011 sottoscritta dal Sindaco e dal Segretario Generale Matarazzo (cfr. p. 62 trascrizione deposizione Pierre Marie Lunghi;

Con istanza formulata ai sensi dell'art. 61 d.lgs 104/2010 la Porto di Imperia in data 24.1.2011 presentò ricorso al TAR Liguria per l'adozione di misure cautelari anteriori alla causa, instando per la sospensione della determinazione dirigenziale n. 157 del 20.1.2011, sottolineando in particolare il periculum in mora derivante dall'ordine di sgombero dell'area demaniale sub concessione, istanza che il TAR Liguria accolse, provvedendo con Decreto 25.1.2011 a sospendere l'esecuzione dell'ordine di sgombero di cui al punto 2) del provvedimento di decadenza.

Con determinazione dirigenziale n. 222 Reg. Gen. Del 28.1.2011 il Dirigente Settore 4° Porti e Demanio Marittimo del Comune di Imperia, Pierre Marie Lunghi, in esito all'incontro 26.1.2011 presso la Capitaneria di Porto e considerate *"le risultanze esposte dalla Procura della Repubblica al fine di garantire sia l'esatto adempimento di quanto disposto nel provvedimento del Tar Liguria sia la funzionalità e la sicurezza dello scalo* (cfr. Determinazione Dirigenziale n. 222 Reg. Gen. Del 28.1.2011 e n. 13 Reg. Spec. del 28.1.2011, in fascicolo 20 faldone 2 produzioni 5.12.2012 del p.m.) affidò alla Imperia Yacht srl (società del Comune di Imperia, già operante nel bacino portuale di Oneglia), sotto la direzione della Capitaneria di Porto, la gestione transitoria dell'approdo.

Nella nuova situazione venutasi a creare, la Imperia Yacht srl richiese alla Porto di Imperia - con nota 30.1.2011, che richiama la sopra indicata determinazione n. 222 del 28.1.2011- lo sgombero dell'area demaniale oggetto della concessione e la consegna delle infrastrutture di carattere tecnico, richiesta alla quale la Porto di Imperia si oppose con lettera 1.2.2011 prot. n. 32 esponendo l'illegittimità della pretesa avendo il Tar della Liguria sospeso l'ordine di sgombero (cfr. lettera prot. 32/2011 dell'1.2.2011 di Porto di Imperia spa, fascicolo 20, falcone 2 produzioni p.m. udienza 5.12.2012).

Con ricorso 31.1.2011, depositato il 3.3.2011, la Porto di Imperia ricorse al TAR Liguria contro il Comune di Imperia e nei confronti di Imperia Yacht, per l'annullamento, previa sospensiva e previa adozione di misure cautelari, delle Determinazioni dirigenziali n. 157 (decadenza della concessione demaniale marittima 268.12.2006) e n. 222 (affidamento della gestione temporaneo del nuovo porto). Per l'udienza fissata al 3.3.2011 si costituirono

documenti fascicolo 20 faldone 2 delle produzioni p.m. udienza 5.12.2012), con la quale veniva esortato a soprassedere dall'emettere il provvedimento conclusivo, qualunque ne fosse il contenuto, del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima rilasciata alla Porto di Imperia spa in attesa del parere legale richiesto dal Comune in merito all'oggetto del procedimento avviato e alle controdeduzioni esposte dalla concessionaria. La richiesta venne giustificata in ragione della gravità delle conseguenze, anche patrimoniali, per l'amministrazione comunale imputabili ad un provvedimento suscettibile di essere censurato avanti all'Autorità Giudiziaria in ragione delle determinazioni assunte dal Consiglio Comunale con delibera n. 67 del 23.9.2011 che erano state assunte per coordinare l'azione dei dirigenti responsabili dei settori comunali interessati alla realizzazione delle opere portuali sotto il profilo demaniale, urbanistico ed edilizio, attraverso la redazione di una relazione propedeutica nei termini del 31.1.2011, onde consentire agli amministratori comunali "il corretto svolgimento del loro mandato".

il Comune e la Imperia Yacht srl e all'esito della stessa il TAR Liguria annullò l'atto di decadenza della concessione demaniale marittima 28.12.2006 (cfr. Sentenza 379 del Tar Liguria, pronunciata il 3.3.2011 e depositata il 4.3.2011, in fascicolo 20, flacone 2 produzioni p.m. udienza 5.12.2012).

Parallelamente la Commissione di vigilanza, nelle sedute del 20.1.2011 (nel corso della quale era stato prodotto dal Dirigente Settore 4° Porti del Comune di Imperia il verbale di audizione della Porto di Imperia 19.1.2011) e del 18.2.2011 (seduta dal verbale delle quale risulta che la Porto di Imperia aveva chiesto di proseguire i lavori nelle more della definizione del contenzioso amministrativo), dopo avere ribadito che la documentazione sino a quella data prodotta dalla Porto di Imperia non integrava la contabilità dei lavori ed avere dichiarato di non potere esaminare, da un lato, né la documentazione proveniente dall'ing. Castellini (che nel frattempo le era stata trasmessa), per non avere la Commissione contezza documentale del conferimento dell'incarico al medesimo, né, dall'altro, la documentazione contabile relativa al rapporto Peschiera/Sielt/Euro Appalti in quanto afferente a un rapporto di subappalto, diede atto di non essere stata posta nelle condizioni di procedere alla stima dei lavori a tutto il 15.3.2010 e di essere nell'impossibilità di stimare in futuro il costo effettivo delle opere ai sensi dell'art. 12 CDM, dopo avere altresì puntualizzato che, per quanto accertato dalla Commissione e dichiarato dal Concessionario nelle precedenti sedute, durante la realizzazione di lavori non era stata effettuata la loro contabilizzazione ai fini del loro accertamento e della registrazione dei fatti producenti la spesa per l'esecuzione dell'opera, così sospendendo ufficialmente la propria attività.

Peraltro la Commissione, pur avendo cessato le proprie funzioni, si riunì nuovamente il 20.4.2011 a seguito della richiesta del Direttore dell'Agenzia del Demanio Filiale Liguria, e in risposta al quesito avanzato dal medesimo in relazione alla sentenza 379 del Tar Liguria (non meglio precisato nel verbale della seduta), attestò che *"in data 13.1.2011 la Commissione aveva avuto evidenza dal Concessionario che non era mai stata tenuta la contabilità dei lavori e che non erano mai stati redatti documenti assimilabili a SAL, nonostante le richieste di produzione di SAL da parte della Commissione fossero state formulate già nelle prime sedute e che i contratti di appalto ne prevedessero la produzione"*, sottolineando che sino all'incontro del 7 settembre 2010 la società Porto di Imperia aveva sostenuto *"di poter fornire i SAL, ammettendo solo in data 13 gennaio 2011 l'inesistenza di documenti da definirsi formalmente SAL"*.

A gennaio 2012 maturò il termine quinquennale previsto dal regolamento della concessionaria per la realizzazione dei lavori delle opere portuali, non essendo stata accolta la richiesta di proroga di 29 mesi avanzata dalla stessa al Dirigente Settore 4° Porti e Demanio Marittimo del Comune di Imperia nel dicembre del 2011 (cfr. p. 66 trascrizione deposizione Pierre Marie Lunghi udienza del 24.1.2013).